


INFORMATIVA AL PUBBLICO III PILASTRO



31/12/2022

**BANCA CRS**
Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A.

Trae origine dalla Cassa di Risparmio di Savigliano fondata nel 1858

SOMMARIO

| | |
|--|----|
| PREMESSA..... | 3 |
| CAPITOLO 1 – OBIETTIVI E POLITICHE DI GESTIONE DEL RISCHIO (ART. 435 CRR) | 9 |
| Tabella EU OVA: metodi di gestione del rischio dell'ente..... | 9 |
| Tabella EU OVB: informativa sui sistemi di governance | 31 |
| CAPITOLO 2 – FONDI PROPRI (ART. 437 CRR) | 37 |
| Modello EU CC1: composizione dei Fondi Propri regolamentari | 41 |
| Modello EU CC2: riconciliazione dei fondi propri regolamentari con lo stato patrimoniale nel bilancio sottoposto a revisione contabile..... | 44 |
| Modello EU CCA: sulle principali caratteristiche degli strumenti di fondi propri regolamentari e degli strumenti di passività ammissibili | 45 |
| CAPITOLO 3 – REQUISITI DI FONDI PROPRI E IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER IL RISCHIO (ART. 438 E 447 CRR) | 47 |
| Tabella EU OVC: informazioni ICAAP | 47 |
| Modello EU OV1: quadro sinottico degli importi complessivi dell'esposizione al rischio..... | 51 |
| Modello EU KM1: metriche principali..... | 52 |
| CAPITOLO 4 – INFORMATIVA SULLE ESPOSIZIONI OGGETTO DI MISURE DI CONCESSIONE (ART. 442 CRR).. | 54 |
| Modello EU CQ1: qualità creditizia delle esposizioni oggetto di misure di concessione | 55 |
| CAPITOLO 5 – INFORMATIVA SULLA POLITICA DI REMUNERAZIONE (ART. 450 CRR) | 57 |
| Tabella EU REMA: politica di remunerazione..... | 57 |
| Modello EU REM1: remunerazione riconosciuta per l'esercizio | 63 |
| Modello EU REM2: pagamenti speciali al personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente (personale più rilevante)..... | 64 |
| Modello EU REM3: remunerazione differita..... | 65 |
| Modello EU REM4: remunerazione di 1 milione di EUR o più per esercizio | 67 |
| Modello EU REM5: informazioni sulla remunerazione del personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente (personale più rilevante)..... | 67 |
| CAPITOLO 6 – DICHIARAZIONI AI SENSI DELL'ART. 435, LETTERE E) ED F) DEL CRR | 68 |

PREMESSA

Dal 1° gennaio 2014 è entrata in vigore la disciplina prudenziale per le banche e per le imprese di investimento contenuta nel Regolamento UE n. 575/2013 (cd. CRR - Capital Requirements Regulation, contenente riferimenti direttamente applicabili all'interno di ciascuno Stato membro) e nella Direttiva 2013/36/UE (cd. CRD IV - Capital Requirements Directive), che hanno trasposto nell'ordinamento dell'Unione Europea gli standard definiti dal Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria (il cd. framework di Basilea 3).

CRR e CRD IV sono integrati da norme tecniche di regolamentazione o attuazione (RTS o ITS) approvate dalla Commissione europea su proposta delle autorità europee di supervisione (norme di secondo livello) nonché dalle disposizioni emanate dalle autorità nazionali e dagli stati membri per il recepimento della disciplina comunitaria. A tale riguardo, con la pubblicazione della Circolare 285/13 "Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche" della Banca d'Italia, sono state recepite nella regolamentazione nazionale le norme e indicate le modalità attuative della disciplina, delineando un quadro normativo in materia di vigilanza prudenziale integrato con le disposizioni comunitarie di diretta applicazione.

Con la pubblicazione della Circolare 286/13 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per le Banche e le Società di Intermediazione Mobiliare" è stato definito il nuovo dispositivo che regola la trasmissione delle segnalazioni di vigilanza prudenziale su base individuale e consolidata degli intermediari, fondato in larga misura sul quanto disposto all'interno del Regolamento UE n. 680/2014, il quale impone delle norme tecniche vincolanti in materia di segnalazioni armonizzate a fini di vigilanza, in ottemperanza a quanto previsto nel CRR. Assieme alla Circolare 154/1991 ("Segnalazioni di Vigilanza delle Istituzioni Creditizie e Finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi), esse traducono le norme previste in ambito europeo negli schemi adottati per la compilazione delle segnalazioni prudenziali. La Circolare 286/13 detta, inoltre, indicazioni anche in merito alla trasmissione delle segnalazioni non armonizzate richieste dalla vigilanza nazionale.

In data 7 giugno 2019 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea è stato pubblicato il Regolamento UE n. 876/2019 (c.d. "Capital Requirements Regulation II" – "CRR II") del 20 maggio 2019, rientrante nel pacchetto di riforme normative che comprende anche la Direttiva UE n. 878/2019 (c.d. "Capital Requirements Directive V" – "CRD V", del 20 maggio 2019 e che modifica la Direttiva UE 2013/36 (CRD IV). Tale Regolamento si applica a decorrere dal 28 giugno 2021 e va a modificare il Regolamento UE n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria (introduzione di un requisito minimo obbligatorio di leva finanziaria e di una riserva minima obbligatoria per gli enti G-SII), il coefficiente netto di finanziamento stabile (NSFR) (introduzione dell'obbligo segnaletico da parte dell'ente), i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte (modifica al calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di controparte attraverso l'introduzione di un nuovo metodo standardizzato maggiormente sensibile al rischio), il rischio di mercato (modifica al calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato), le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo (modifica al calcolo delle esposizioni ponderate per il rischio (RWA) per gli organismi di investimento collettivo (OICR), le esposizioni verso progetti infrastrutturali (introduzione di un nuovo fattore di sostegno da applicare alle esposizioni verso progetti infrastrutturali), le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento UE n. 648/2012. Inoltre, ha dato mandato all'EBA, nell'art. 434 bis "Modelli per l'informativa", di elaborare norme tecniche di attuazione per specificare i modelli e le relative istruzioni che devono essere utilizzate per la disclosure, al fine di istituire un unico framework normativo, in luogo della pluralità di fonti normative in materia presenti. Facendo seguito a tali disposizioni, l'Autorità Bancaria Europea ha elaborato le nuove norme tecniche di attuazione (EBA/ITS/2020/04) con l'obiettivo appunto di uniformare il contenuto dell'informativa attraverso un unico framework normativo in grado di garantire informazioni sufficientemente complete e comparabili¹.

La normativa si basa su tre Pilastri:

- a) il Primo Pilastro attribuisce rilevanza alla misurazione dei rischi e del patrimonio, prevedendo il rispetto di requisiti patrimoniali per fronteggiare le principali tipologie di rischio dell'attività bancaria e finanziaria (di credito, di controparte, di mercato e operativo); Sono inoltre previsti:
 - ✓ l'obbligo di detenere riserve patrimoniali addizionali in funzione di conservazione del capitale e in funzione anticiclica nonché per le istituzioni a rilevanza sistemica;
 - ✓ i requisiti ed i sistemi di supervisione del rischio di liquidità, sia in termini di liquidità a breve termine (*Liquidity Coverage Ratio* – LCR) sia di regola di equilibrio strutturale a più lungo termine (*Net Stable Funding Ratio* – NSFR);
 - ✓ un coefficiente di leva finanziaria (*Leverage Ratio*), che consiste nel rapporto percentuale tra il patrimonio costituito dal capitale di Classe 1 e l'ammontare totale delle esposizioni non ponderate per cassa e fuori bilancio;
- b) il Secondo Pilastro richiede agli intermediari, nell'ambito di un robusto sistema di governo societario e di controlli interni, di dotarsi:

¹ In data 24 giugno 2020 l'EBA ha emanato le nuove norme tecniche di attuazione EBA/ITS/2020/04 denominate "Implementing technical standard on public disclosures by institutions of the information referred to in Titles II and III of Part Eight of Regulation (UE) n. 575/2013", la cui applicazione è prevista a partire dal 28 giugno 2021.

- ✓ di una strategia e di un processo di controllo dell'adeguatezza patrimoniale (cd. ICAAP *Internal Capital Adequacy Assessment Process*), in via attuale e prospettica ed in ipotesi di "stress", a fronte di tutti i rischi rilevanti per l'attività bancaria; e
- ✓ di un adeguato sistema di governo e gestione del rischio di liquidità (cd. ILAAP - *Internal Liquidity Adequacy Assessment Process*).

L'ICAAP e l'ILAAP devono essere coordinati, rispondenti e coerenti con il sistema degli obiettivi di rischio (RAF - *Risk Appetite Framework*) e con il Piano di Risanamento. All'Organo di Vigilanza è rimessa la supervisione sulle condizioni di stabilità, efficienza, sana e prudente gestione delle banche e la verifica dell'affidabilità e della coerenza dei risultati delle loro valutazioni interne (cd. SREP - *Supervisory Review and Evaluation Process*), al fine di adottare, ove la situazione lo richieda, le opportune misure correttive;

- c) il Terzo Pilastro (Disciplina di Mercato) prevede specifici obblighi di informativa al pubblico riguardanti l'adeguatezza patrimoniale, l'esposizione ai rischi e le caratteristiche generali dei relativi sistemi di gestione, misurazione e controllo.

Per ciò che attiene, in particolare, all'informativa al pubblico (Terzo Pilastro), la materia è disciplinata direttamente:

- i. dal Regolamento UE n. 876/2019 (CRR II), Parte Otto e Parte Dieci, Titolo I, Capo 3, applicabile dal 28 giugno 2021;
- ii. dai regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione o di attuazione:
 - ✓ Regolamento UE n. 2395/2017, inerente le disposizioni transitorie dei Fondi Propri dirette ad attenuare l'introduzione del principio contabile internazionale IFRS 9;
 - ✓ Regolamento UE n. 1030/2014, riguardante i modelli uniformi per la pubblicazione delle informazioni riguardanti gli indicatori di importanza sistemica;
 - ✓ Regolamento UE n. 2021/637, che si applica a decorrere dal 28 giugno 2021, e che su mandato della CRR II stabilisce le norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la pubblicazione da parte degli enti delle informazioni di cui alla Parte Otto, titoli II e III, del Regolamento UE n. 575/2013. Con l'entrata in vigore di tale Regolamento vengono abrogati il Regolamento UE n. 1423/2013 della Commissione (Informativa sui requisiti dei fondi propri), il Regolamento delegato UE n. 2015/1555 della Commissione (Informativa sulla riserva anticiclica), il Regolamento di esecuzione UE n. 2016/200 della Commissione (Informativa sul coefficiente di leva finanziaria) e il Regolamento delegato UE n. 2017/2295 della Commissione (Informativa sulle attività vincolate e non vincolate);
 - ✓ gli orientamenti emanati dalla *European Bank Authority* (EBA) diretti a disciplinare specifici aspetti relativi agli obblighi di Informativa al Pubblico.

In particolare, in riferimento a quest'ultimi, l'EBA ha emanato i seguenti orientamenti e linee guida:

- ✓ EBA/GL/2014/03 "*Guidelines on disclosure of encumbered and unencumbered assets*", che disciplinano l'informativa sulle attività vincolate e non vincolate;
- ✓ EBA/GL/2014/14 "*Guidelines on materiality, proprietary and confidentiality and on disclosures frequency under Articles 432 (1), 432 (2) and 433 of Regulation No (EU) 575/2013*", che declinano i criteri di rilevanza, esclusività e riservatezza dell'Informativa al Pubblico III° Pilastro, nonché la necessità di pubblicazione della stessa con maggiore frequenza di quella annuale;
- ✓ EBA/GL/2015/22 "*Guidelines on sound remuneration policies under Articles 74(3) and 75(2) of Directive 2013/36/EU and disclosures under Article 450 of Regulation (EU) No 575/2013*", che forniscono indicazioni sull'informativa di cui all'art. 96 della Direttiva 2013/36/UE e all'art. 450 CRR ("Politica di remunerazione");
- ✓ EBA/GL/2016/11 "*Guidelines on disclosure requirements under Part Eight of Regulation (EU) No 575/2013*", che modificano parzialmente gli orientamenti di cui alle EBA/GL/2014/14, e presentano una guida sulle modalità di rappresentazione delle informazioni richieste dal regolamento (UE) n. 575/2013, con l'obiettivo di rafforzare la consistenza e la comparabilità dei dati oggetto dell'informativa;
- ✓ EBA/GL/2017/01 "*Guidelines on LCR disclosure to complement the disclosure of liquidity risk management under Article 435 of Regulation (EU) No 575/2013*", che prevedono specifici schemi tabellari armonizzati per la pubblicazione di informazioni quantitative e qualitative relative al LCR (*Liquidity Coverage Ratio*);
- ✓ ECB/GL/2017/03 "*Guidance to banks on non-performing loans/Annex 7 - Summary of supervisory reporting and disclosures related to NPLs*", le quali riguardano la divulgazione di informazioni aggiuntive in materia di NPLs rispetto a quelle richieste nella Parte Otto del CRR;
- ✓ EBA/GL/2018/01 "*Guidelines on uniform disclosures under Article 473a of Regulation (EU) No 575/2013 as regards transitional arrangements for mitigating the impact of the introduction of IFRS 9 on own funds*", che delineano gli schemi idonei a pubblicare le informazioni relative agli impatti dell'IFRS 9 sui fondi propri;

- ✓ EBA/GL/2018/10 “Guidelines on disclosures of non-performing and forborne exposures”, che promuovono l’uniformità degli obblighi di informativa in materia di NPLs (recepita da Banca d’Italia con il 31° aggiornamento del 24 marzo 2020 della Circolare 285/2013).

Inoltre, nel dicembre 2018 il Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria (BCBS) ha pubblicato la versione finale del documento “*Pillar III disclosure requirements – updated framework*” che si pone l’obiettivo di costruire un *framework* di riferimento unico in tema di informative al pubblico, nell’ottica di armonizzare la disciplina di mercato.

I citati riferimenti sono integrati:

- ✓ dalla Parte Prima, Titolo III, Capitolo 2 della Circolare 285/13 della Banca d’Italia, per quanto inerente al recepimento della disciplina dell’informativa al pubblico richiesta dall’art. 89 della Direttiva 2013/36/UE (CRD IV);
- ✓ dalla Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2 della Circolare 285/13 della Banca d’Italia, Sezione VI, per quanto attinente agli obblighi di informativa e di trasmissione dei dati inerenti alle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione;
- ✓ dalle disposizioni in materia di Governo Societario della Banca d’Italia (di cui alla Circolare 285/13, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione VII) sulla cui base devono essere fornite, a integrazione dei riferimenti in materia di sistemi di *governance* richieste dall’art. 435 (2) del CRR:
 - le informazioni inerenti agli assetti organizzativi e di governo societario;
 - l’indicazione motivata della categoria di classificazione in cui è collocata la banca a esito del processo di valutazione di cui alla Sezione 1, par. 4.1;
 - specifiche informazioni sulla composizione degli organi e gli incarichi detenuti da ciascun esponente aziendale;
 - informazioni sulle politiche di successione eventualmente predisposte.

In data 2 giugno 2020 l’Autorità Bancaria Europea ha provveduto a pubblicare gli Orientamenti in materia di segnalazione e informativa riguardanti le esposizioni soggette alle misure applicate in risposta alla crisi COVID-19 (EBA/GL/2020/07), diretti a richiedere alle Banche di fornire le informazioni in merito a:

- ✓ Finanziamenti oggetto di moratorie che rientrano nell’ambito di applicazione delle linee guida EBA/GL/2020/02, modificate poi dai successivi Orientamenti EBA/GL/2020/08 e Orientamenti EBA/GL/2020/15, emanati rispettivamente il 25 giugno 2020 e il 2 dicembre 2020 (i quali hanno esteso il termine entro il quale la moratoria deve essere annunciata e applicata);
- ✓ I finanziamenti oggetto di misure di concessione (*forbearance measures*) applicate in risposta alla crisi sanitaria;
- ✓ I nuovi finanziamenti garantiti dallo Stato o da altro Ente Pubblico in risposta alla crisi generata dal Coronavirus.

In data 26 giugno 2020, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea è stato pubblicato il Regolamento UE 2020/873, che modifica il Regolamento UE n. 575/2013 e il Regolamento UE n. 876/2019, in riferimento ad alcuni adeguamenti in risposta alla pandemia COVID-19. In sintesi, le principali modifiche hanno riguardato:

- ✓ il trattamento temporaneo dei profitti e delle perdite non realizzate, misurati al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo, alla luce della pandemia COVID-19;
- ✓ la proroga del periodo transitorio IFRS9 per ulteriori due anni e la possibilità, per gli enti che in precedenza avessero già deciso di avvalersi o non avvalersi delle disposizioni transitorie, di poter revocare la decisione in qualsiasi momento durante il “nuovo” periodo transitorio;
- ✓ il trattamento prudenziale favorevole delle esposizioni *non performing* derivante dal COVID-19 e coperte da garanzie pubbliche concesse dagli Stati membri;
- ✓ la modifica al meccanismo di compensazione per l’esclusione temporanea dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria di alcune esposizioni detenute nei confronti delle Banche Centrali;
- ✓ il trattamento prudenziale favorevole nell’ambito del modello standardizzato alle esposizioni derivanti da prestiti dietro cessione del quinto dello stipendio o della pensione, anticipando quanto previsto dalla CRR 2, nuova metodologia di calcolo dello *SME Supporting Factor*.

Ad integrazione del quadro regolamentare delineatosi per la crisi pandemica, a seguito dell’adozione del c.d. CRR “*quick fix*”, in data 11 agosto 2020 l’EBA ha pubblicato ulteriori linee guida in materia di *reporting* e informativa, con cui vengono forniti chiarimenti ed istruzioni per l’applicazione delle novità regolamentari ai fini della compilazione dei *template* del rischio di credito, del rischio di mercato, dei fondi propri, del coefficiente di leva finanziaria e, per quest’ultimo, della relativa *disclosure* (“*Guidelines on supervisory reporting and disclosure requirements in compliance with the CRR ‘quick fix’ in response to the COVID-19 pandemic*” - EBA/GL/2020/11), nonché modifica gli orientamenti EBA/GL/2018/01 con la linea guida (EBA/GL/2020/12), sull’informativa uniforme ai sensi dell’articolo 473-bis del Regolamento (UE) n. 876/2019 (CRR II) riguardo alle disposizioni transitorie volte a mitigare l’impatto dell’introduzione dell’IFRS9 sui Fondi Propri per garantire la conformità con il CRR “*quick fix*” in risposta alla pandemia Covid-19. Al riguardo, la Banca Cassa di Risparmio di Savigliano, ai fini del calcolo dei Fondi Propri al 31 dicembre 2022, ha deciso di non avvalersi dei suddetti trattamenti temporanei.

In data 23 dicembre 2020 è entrato in vigore il Regolamento Delegato UE n. 2176/2020 che va a modificare il Regolamento Delegato UE n. 241/2014 per quanto riguarda la deduzione delle attività sottoforma di *software* dagli elementi del capitale primario di classe 1. Il Regolamento, che ha come scopo anche quello di sostenere la transizione verso un settore bancario più digitalizzato, introduce il criterio di ammortamento prudenziale applicato a tutte le attività sottoforma di *software* su un periodo di 3 anni, indipendentemente dalla vita utile stimata ai fini contabili. Ai fini del calcolo dei coefficienti patrimoniali, la Banca Cassa di Risparmio di Savigliano non applica le disposizioni di cui al sopraccitato Regolamento alla data di riferimento del 31 dicembre 2022.

In data 21 aprile 2021 è stato pubblicato il Regolamento UE n. 2021/637 della Commissione europea del 15 marzo 2021, il quale stabilisce le norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la pubblicazione da parte degli enti delle informazioni di cui alla parte Otto, Titoli II e III, del Regolamento UE n. 575/2013. Tale Regolamento, applicabile dal 28 giugno 2021, ha abrogato il Regolamento di esecuzione UE n. 1423/2013 della Commissione (Informativa sui requisiti dei fondi propri), il Regolamento delegato UE n. 2015/1555 della Commissione (Informativa sulla riserva anticiclica), il Regolamento di esecuzione UE n. 2016/200 della Commissione (Informativa sul coefficiente di leva finanziaria) e il Regolamento delegato UE n. 2017/2295 della Commissione (Informativa sulle attività vincolate e non vincolate) e si pone l'obiettivo di definire un framework di riferimento unico in tema di informativa al pubblico, armonizzando la disciplina di mercato mediante la messa a disposizione di formati, modelli e tabelle per l'informativa uniformi.

In data 28 maggio 2021 l'EBA ha avviato una consultazione sul documento "*Draft Implementing Technical Standards amending the Implementing Regulation (EU) No 637/2021 on disclosure of information on exposures to interest rate risk on positions not held in the trading book in accordance with Article 448 of Regulation (EU) No 575/2013*" (EBA/CP/2021/20), in merito alla *disclosure* qualitativa e quantitativa da pubblicare con riferimento alle esposizioni al rischio tasso di interesse su posizioni non detenute nel portafoglio di negoziazione conformemente all'articolo 448 del CRR II. La consultazione si è conclusa in data 31 agosto 2021 e dovrà essere integrata da parte della Commissione europea all'interno del Regolamento UE n. 637/2021.

Tale *framework* regolamentare è, pertanto, funzionale a rafforzare la capacità delle banche di assorbire gli *shock* derivanti da tensione di natura economica e finanziaria, a migliorare la gestione del rischio e la *governance*, nonché a rafforzare la trasparenza e l'informativa verso il mercato. Esso mira ad incoraggiare la disciplina del mercato attraverso l'individuazione di un insieme di requisiti di trasparenza informativa tale da consentire agli investitori di disporre di tutte le informazioni fondamentali sui Fondi Propri, sul perimetro di rilevazione, esposizione e processi di valutazione dei rischi e, di conseguenza sull'adeguatezza patrimoniale.

In applicazione di quanto disposto dalla normativa di riferimento, la Banca Cassa di Risparmio di Savigliano nella predisposizione della presente Informativa assicura il rispetto dei seguenti principi:

- Chiarezza: al fine di assicurare il rispetto di tale principio, la Banca presenta le informazioni in una forma comprensibile alle principali parti interessate (investitori, clienti del settore finanziario, altri soggetti), evidenziando ed individuando gli elementi di maggiore importanza all'interno del documento. Le questioni complesse vengono spiegate con un linguaggio semplice e le informazioni relative ad ogni singolo rischio sono presentate unitamente all'interno di apposite sezioni dedicate dell'Informativa;
- Significatività: la Banca intende tale concetto come incentrato sugli utilizzatori, valutandolo in base alle esigenze degli stessi. Essa viene esaminata a livello di ogni singolo obbligo informativo, e se del caso su base aggregata. L'informativa deve descrivere le principali attività e mettere in evidenza i rischi correnti e potenziali più rilevanti per la Banca, chiarendo come essi sono gestiti e includendo le informazioni che potrebbero attirare l'attenzione del mercato, assicurando di non escludere le informazioni ritenute di particolare interesse per gli utilizzatori. Pertanto, la Banca descrive le variazioni significative in termini di esposizione al rischio tra il periodo di segnalazione e quello precedente, nonché le varie azioni intraprese dal Consiglio di Amministrazione. Infine, la Banca fornisce informazioni sufficienti, sia in termini qualitativi sia quantitativi, sui processi e sulle procedure adottati dal per l'individuazione, misurazione e gestione dei rischi;
- Coerenza nel tempo: le informazioni pubblicate all'interno dell'Informativa al Pubblico devono essere coerenti con quanto pubblicato nei periodi di riferimento precedenti, al fine di consentire alle principali parti interessate di individuare l'evoluzione del profilo di rischio della Banca, in relazione a tutti gli aspetti significativi della sua attività. Pertanto, la Banca procede ad evidenziare e spiegare, all'interno della specifica sezione interessata dalla variazione, eventuali integrazioni, cancellazioni e altre variazioni di contenuto e/o alla struttura dell'informativa rispetto alle pubblicazioni precedenti;
- Comparabilità tra enti: le informazioni contenute nel presente documento devono essere comparabili con quelle riportate dagli altri Enti. Il livello di dettaglio e gli schemi di rappresentazione devono consentire alle parti interessate di effettuare confronti tra Enti e giurisdizioni diverse in merito alle attività, alle metriche prudenziali, ai rischi e alle modalità di gestione degli stessi.

Il presente documento, denominato "Informativa al Pubblico – III Pilastro sulla situazione al 31 dicembre 2022" è stato redatto dalla Funzione Risk Management e fornisce l'aggiornamento al 31 dicembre 2022 delle informazioni ritenute più rilevanti. In particolare, sono illustrate le informazioni di sintesi relative a:

- Obiettivi e politiche di gestione del rischio (art. 435 CRR)
- Fondi propri (art. 437 CRR)
- Requisiti di fondi propri e importi delle esposizioni ponderati per il rischio (art. 438 e 447 CRR)
- Informativa sulla politica di remunerazione (art. 450 CRR)

Secondo quanto disposto dall'art. 433 del Regolamento UE n. 876/2019 il documento è reso disponibile annualmente, congiuntamente ai documenti di bilancio, mediante pubblicazione sul sito internet della Banca nella sezione www.bancacrs.it, conformemente a quanto previsto dalla normativa di riferimento.

Nella predisposizione del presente documento sono stati utilizzati anche elementi comuni col processo di controllo dell'adeguatezza patrimoniale e del governo della gestione della liquidità (Resoconto ICAAP/ILAAP) e informazioni tratte dalle Politiche di remunerazione approvate dall'Assemblea Ordinaria dei Soci del 29 aprile 2022 e relative all'anno di riferimento dell'informativa.

Si precisa che il presente documento al 31 dicembre 2022 è stato realizzato utilizzando gli schemi informativi previsti dal nuovo *framework* di Pillar 3 (Regolamento UE n. 637/2021).

Infine, si precisa che, la Banca non utilizza metodologie di calcolo dei requisiti patrimoniali basate su modelli interni e, dunque, nel presente documento non viene fornita l'informativa richiesta per gli intermediari che adottano tali sistemi (artt. 452 "Uso del metodo IRB per il rischio di credito", 454 "Uso dei metodi avanzati di misurazione per il rischio operativo e 455 "Uso di modelli interni per il rischio di mercato" del Regolamento UE n. 876/2019).

Indice delle informazioni qualitative e quantitative in ottemperanza alle previsioni normative del Regolamento UE n. 575/2013 ("CRR") e successivo aggiornamento del Regolamento UE n. 876/2019 ("CRR II"), in coerenza con il Regolamento di esecuzione UE n. 637/2021

Di seguito viene riportata, in ottemperanza ai principi di chiarezza e comparabilità tra enti, una tabella di sintesi che segnala il collocamento all'interno del presente documento di Informativa al Pubblico III° Pilastro, delle informazioni quantitative richieste dalla Parte otto del Regolamento UE n. 876/2019 e dal Regolamento UE n.637/2021, applicabili dal 28 giugno 2021.

| Articolo CRR | Capitolo Informativa al Pubblico III° Pilastro | Descrizione tabella | Riferimento normativo |
|--------------------|---|---|---------------------------|
| Art. 435 CRR | Capitolo 1 – Obiettivi e politiche di gestione del rischio | EU OVA: metodo di gestione del rischio dell'ente | Regolamento UE n.637/2021 |
| | | EU OVB: informativa sui sistemi di governance | Regolamento UE n.637/2021 |
| Art. 437 CRR | Capitolo 2 – Fondi Propri | EU CC1: composizione dei Fondi Propri regolamentari | Regolamento UE n.637/2021 |
| | | EU CC2: riconciliazione dei Fondi Propri regolamentari con lo stato patrimoniale nel bilancio sottoposto a revisione contabile | Regolamento UE n.637/2021 |
| | | EU CCA: sulle principali caratteristiche degli strumenti di Fondi Propri regolamentari e degli strumenti di passività ammissibili | Regolamento UE n.637/2021 |
| Art. 438 e 447 CRR | Capitolo 3 – Requisiti di fondi propri e importi delle esposizioni ponderati per il rischio | EU OVC: informazioni ICAAP | Regolamento UE n.637/2021 |
| | | EU OV1: quadro sinottico degli importi complessivi dell'esposizione al rischio | Regolamento UE n.637/2021 |
| | | EU KM1: Metriche principali | Regolamento UE n.637/2021 |
| Art.442 CRR | Capitolo 4 - Informativa sulle esposizioni oggetto di misure di concessione | EU CQ1: qualità creditizia delle esposizioni oggetto di misure di concessione | Regolamento UE n.637/2021 |
| Art. 450 CRR | Capitolo 5 – Politica di remunerazione | EU REMA: politica di remunerazione | Regolamento UE n.637/2021 |
| | | EU REM1: Remunerazione riconosciuta per l'esercizio | Regolamento UE n.637/2021 |
| | | EU REM2: Pagamenti speciali al personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente (personale più rilevante) | Regolamento UE n.637/2021 |
| | | EU REM3: remunerazione differita | Regolamento UE n.637/2021 |
| | | EU REM4: remunerazione di 1 milione di EUR o più per esercizio | Regolamento UE n.637/2021 |
| | | EU REM5: informazioni sulla remunerazione del personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente (personale più rilevante) | Regolamento UE n.637/2021 |

CAPITOLO 1 – OBIETTIVI E POLITICHE DI GESTIONE DEL RISCHIO (ART. 435 CRR)

INFORMATIVA QUALITATIVA

Il modello di governo dei rischi, ovvero l'insieme dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di gestione e controllo finalizzati a fronteggiare i rischi cui è esposta la Banca, si inserisce nel più ampio quadro del Sistema dei controlli interni (c.d. "SCI") aziendale, definito in coerenza con le disposizioni di Vigilanza prudenziale per le banche contenute nella Circolare 285/13 della Banca d'Italia.

Tali disposizioni richiedono l'adozione di una serie di articolati interventi sull'organizzazione, i processi ed i dispositivi interni aziendali.

Il principio ispiratore delle scelte aziendali in materia si basa sulla consapevolezza che un efficace sistema dei controlli costituisce condizione essenziale per il perseguimento degli obiettivi aziendali e che gli assetti organizzativi e i processi debbano costantemente risultare atti a supportare la realizzazione degli interessi dell'impresa contribuendo, al contempo, ad assicurare condizioni di sana e prudente gestione e stabilità aziendale. Funzioni di controllo autorevoli e adeguate contribuiscono, infatti, a guidare gli organi di vertice verso scelte strategiche coerenti con il quadro normativo e con le potenzialità aziendali, agevolano lo sviluppo di una cultura aziendale orientata alla correttezza dei comportamenti e all'affidabilità operativa, permettono di accrescere la fiducia degli operatori e dei clienti.

Tabella EU OVA: metodi di gestione del rischio dell'ente

| | |
|----|--|
| a) | <p><u>Pubblicazione di una breve dichiarazione sul rischio approvata dall'organo di amministrazione</u></p> <p>Risk Appetite Framework</p> <p>Nell'ambito del modello di gestione dei rischi il RAF rappresenta il quadro di riferimento che definisce - in coerenza con il massimo rischio assumibile, il <i>business model</i> e il piano strategico - la propensione al rischio, le soglie di tolleranza, i limiti di rischio, le politiche di governo dei rischi, i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli. Il <i>framework</i> adottato dalla Banca è impiantato su una puntuale gestione delle diverse fattispecie di rischio a cui è esposta.</p> <p>Esso è caratterizzato da una visione unitaria dei rischi e dalla semplicità dell'impostazione degli indicatori prescelti a vantaggio dell'immediata "governabilità" da parte degli Organi di Vertice.</p> <p>Il <i>Risk Appetite Framework</i> costituisce una cornice generale di riferimento che consente di stabilire il livello di rischio (complessivo e per tipologia) che si intende raggiungere, in rispondenza agli obiettivi strategici prefissati ed al particolare modello di <i>business</i> adottato; come tale costituisce uno strumento indispensabile ai fini del posizionamento prudente (ossia entro valori limite ritenuti accettabili) della effettiva capacità di assunzione del rischio da parte della Banca.</p> <p>Con riferimento ai rischi quantificabili, la declinazione degli elementi costituenti il RAF è stata impostata facendo riferimento alle medesime metodologie di misurazione dei rischi utilizzate nella valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale e del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità (ICAAP/ILAAP).</p> <p>Maggiori informazioni circa il <i>Risk Appetite Framework</i> (RAF) adottato della Banca sono declinate nella Parte E di Nota Integrativa del Bilancio 2022 (consultabile nella sezione "Banca - Bilanci" del sito internet, all'indirizzo www.bancacrs.it).</p> <p>Nell'ambito del complessivo sistema di governo e gestione dei rischi, la Banca ha formalizzato il proprio processo di gestione dei rischi ossia l'insieme delle regole, delle procedure, delle risorse (umane, tecnologiche e organizzative) e delle attività di controllo volte a identificare, misurare o valutare, monitorare, prevenire o attenuare nonché comunicare ai livelli gerarchici appropriati tutti i rischi assunti o assumibili nei diversi segmenti ed a livello di portafoglio di impresa, cogliendone, in una logica integrata, anche le interrelazioni reciproche e con l'evoluzione del contesto esterno.</p> <p>Le strutture operative sono le prime responsabili del processo di gestione dei rischi: nel corso dell'operatività giornaliera tali strutture devono identificare, misurare o valutare, monitorare, attenuare i rischi derivanti dall'ordinaria attività aziendale in coerenza con il processo di gestione dei rischi; esse devono rispettare i limiti operativi loro assegnati coerentemente con gli obiettivi di rischio e con le procedure in cui si articola il processo di gestione dei rischi.</p> <p>La definizione di un processo di gestione dei rischi in modo coerente alle scelte strategiche adottate, rappresenta un presupposto per l'effettivo perseguimento delle politiche di rischio assunte dai competenti Organi aziendali, in quanto consente di orientare l'operatività delle Funzioni <i>risk taking</i>. Si precisa, inoltre, che il presente processo di gestione dei rischi, ancorché lo stesso si ripercuota sulle modalità di realizzazione del proprio <i>business</i> aziendale, è tenuto distinto, nell'ambito della regolamentazione interna, dai dispositivi che disciplinano i relativi processi produttivi/amministrativi (ad esempio processo creditizio, ecc.).</p> <p>Il processo di gestione del rischio è articolato nelle fasi di seguito genericamente descritte:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Identificazione: attività di inquadramento del rischio, tenuto conto della definizione e delle specifiche disposizioni di vigilanza, nel modello di <i>business</i> attraverso anche l'individuazione delle fonti interne ed esterne da cui origina il rischio (c.d. fattori di rischio). In tale contesto, in funzione delle attività alle stesse attribuite rilevano quindi anche le Funzioni aziendali coinvolte nel complessivo processo di gestione del rischio. Sono inoltre evidenziate le attività di raccolta e di classificazione delle informazioni e le relative fonti di informazione relative al rischio e |
|----|--|

propedeutiche alla definizione di una base informativa completa, all'identificazione del rischio e allo svolgimento delle successive fasi del processo;

- ✓ **Misurazione/Valutazione:** attività di determinazione, attraverso metodologie specifiche approvate dal Consiglio di Amministrazione, dell'assorbimento patrimoniale del capitale interno, nonché di ulteriori misure sintetiche di rischio ed indicatori di maggior dettaglio utilizzati ai fini gestionali, e/o funzionali alla valutazione dei rischi difficilmente quantificabili e alla successiva fase di monitoraggio;
- ✓ **Prevenzione/Mitigazione:** concernente i presidi organizzativi e le attività di identificazione degli interventi volti alla prevenzione e/o alla mitigazione del rischio, coerentemente con la propensione al rischio stabilita. In particolare, sono evidenziati i presidi che consentono:
 - in ottica *ex ante* di prevenire assunzione di rischi oltre il livello desiderato;
 - in ottica *ex post* di ridurre il rischio assunto entro il livello desiderato, nonché di gestire eventuali condizioni di stress.

Questa fase del processo di gestione dei rischi è integrata il *Risk Appetite Framework* adottato dalla Banca.

- ✓ **Monitoraggio:** attività di raccolta ed organizzazione strutturata dei risultati ottenuti dall'attività di misurazione e valutazione, nonché di ulteriori rilevazioni di natura quantitativa e qualitativa che supportano l'analisi dell'esposizione ai rischi in esame e la verifica del rispetto degli indicatori RAF nelle varie declinazioni, adottati nel rispetto della Regolamentazione RAF.
- ✓ **Reporting e comunicazione:** attività volta alla predisposizione delle appropriate informazioni da trasmettere agli Organi aziendali ed alle altre funzioni (ivi comprese quelle di controllo) in merito ai rischi assunti o assumibili nei diversi segmenti cogliendone, in una logica integrata, anche le interrelazioni reciproche e con l'evoluzione del contesto esterno.

Piano di risanamento

Si evidenzia in premessa che la Banca, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni attuative emanate dalla Banca d'Italia, adempie agli obblighi in materia di risanamento con modalità semplificate disciplinate dalla stessa Banca d'Italia. Per tali ragioni, il piano è riesaminato e, se necessario, aggiornato con cadenza biennale.

Nel 2022 la Banca ha predisposto il piano di risanamento richiesto dalla Direttiva BRRD e collegate disposizioni di attuazione. In tale ambito, sono state definite le modifiche necessarie alle procedure organizzative per assicurare la coerenza con il modello di *governance*, il sistema dei controlli interni, nonché il *risk management framework* del complessivo impianto del piano di risanamento. In particolare, tra i principali profili di intervento realizzati si evidenziano:

- a) lo sviluppo delle procedure inerenti la definizione e adozione del piano di risanamento, nonché la sua periodica revisione e adeguamento alla luce dell'evoluzione del contesto operativo e regolamentare di riferimento;
- b) lo sviluppo e implementazione delle componenti metodologiche funzionali al piano, nel rispetto del *risk management framework*, con specifico riferimento all'individuazione dei rischi aziendali, al sistema degli indicatori, alla definizione degli scenari avversi ed agli strumenti di valutazione di impatto delle potenziali opzioni di risanamento;
- c) la realizzazione dell'analisi strategica assicurandone la coerenza con il modello di *business*, le politiche aziendali ed il piano aziendale;
- d) lo sviluppo delle procedure di *escalation* da seguire nei differenti successivi livelli di intervento assicurando la coerenza con quelle attualmente previste nell'ambito del *risk management framework* e dalle stesse disposizioni di vigilanza (ad esempio nel caso di violazione della soglia di *risk tolerance* ovvero di predisposizione del piano di conservazione del capitale);
- e) l'attribuzione dei ruoli e responsabilità a riguardo individuati agli Organi e alle funzioni aziendali coerentemente con il ruolo a questi assegnato dalle disposizioni di legge e di vigilanza e in base alle esigenze operative e gestionali interne;
- f) la rivisitazione, per quanto rilevante, dei attuali processi aziendali e della relativa regolamentazione, dei flussi informativi direzionali e delle deleghe.

Politiche ed obiettivi di rischio definiti dal Consiglio di Amministrazione

La Banca svolge un'attività di pianificazione strategica, avente un orizzonte previsivo di durata triennale, nell'ambito della quale vengono formalizzate le linee strategiche che indirizzano l'operatività del periodo.

In sede di predisposizione del Piano Strategico 2022-2024, è stato sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione il sistema degli obiettivi di rischio (*Risk Appetite Framework* - RAF) con riferimento al medesimo orizzonte temporale.

La propensione al rischio della Banca è quindi fortemente condizionata dalle finalità istituzionali; la Banca persegue una strategia generale di gestione improntata ad una **contenuta propensione al rischio** e ad un'attenta e consapevole assunzione dello stesso che si estrinseca:

- ✓ nel rigettare operazioni che possano pregiudicare la solvibilità e stabilità della Banca;
- ✓ nella non ammissibilità di forme tecniche che comportano l'assunzione di rischi non coerenti con gli obiettivi di rischio della Banca;
- ✓ nella diversificazione delle esposizioni, al fine di contenerne la concentrazione;
- ✓ nell'acquisizione di garanzie a mitigazione del rischio.

Coerentemente con l'evoluzione delle grandezze patrimoniali ed economiche prevista nel predetto Piano Strategico, sono stati definiti gli obiettivi di rischio e le connesse politiche.

Il Piano Industriale della Banca 2022-2024 è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 7 marzo 2022 redatto ponendo particolare attenzione a tre aspetti:

1. sviluppo commerciale;
2. efficientamento del modello di business;
3. gestione del capitale e dei profili di rischio.

| | |
|----|--|
| | <p>Per quanto riguarda lo sviluppo commerciale, il Piano prevede come obiettivi principali:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Banca commerciale, con vocazione territoriale a sostegno del tessuto economico a livello locale in particolare per la provincia di Cuneo e parzialmente sulla provincia di Torino; ✓ proseguire nell'incremento della produttività (masse intermedie per dipendente); ✓ conseguimento di un valore di cost income pari o inferiore al 60% a fine piano; ✓ mantenimento di un rapporto crediti verso clientela / raccolta diretta pari o inferiore al 90%; ✓ contenimento delle altre spese amministrative; ✓ garantire un livello stabile di dividendi per i propri azionisti e preservando al contempo la redditività e la stabilità patrimoniale della banca. <p>Resoconto ICAAP/ILAAP</p> <p>La Banca ha adeguato il processo interno di autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) e dell'adeguatezza del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità (ILAAP) al quadro regolamentare con specifico riferimento alle disposizioni di Vigilanza prudenziale (<i>framework</i> di Basilea 3) ed alle disposizioni in materia di Sistema di controlli interni, anche al fine di garantire la coerenza con il <i>Risk Appetite Framework</i> adottato. I processi di valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) e dell'adeguatezza del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità (ILAAP) e la loro articolazione sono fondati su un modello di gestione coerente con l'operatività e la complessità della Banca, secondo il principio di proporzionalità.</p> <p>In particolare, nel rispetto dell'articolazione del processo ICAAP/ILAAP previsto dalle disposizioni di Vigilanza, sono state definite le procedure per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ l'identificazione di tutti i rischi verso i quali la Banca è o potrebbe essere esposta, ossia dei rischi che potrebbero pregiudicare l'operatività, il perseguimento delle strategie definite ed il conseguimento degli obiettivi aziendali. Nello svolgimento delle attività citate la Banca tiene conto del contesto normativo di riferimento, dell'operatività in termini di prodotti e mercati di riferimento e, per individuare gli eventuali rischi prospettici, degli obiettivi strategici definiti dal Consiglio di Amministrazione, nonché degli obiettivi di rischio definiti nel <i>Risk Appetite Framework</i> e nel Piano di Risanamento; ✓ la misurazione/valutazione dei rischi in ottica attuale, prospettica ed in ipotesi di <i>stress</i>. In tale contesto, le predette metodologie di misurazione sono state adeguate alle nuove disposizioni di Vigilanza, nonché si è proceduto ad un irrobustimento delle metodologie per la realizzazione delle prove di <i>stress</i> sui rischi maggiormente rilevanti; ✓ l'auto-valutazione dell'adeguatezza del capitale, tenendo conto dei risultati distintamente ottenuti con riferimento alla misurazione dei rischi e del capitale in ottica attuale, prospettica e in ipotesi di <i>stress</i> su valori attuali e prospettici. Per gli opportuni approfondimenti relativi alle fasi del processo di autovalutazione dell'adeguatezza del capitale si rinvia all'informativa qualitativa del "Capitolo 3 - Requisiti di fondi propri e importi delle esposizioni ponderati per il rischio"; ✓ l'autovalutazione dell'adeguatezza del processo di gestione del rischio di liquidità e di <i>funding</i>, tenendo conto dei risultati ottenuti con riferimento alla misurazione del rischio di liquidità in ottica attuale, prospettica e in ipotesi di <i>stress</i>. |
| b) | <p>Informazioni sulla struttura di governance del rischio per ciascun tipo di rischio</p> <p>Mappa dei rischi</p> <p>La Banca ha definito la mappa dei rischi rilevanti, che costituisce la cornice entro cui si sviluppano tutte le attività di misurazione/valutazione, monitoraggio e mitigazione dei rischi. A tal fine ha provveduto all'individuazione di tutti i rischi relativamente ai quali è o potrebbe essere esposta, ossia dei rischi che potrebbero pregiudicare la sua operatività, il perseguimento delle proprie strategie ed il conseguimento degli obiettivi aziendali.</p> <p>Ai fini della conduzione di tali attività, sono stati presi in considerazione tutti i rischi contenuti nell'elenco di cui all'Allegato A al Titolo III, Capitolo 1 della Circolare 285/13 della Banca d'Italia, valutando le necessità di personalizzazione al fine di meglio comprendere e riflettere il <i>business</i> e l'operatività aziendale. L'elenco definitivo dei rischi rilevanti per la Banca è stato formalizzato nel documento aziendale "Mappa dei rischi", che contempla le seguenti fattispecie:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ rischio di credito; ✓ rischio di controparte; ✓ rischio di mercato; ✓ rischio operativo; ✓ rischio di concentrazione; ✓ rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione; ✓ rischio di liquidità; ✓ rischio residuo; ✓ rischio derivante da cartolarizzazione; ✓ rischio di leva finanziaria; ✓ rischio paese; ✓ rischio di trasferimento; ✓ rischio strategico e di business; ✓ rischio di reputazione; ✓ rischio di condotta; ✓ rischio di non conformità; ✓ rischio connesso con l'operatività verso soggetti collegati; |

- ✓ rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo;
- ✓ rischio di capitale;
- ✓ rischio informatico (ICT);
- ✓ rischio sovrano;
- ✓ rischio connesso alla quota di attività vincolate (Asset encumbrance);
- ✓ rischio ESG.

I rischi identificati sono classificati in due tipologie:

- ✓ rischi quantificabili in termini di capitale interno, in relazione ai quali la Banca si avvale di apposite metriche di misurazione dell'assorbimento patrimoniale: rischio di credito e controparte, rischio di mercato, rischio operativo, rischio di concentrazione e rischio di tasso di interesse;
- ✓ rischi non quantificabili in termini di capitale interno, per i quali – non essendosi ancora affermate metodologie robuste e condivise di determinazione del relativo assorbimento patrimoniale – non viene determinato un buffer di capitale e per i quali – in coerenza con le richiamate Disposizioni di Vigilanza - vengono predisposti sistemi di controllo ed attenuazione adeguati: rischio di liquidità, rischio Paese, rischio di trasferimento, rischio residuo, rischio derivante da cartolarizzazione, rischio di leva finanziaria eccessiva, rischio strategico e di business, rischio reputazionale, rischio di condotta, rischio di non conformità, rischio connesso con l'operatività verso soggetti collegati, rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo, rischio di capitale, rischio informatico (ICT), rischio sovrano e rischio connesso alla quota di attività vincolate (Asset encumbrance), rischio ESG.

In generale, i criteri per l'attribuzione del grado di rilevanza si basano sull'analisi congiunta delle seguenti componenti:

- ✓ l'esposizione attuale o prospettica ai rischi, intesa come effetto che la manifestazione degli stessi potrebbe determinare in termini economici, patrimoniali, finanziari, sanzionatori, ecc.;
- ✓ la probabilità di manifestazione dei rischi, tenuto conto sia di fattori interni che di fattori esterni riconducibili all'evoluzione del contesto in cui opera la Banca;
- ✓ le tecniche di attenuazione del rischio adottate, ossia gli strumenti, le garanzie, le procedure volte a contenere gli effetti negativi derivanti dalla manifestazione dei rischi.

Sistema dei controlli interni

Il complesso dei rischi aziendali è presidiato nell'ambito di un modello organizzativo impostato sulla piena separazione delle Funzioni di controllo da quelle produttive, che integra metodologie e presidi di controllo a diversi livelli, tutti convergenti con gli obiettivi di assicurare efficienza ed efficacia dei processi operativi, salvaguardare l'integrità del patrimonio aziendale, tutelare dalle perdite, garantire l'affidabilità e l'integrità delle informazioni, verificare il corretto svolgimento dell'attività nel rispetto della normativa interna ed esterna.

In linea con le disposizioni in materia di *Corporate Governance*, il modello adottato delinea le principali responsabilità in capo agli Organi Aziendali al fine di garantire la complessiva efficacia ed efficienza del sistema dei controlli interni.

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile del sistema di controllo e gestione dei rischi e, nell'ambito della relativa *governance*, della definizione, approvazione e revisione degli orientamenti strategici e delle linee guida di gestione dei rischi, nonché degli indirizzi per la loro applicazione e supervisione. Anche sulla base dei riferimenti allo scopo prodotti dalla Direzione Generale, verifica nel continuo l'efficienza e l'efficacia complessiva del sistema di gestione e controllo dei rischi, provvedendo al suo adeguamento tempestivo in relazione alle carenze o anomalie riscontrate, ai cambiamenti del contesto di riferimento esterno o interno o derivanti dall'introduzione di nuovi prodotti, attività o processi rilevanti.

In tale ambito:

- ✓ approva
 - i processi di gestione dei rischi, individuando compiti e responsabilità delle strutture coinvolte per dare attuazione al modello organizzativo prescelto;
 - le modalità di identificazione e valutazione dei rischi e definisce le responsabilità delle strutture e delle funzioni aziendali coinvolte;
 - le modalità attraverso le quali le diverse tipologie di rischi sono identificati, analizzati e misurati/valutati e di calcolo del requisito patrimoniale, provvedendo al riesame periodico delle stesse al fine di assicurarne l'efficacia nel tempo;
 - le procedure per la definizione e il controllo della propensione al rischio e il documento in cui la stessa è formalizzata, i limiti operativi e gli indicatori di rischio;
 - i piani di intervento formulati nel caso di violazione della *Risk Tolerance*;
- ✓ assicura che l'attuazione del RAF sia coerente con gli obiettivi di rischio e la soglia di tolleranza approvati;
- ✓ valuta periodicamente, sulla base delle informazioni fornite dalle competenti Funzioni aziendali, l'adeguatezza e l'efficacia del RAF e la compatibilità tra il rischio effettivo e gli obiettivi di rischio;
- ✓ assicura che il piano strategico, il RAF, l'ICAAP e l'ILAAP, i budget e il sistema dei controlli interni siano coerenti, avuta anche presente l'evoluzione delle condizioni interne ed esterne in cui opera la Banca;
- ✓ assicura che i compiti e le responsabilità siano definiti in modo chiaro ed appropriato, con particolare riguardo ai meccanismi di delega;
- ✓ assicura che venga definito un sistema di flussi informativi in materia di gestione e controllo dei rischi, volto a consentire la piena conoscenza e governabilità degli stessi, accurato, completo e tempestivo;
- ✓ assicura l'affidabilità, la completezza e l'efficacia funzionale dei sistemi informativi, che costituiscono un elemento fondamentale per assicurare una corretta e puntuale gestione dei rischi. Nel caso emergano carenze o anomalie, promuove con tempestività idonee misure correttive;
- ✓ approva infine un piano di risanamento (conformemente alle direttive BRRD) che si pone l'obiettivo di rappresentare gli indirizzi strategici, organizzativi ed operativi selezionati per reagire ad una potenziale situazione di crisi.

Il Comitato Esecutivo delegato dal Consiglio di Amministrazione è responsabile dell'attuazione degli orientamenti strategici e delle linee guida definiti dal Consiglio stesso, cui riportano direttamente in proposito. In tale ambito, predispongono le misure necessarie ad assicurare l'istituzione, il mantenimento ed il corretto funzionamento di un efficace sistema di gestione e controllo dei rischi.

Il Comitato Controlli è l'organo collegiale con funzioni di collegamento tra il sistema dei controlli interni e il Consiglio di Amministrazione, pertanto previa verifica dei report di Audit e di Compliance predispone interventi di mitigazione dei rischi.

La Direzione Generale rappresenta il vertice della struttura interna e come tale partecipa alla funzione di gestione, nell'ambito della quale opera, in un sistema a "geometria variabile" con il Consiglio di Amministrazione e con il Comitato Esecutivo.

Dà esecuzione alle delibere degli organi sociali, persegue gli obiettivi gestionali e sovrintende allo svolgimento delle operazioni e al funzionamento dei servizi secondo le indicazioni del C.d.A., assicurando la conduzione unitaria della Società e l'efficacia del Sistema dei Controlli Interni. In tale ambito, predispone le misure necessarie ad assicurare l'istituzione, il mantenimento ed il corretto funzionamento di un efficace sistema di gestione e controllo dei rischi.

In tale ambito, in particolare:

- ✓ supporta il C.d.A. nella definizione delle linee di indirizzo strategico e delle connesse politiche di rischio;
- ✓ definisce la proposta inerente ai flussi informativi interni, individuandone finalità, periodicità e funzioni responsabili, volti ad assicurare agli organi aziendali e alle funzioni aziendali di controllo la piena conoscenza e governabilità dei fattori di rischio e la verifica del rispetto del RAF;
- ✓ cura la predisposizione dei piani di intervento da sottoporre all'approvazione del Consiglio nel caso di violazione della Risk Tolerance;
- ✓ cura la proposta di definizione dei processi di gestione, controllo e mitigazione dei rischi, individuando compiti e responsabilità delle strutture coinvolte per dare attuazione al modello organizzativo prescelto, assicurando il rispetto dei necessari requisiti di segregazione funzionale e la conduzione delle attività rilevanti in materia di gestione dei rischi da parte di personale qualificato, con adeguato grado di autonomia di giudizio e in possesso di esperienze e conoscenze proporzionate ai compiti da svolgere;
- ✓ coordina le attività delle unità organizzative coinvolte nella gestione, misurazione/valutazione e controllo dei singoli rischi verificando che le stesse applichino le metodologie e strumenti definiti per l'analisi, la misurazione/valutazione ed il controllo/mitigazione dei rischi individuati.

L'Organo con funzione di controllo, rappresentato dal Collegio Sindacale, ha la responsabilità di vigilare, oltre che sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni, accertando l'efficacia delle strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle stesse, promuovendo gli interventi ritenuti necessari per rimuovere le carenze rilevate e correggere le irregolarità emerse, verificando e approfondendo cause e rimedi delle irregolarità gestionali, delle anomalie andamentali, delle lacune eventuali degli assetti organizzativi e contabili.

Nel rispetto delle vigenti disposizioni di Vigilanza in materia di sistema dei controlli interni, la Banca ha posto in essere un sistema di controllo e gestione dei rischi nel quale è assicurata la separazione delle funzioni di controllo da quelle produttive, articolato sulla base dei seguenti livelli di controllo:

I livello:

- ✓ controlli di linea, effettuati dalle stesse strutture operative che hanno posto in essere le operazioni o incorporati nelle procedure e diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni.

II livello:

- ✓ controlli sui rischi e sulla conformità, effettuati da specifiche funzioni di controllo con l'obiettivo di assicurare, tra l'altro:
 - la corretta attuazione del processo di gestione dei rischi;
 - il rispetto dei limiti operativi assegnati alle varie funzioni;
 - la conformità dell'operatività aziendale alle norme, incluse quelle di autoregolamentazione.

III livello:

- ✓ attività di revisione interna (*Internal Auditing*), volta ad individuare violazioni delle procedure e della regolamentazione nonché a valutare periodicamente la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità (in termini di efficienza ed efficacia) e l'affidabilità del Sistema dei Controlli Interni e del sistema informativo (ICT audit), con cadenza prefissata in relazione alla natura ed all'intensità dei rischi.

In applicazione di tale modello, la Banca ha attivato i controlli di primo livello demandando alle strutture preposte ai singoli processi aziendali la responsabilità di attivarsi affinché le attività operative di competenza vengano espletate con efficacia ed efficienza, nel rispetto dei limiti operativi loro assegnati, coerentemente con gli obiettivi di rischio e con le procedure in cui si articola il processo di gestione dei rischi, nonché in maniera conforme al vigente sistema di deleghe. I controlli di linea sono disciplinati nell'ambito delle disposizioni interne (politiche, regolamenti, procedure, manuali operativi, circolari, altre disposizioni, ecc.) dove sono declinati in termini di responsabilità, obiettivi, modalità operative, tempistiche di realizzazione e modalità di tracciamento.

Le strutture responsabili delle attività operative e dei relativi controlli di primo livello, sono tenute a rilevare e segnalare tempestivamente alle funzioni aziendali competenti i rischi insiti nei processi operativi di competenza e i fenomeni critici da tenere sotto osservazione nonché a suggerire i presidi di controllo atti a garantire la compatibilità delle attività poste in essere con l'obiettivo aziendale di un efficace presidio dei rischi. Esse svolgono pertanto un ruolo attivo nella definizione dell'impianto dei controlli di primo livello. La Banca agevola tale processo attraverso la diffusione, a tutti i livelli, della cultura

del rischio anche mediante l'attuazione di programmi di formazione per sensibilizzare i dipendenti in merito ai presidi di controllo relativi ai propri compiti e responsabilità.

La Funzione di Risk Management si inserisce, come detto, nel quadro complessivo del Sistema dei Controlli Interni nel contesto delle funzioni di controllo sui rischi e sulla conformità, in posizione indipendente dalla Funzione di revisione interna.

La Banca assicura alla Funzione i requisiti previsti dalla normativa di Vigilanza per le funzioni aziendali di controllo e disciplinati internamente dalle Politiche in materia di Sistema dei Controlli Interni.

La Funzione di Risk Management:

- ✓ ha accesso senza restrizioni ai dati aziendali ed a quelli esterni necessari per lo svolgimento dei compiti assegnati;
- ✓ può disporre di risorse economiche per avvalersi di consulenze necessarie allo svolgimento dei propri compiti.

Il Responsabile della Funzione è nominato - previa verifica dei requisiti previsti dalla Vigilanza - e revocato (motivandone le ragioni) dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale. La comunicazione della nomina del Responsabile della Funzione è portata a conoscenza, oltre che del soggetto nominato, di tutto il personale della Banca, con apposita comunicazione. L'eventuale revoca del mandato o la rinuncia dell'incaricato deve essere tempestivamente comunicata alla Banca d'Italia, circostanziandone le motivazioni.

Il Responsabile della Funzione possiede i requisiti che la normativa di Vigilanza richiede per i Responsabili delle funzioni aziendali di controllo, disciplinati internamente nelle Politiche in materia di Sistema dei Controlli Interni. In particolare:

- esso possiede requisiti di professionalità adeguati e consoni al ruolo ricoperto;
- è collocato alle dirette dipendenze del Consiglio di Amministrazione;
- non ha responsabilità diretta di aree operative sottoposte a controllo, né è gerarchicamente subordinato ai responsabili di tali aree;
- fermo il raccordo con la Direzione Generale, ha accesso diretto al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale. Tale accesso si palesa attraverso l'invio di tutti i flussi informativi prodotti e la partecipazione alle adunanze di tali Organi nelle circostanze in cui l'argomento trattato sia di specifica competenza ovvero si manifesti un parere discordante con la Direzione Generale su tematiche critiche per il perseguimento degli obiettivi definiti e la stabilità della Banca.

Il personale della Funzione non è coinvolto in attività che tali funzioni sono chiamate a controllare. Esso inoltre è vincolato alla massima riservatezza circa i dati, le notizie e la documentazione di cui venga in possesso nello svolgimento della propria attività; tali informazioni devono essere utilizzate esclusivamente per lo svolgimento delle responsabilità assegnate e non possono essere divulgate senza autorizzazione, a meno che lo impongano motivazioni di ordine legale o deontologico.

La Funzione di Risk Management ha la finalità principale di collaborare alla definizione e all'attuazione del RAF e delle relative politiche di governo dei rischi, attraverso un adeguato processo di gestione dei rischi. In tale ambito, le principali responsabilità attribuite alla Funzione sono:

- il coinvolgimento nella definizione del RAF, delle politiche di governo dei rischi e delle varie fasi che costituiscono il processo di gestione dei rischi nonché nella definizione del sistema dei limiti operativi;
 - coinvolgimento nella predisposizione del piano di risanamento e valutazione in merito all'efficacia delle opzioni di risanamento prospettate e all'adeguatezza degli indicatori in relazione al modello dei rischi Banca;
 - la proposta di parametri quantitativi e qualitativi necessari per la definizione del RAF, che fanno riferimento anche a scenari di stress e, in caso di modifiche del contesto operativo interno ed esterno della Banca, l'adeguamento di tali parametri;
 - la verifica di adeguatezza del RAF, del processo di gestione dei rischi e del sistema dei limiti operativi;
 - lo svolgimento del processo di auto-valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) e del rischio di liquidità (ILAAP);
 - il supporto agli Organi Aziendali nella valutazione del rischio strategico, monitorandone le variabili significative;
 - il presidio della coerenza dei sistemi di misurazione e controllo dei rischi con i processi e le metodologie di valutazione delle attività aziendali, coordinandosi con le strutture aziendali interessate;
 - la verifica dell'adeguatezza ed efficacia delle misure prese per rimediare alle carenze riscontrate nel processo di gestione dei rischi;
 - il monitoraggio del rischio effettivo assunto dalla Banca e della sua coerenza con gli obiettivi di rischio, nonché la verifica del rispetto dei limiti operativi assegnati alle strutture operative in relazione all'assunzione delle varie tipologie di rischio;
 - il coinvolgimento nella valutazione rischi sottesi ai nuovi prodotti e servizi e inerenti all'ingresso in nuovi segmenti operativi e di mercato;
 - la formulazione di parere preventivi sulla coerenza con il RAF delle Operazioni di Maggiore Rilievo, acquisendo, in funzione della natura dell'operazione, il parere di altre funzioni coinvolte nel processo di gestione dei rischi;
- ✓ la verifica del corretto svolgimento del monitoraggio andamentale sulle singole esposizioni creditizie.

La Funzione di Conformità alle norme presiede, secondo un approccio *risk based*, alla gestione del rischio di non conformità con riguardo a tutta l'attività aziendale, verificando che le procedure interne siano adeguate a prevenire tale rischio. Il presidio del rischio di non conformità è assicurato mediante un coinvolgimento proporzionato al rilievo che le singole norme hanno per l'attività svolta e alle conseguenze della loro violazione. In particolare, nell'ambito del processo di gestione del rischio di non conformità sono stati individuati specifici presidi specialistici con il compito di presidiare il rischio di non conformità con riferimento alle normative non rientranti nel perimetro di diretta competenza della Funzione di conformità

| | |
|---|---|
| | <p>alle norme. Tali presidi si configurano come strutture organizzative interne alla Banca dotate di competenze “esclusive” per l’espletamento dei compiti previsti da normative che richiedono un’elevata specializzazione con riferimento alle attività disciplinate. Ciascun presidio specialistico assicura la gestione del rischio di non conformità limitatamente agli ambiti normativi di propria competenza.</p> <p>La <u>Funzione Antiriciclaggio</u> verifica nel continuo che le procedure aziendali siano coerenti con l’obiettivo di prevenire e contrastare la violazione della normativa esterna ed interna in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. In tale ambito, il responsabile aziendale individuato ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. 231/2007 valuta le segnalazioni di operazioni sospette pervenute e trasmette all’unità di informazione finanziaria (U.I.F.) le segnalazioni ritenute fondate. Comunica, con le modalità organizzative ritenute più appropriate, l’esito della propria valutazione al responsabile della unità organizzativa da cui ha avuto origine la segnalazione. Inoltre, stante la rilevanza che tale informazione può rivestire in sede di apertura di nuovi rapporti contrattuali, ovvero di valutazione dell’operatività della clientela già in essere, il responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette può consentire che i nominativi dei clienti oggetto di segnalazione di operazione sospetta siano consultabili - anche attraverso l’utilizzo di idonee basi informative - dai responsabili delle diverse strutture operative aziendali.</p> <p>La <u>Funzione di Revisione Interna</u> è volta, da un lato, a controllare, anche con verifiche in loco, il regolare andamento dell’operatività e l’evoluzione dei rischi, dall’altro, a valutare la completezza, l’adeguatezza, la funzionalità e l’affidabilità della struttura organizzativa e delle altre componenti dello SCI, portando all’attenzione degli Organi aziendali i possibili miglioramenti, con particolare riferimento al RAF, al processo di gestione dei rischi nonché agli strumenti di misurazione e controllo degli stessi.</p> <p>Il ricorso all’esternalizzazione di funzioni aziendali, anche importanti e di controllo, rappresenta un elemento strutturale e imprescindibile del modello organizzativo della Banca in considerazione non solo delle dimensioni aziendali e della limitata complessità operativa che la caratterizza. La Banca ha quindi esternalizzato parti di funzioni di controllo e del proprio sistema informativo e altre funzioni aziendali importanti, quali servizi di <i>back office</i> e valutazione degli strumenti finanziari.</p> <p>Dopo parecchie ricerche di mercato si è individuato in Pricewaterhousecoopers Business Services Srl il fornitore del servizio di Internal audit, in grado di garantire una conoscenza degli approcci metodologici, organizzativi ed informatici di Cassa Centrale Banca spa (che controlla Allitude <i>outsourcer</i> del sistema informativo).</p> <p>Qualora esternalizzate, la Banca ha mantenuto internamente la competenza richiesta per controllare efficacemente le funzioni operative importanti (FOI) e per gestire i rischi connessi con l’esternalizzazione, inclusi quelli derivanti da potenziali conflitti di interessi del fornitore di servizi. In tale ambito, è stato individuato all’interno dell’organizzazione, un referente interno (referente interno per le attività esternalizzate) dotato di adeguati requisiti di professionalità, la cui principale responsabilità riguarda il controllo del livello dei servizi prestati dagli <i>outsourcer</i>.</p> <p>La <u>Funzione ICT</u> (Information and Communication Technology) esercita il ruolo di controllo sulle componenti del sistema informativo esternalizzate, verificando l’adeguatezza dei livelli di servizio erogati dal fornitore e valutandone gli eventuali risvolti sul livello di soddisfazione dei clienti della Banca, nonché l’efficienza operativa e la disponibilità delle infrastrutture IT, in coerenza con il <i>framework</i> di rischio IT definito.</p> <p>La <u>Funzione di Sicurezza Informatica</u> è deputata allo svolgimento dei compiti in materia di sicurezza delle risorse ICT della Banca, con il supporto del Centro Servizi di riferimento e degli eventuali fornitori terzi attivi in tale ambito. Principale finalità della Funzione è quella di assicurare che il livello di sicurezza offerto sulle risorse ICT sia allineato agli obiettivi di sicurezza che la Banca si è posta.</p> <p>Fermi i ruoli e responsabilità richiamati nell’illustrare i principali presidi del sistema dei controlli interni aziendale, nell’ambito del processo di gestione dei rischi sono assegnate alle diverse Unità/Aree di Business le seguenti principali responsabilità di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ operare nel rispetto dei limiti operativi assegnati, formulando ove necessario opportune proposte di intervento nel caso di violazione dei predetti limiti ovvero di criticità rilevate nel processo di gestione dei rischi; ✓ supportare l’esecuzione delle misurazioni/valutazioni dei rischi e supportare la Funzione di Risk Management nell’esecuzione degli <i>stress test</i>. <p>La Banca ha adottato il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/01 (di seguito, per brevità, anche il “Decreto”) attraverso la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo per la consapevole gestione del rischio di commissione dei reati. Il Modello adottato si integra nel Sistema dei Controlli Interni in essere ed oltre a consentire di beneficiare dell’esimente prevista dal Decreto, è volto a migliorare la corporate governance della Banca, limitando il rischio di commissione dei reati e i relativi risvolti reputazionali ed economici.</p> <p>Più nello specifico, con riferimento a ciascuno dei rischi rilevanti individuati vengono di seguito riportati la definizione adottata dalla Banca e le principali informazioni relative alla governance del rischio, agli strumenti e metodologie a presidio della misurazione/valutazione e gestione del rischio ed alle strutture responsabili della gestione.</p> |
| c | <p><u>Dichiarazione approvata dall’organo di amministrazione in merito all’adeguatezza delle misure di gestione dei rischi</u></p> <p>Si rimanda al capitolo 5 “Dichiarazioni ai sensi dell’art. 435 CRR, comma 1, lettere e) ed f)”.</p> |
| d | <p><u>Informazioni sull’ambito di applicazione e sulla natura dei sistemi di segnalazione e/o di misurazione del rischio</u></p> |

| | |
|---|---|
| | <p>Per le informazioni sulla natura dei sistemi di segnalazione e di misurazione dei principali rischi si rimanda ai singoli rischi presenti in questo documento (rischio di credito, di controparte, di mercato, operativo, di liquidità etc).</p> <p>Per la descrizione del flusso di informazioni sui rischi indirizzati all'organo di amministrazione e all'alta dirigenza si rimanda alla tabella EU OVB.</p> |
| e | <p><u>Informazioni sulle principali caratteristiche dei sistemi di segnalazione e misurazione del rischio</u></p> <p>Per le informazioni sulle principali caratteristiche dei sistemi di segnalazione e di misurazione dei principali rischi si rimanda ai singoli rischi presenti in questo documento (rischio di credito, di controparte, di mercato, operativo, di liquidità etc).</p> |
| f | <p><u>Strategie e processi per la gestione dei rischi per ciascuna categoria di rischio</u></p> <p><u>RISCHIO DI CREDITO</u></p> <p>Il rischio di credito è un rischio tipico dell'attività di intermediazione creditizia: esso risiede nella possibilità di subire perdite sulle posizioni di credito, in e fuori bilancio, derivante dall'inadempienza o dal peggioramento della qualità creditizia della controparte. In altre parole, il rischio di credito si traduce prevalentemente nel rischio che una controparte non adempia compiutamente alle proprie obbligazioni, non restituendo - in tutto o in parte - l'oggetto del contratto.</p> <p>I principali ambiti di intervento volti a rafforzare il presidio del rischio ai requisiti normativi attengono al grado di formalizzazione delle politiche di valutazione dei crediti deteriorati, nonché allo sviluppo e piena efficacia dei controlli di secondo livello sulle singole esposizioni, avuto particolare riguardo a quelle deteriorate.</p> <p>Nella sua attuale configurazione il processo organizzativo di gestione e controllo del rischio di credito è ispirato al principio di separazione tra le attività proprie della fase istruttoria e quelle operative (fatte salve le autonomie attribuite alle filiali, per importi comunque contenuti), nonché tra le attività di gestione e le attività di controllo. Tale segregazione è attuata, prevalentemente, attraverso la costituzione di strutture organizzative separate o attraverso separazione informatica di specifiche funzionalità/facoltà.</p> <p>L'intero processo di gestione e controllo del credito - articolato nelle fasi di pianificazione, concessione e revisione, monitoraggio, gestione del contenzioso - è disciplinato nella regolamentazione interna della Banca, la quale, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ definisce i criteri per la valutazione del merito creditizio; ✓ definisce le metodologie per il rinnovo degli affidamenti; ✓ definisce le metodologie di controllo andamentale e di misurazione del rischio di credito, nonché le tipologie di interventi da adottare in caso di rilevazione di anomalie; ✓ individua le deleghe ed i poteri di firma in materia di erogazione del credito. <p>La Banca ha aggiornato la normativa di processo alla luce dell'evoluzione del quadro normativo ed operativo di riferimento, realizzando i nuovi schemi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>Regolamento del processo del credito</i>, che delinea i principi di riferimento e le disposizioni di carattere generale, nonché i ruoli e le responsabilità delle unità e delle funzioni organizzative interessate; ✓ <i>Disposizioni attuative del processo del credito</i>, che definiscono le modalità operative e le relative tempistiche che le funzioni organizzative devono seguire per garantire l'adeguato svolgimento delle attività di processo; ✓ <i>Policy di Impairment: classificazione e valutazione delle attività finanziarie</i> <p>Con riferimento all'acquisizione ed alla gestione delle principali forme di garanzia utilizzate a protezione delle esposizioni creditizie, il Consiglio di Amministrazione ha definito specifiche politiche, al fine di assicurare il soddisfacimento dei requisiti - giuridici, economici e organizzativi - previsti dalla normativa per il loro riconoscimento a fini prudenziali al momento della costituzione della protezione e per tutta la durata della stessa.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione annualmente formalizza la "<i>Delibera quadro di politica creditizia</i>", strumento di indirizzo particolarmente rilevante, stante la forte connotazione di indirizzo delle iniziative strategiche di sviluppo e di governo della crescita e del rischio di credito. Una chiara definizione, sia in termini quantitativi che qualitativi, della credit policy costituisce fattore determinante ai fini di pianificare e monitorare la crescita in modo consapevole e coordinato con le politiche di <i>capital e risk management</i>.</p> <p>Le disposizioni interne che disciplinano il processo del credito definiscono le attività di controllo, gestione ed attenuazione del rischio medesimo, sviluppando un sistema strutturato che coinvolge diverse funzioni organizzative, le cui attività si declinano nei livelli di articolazione del complessivo sistema di controllo e gestione dei rischi già precedentemente descritti.</p> <p>Il processo organizzativo di gestione del rischio di credito è ispirato al principio di separazione tra le attività proprie del processo istruttorio e quelle di sviluppo e gestione dei crediti. Tale principio è stato attuato attraverso la costituzione di strutture organizzative separate.</p> <p>I presidi del processo creditizio sono in carico principalmente all'Area Crediti. La ripartizione dei compiti e delle responsabilità all'interno di tale Area è, quanto più possibile, volta a realizzare la segregazione di attività in conflitto di interesse. In particolare, in via indipendente dalle risorse titolari di deleghe in materia di erogazione del credito, l'Ufficio Gestione Crediti non Performing, con il supporto della funzione Legale Contenzioso Crediti, è delegato al monitoraggio sistematico delle posizioni ed alla rilevazione delle posizioni "problematiche", nonché al coordinamento ed alla verifica del monitoraggio delle posizioni svolto dai preposti di filiale.</p> |

L'attività di monitoraggio viene svolta da una pluralità di soggetti con compiti e responsabilità diverse. In particolare spetta ai Responsabili di filiale, nell'ambito della gestione continuativa della relazione con la clientela, la raccolta e l'aggiornamento delle principali informazioni necessarie all'attività di monitoraggio, nonché la segnalazione delle anomalie all' Ufficio Monitoraggio del Credito, in staff alla Direzione. A tale funzione compete la valutazione delle posizioni anomale (individuate in autonomia o su segnalazione dei Responsabili di filiale), la classificazione delle posizioni di rischio, l'individuazione di specifici interventi e la valutazione degli esiti.

Indipendentemente dalle attività a carico delle citate unità organizzative, spetta a tutte le funzioni interne il compito di segnalare tempestivamente eventuali anomalie rilevate, riguardanti l'attività creditizia della Banca. Oltre alle funzioni precedentemente citate rientrano nell'ambito del monitoraggio del credito le attività svolte dalla funzione Risk Management.

La Funzione conduce controlli finalizzati ad accertare, su base periodica, che il monitoraggio sulle esposizioni creditizie, la classificazione delle esposizioni, gli accantonamenti e il processo di recupero, si svolgano nel rispetto delle procedure interne e che le stesse procedure risultino efficaci ed affidabili, con riferimento alla capacità di segnalare tempestivamente l'insorgere di anomalie nonché di assicurare l'adeguatezza delle rettifiche di valore e dei relativi passaggi a perdita. In particolare la Funzione conduce:

- ✓ controlli volti ad accertare che le procedure adottate risultino, oltre che conformi alle pertinenti disposizioni di Vigilanza, idonee per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti, con particolare attenzione ai profili metodologici;
- ✓ controlli sul corretto svolgimento, da parte delle competenti funzioni aziendali, delle attività inerenti al monitoraggio andamentale sulle singole esposizioni, in particolare quelle deteriorate;
- ✓ controlli sulla coerenza delle classificazioni, della congruità degli accantonamenti e dell'adeguatezza del processo di recupero, tenuto conto di quanto previsto nelle disposizioni interne, delle disposizioni regolamentari di vigilanza, nonché dell'evoluzione del quadro di riferimento. In tale ambito la Funzione verifica anche gli *haircut* applicati ai valori delle garanzie, i tempi di recupero stimati e i tassi di attualizzazione utilizzati, la presenza delle informazioni necessarie per la valutazione dei crediti, la tracciabilità del processo di recupero.

La Funzione di Risk Management, sottopone a monitoraggio e verifica il rispetto degli obiettivi di rischio, dei limiti operativi e degli indicatori di rischio definiti dal Consiglio di Amministrazione. Verifica, inoltre, l'adeguatezza del RAF, avvalendosi anche degli esiti dell'attività di monitoraggio sugli obiettivi di rischio, sui limiti, sugli indicatori e sulle metriche di rilevazione/misurazione utilizzate.

La Funzione fornisce, inoltre, pareri preventivi sulla coerenza con il RAF delle operazioni di maggiore rilievo (c.d. OMR) eventualmente acquisendo, in funzione della natura dell'operazione, il parere di altre funzioni. A tali fini, individua tutti i rischi ai quali la Banca potrebbe esporsi nell'intraprendere l'operazione; quantifica/valuta, sulla base dei dati acquisiti dalle competenti funzioni aziendali gli impatti dell'operazione sugli obiettivi di rischio, sulle soglie di tolleranza e sui limiti operativi; valuta, sulla base dei suddetti impatti, la sostenibilità e la coerenza delle operazioni con la propensione al rischio definita dal Consiglio di Amministrazione; individua gli interventi da adottare per l'adeguamento del complessivo sistema di governo e gestione dei rischi, ivi compresa la necessità di aggiornare la propensione al rischio e/o il sistema dei limiti operativi.

L'esposizione al rischio di credito è misurata e monitorata anche in termini di assorbimento patrimoniale. A tal fine, la Banca utilizza la metodologia standardizzata, la quale prevede la suddivisione delle esposizioni in "portafogli" e l'applicazione a ciascuno di essi di trattamenti prudenziali differenziati, eventualmente anche in funzione di valutazione del merito creditizio (*rating* esterni) rilasciate da agenzie esterne di valutazione del merito di credito ovvero da agenzie di credito alle esportazioni riconosciute dalla Banca d'Italia (rispettivamente ECAI e ECA).

La normativa prudenziale precisa che sono soggette al rischio di credito tutte le esposizioni (compresi gli strumenti finanziari) ricomprese nel portafoglio bancario (oltre che quelle fuori bilancio), con l'esclusione quindi soltanto delle posizioni allocate nel portafoglio di negoziazione (esposte invece al rischio di mercato).

A far data dalle segnalazioni di Vigilanza riferite al 30 settembre 2015, su delibera del CdA del 20 novembre 2015, Banca CRS ha adottato che il requisito patrimoniale a fronte del rischio di mercato venga incluso nel rischio di credito come previsto inizialmente nell'art. 94 del Regolamento UE 575/2013 e ora recepito nell'art. 94 CRR II (Regolamento (UE) 2019/876) - Deroga per piccole operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione "... in deroga all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), gli enti possono calcolare il requisito di fondi propri per le attività ricomprese nel loro portafoglio di negoziazione conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, a condizione che l'entità delle operazioni in bilancio e fuori bilancio attinenti al portafoglio di negoziazione sia pari o inferiore ad entrambe le soglie seguenti, sulla base di una valutazione effettuata su base mensile utilizzando i dati con riferimento all'ultimo giorno del mese:

- a) il 5 % delle attività totali dell'ente;
- b) 50 milioni di EUR."

RISCHIO DI CONTROPARTE

Il rischio di controparte configura una particolare fattispecie del rischio di credito e rappresenta il rischio che la controparte di una transazione, avente ad oggetto determinati strumenti finanziari specificamente individuati dalla normativa, risulti inadempiente prima del regolamento della transazione stessa.

La normativa precisa che le operazioni che possono determinare il rischio di controparte, che rappresenta una particolare fattispecie del rischio di credito, sono le seguenti:

- strumenti finanziari derivati e creditizi negoziati fuori borsa (OTC – *Over The Counter*);
- operazioni pronti contro termine attive e passive su titoli o merci, operazioni di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito e finanziamenti con margini (operazioni SFT – *Securities Financing Transactions*);
- operazioni con regolamento a lungo termine (operazioni LST – *Long Settlement Transactions*).

La gestione e il controllo del rischio di controparte si collocano nel più ampio sistema di gestione e controllo dei rischi della Banca, articolato e formalizzato nella specifica normativa interna. Le politiche inerenti la gestione del rischio si basano sui seguenti principali elementi:

- ✓ declinazione della propensione al rischio in termini di limiti operativi per la negoziazione degli strumenti finanziari;
- ✓ restrizione sugli strumenti finanziari negoziabili, in termini sia di strumenti non ammissibili sia di limiti all'ammissibilità per singola operazione o complessivi per tipologia di strumento/forma tecnica;
- ✓ definizione nelle deleghe di specifici limiti operativi.

La Banca, per il calcolo del requisito patrimoniale da detenere a fronte del rischio di controparte, ha adottato il metodo del valore corrente per le esposizioni in strumenti derivati finanziari e creditizi negoziati fuori borsa (OTC) e le operazioni con regolamento a lungo termine (LST). Con riferimento, invece, alle operazioni pronti contro termine attive e passive su titoli o merci e alle operazioni di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito e finanziamenti con margini (operazioni SFT), in assenza di operazioni della specie classificate nel portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza, la Banca ha adottato il metodo OEM (*Original Exposure Method*).

La Banca stima il requisito aggiuntivo inerente l'aggiustamento della valutazione del credito (*Credit Valuation Adjustment – CVA*) applicabile all'operatività in derivati OTC, sulla base della metodologia standardizzata di cui all'articolo 384 del CRR.

L'assorbimento patrimoniale viene calcolato a partire dalla stima dell'equivalente creditizio determinato ai fini del rischio di controparte, tenendo conto della durata residua dei contratti derivati e del merito di credito della controparte.

Con riferimento alle categorie di transazioni rappresentate dagli strumenti derivati finanziari e dalle operazioni con regolamento a lungo termine, classificate nel portafoglio bancario e di negoziazione a fini di vigilanza, sono state distinte le transazioni rientranti in contratti bilaterali di novazione dei contratti derivati, in base ai quali le reciproche posizioni creditorie e debitorie generate da tali contratti sono automaticamente compensate in modo da stabilire un unico saldo netto, con effetti "novativi", rispetto alle altre transazioni rientranti negli altri accordi bilaterali di compensazione e alle transazioni non rientranti in accordi di compensazione, ivi incluse le transazioni rientranti in accordi di compensazione che non soddisfano i requisiti previsti dalle disposizioni di Vigilanza.

Con riferimento all'operatività in derivati OTC e alle operazioni con regolamento a lungo termine, quale principale strumento di controllo, è stato introdotto un sistema di limiti di esposizione per singola controparte.

Inoltre, sempre con riferimento alla citata operatività e al fine di mitigare l'esposizione nei confronti di tale rischio, la Banca ha stipulato con Cassa Centrale Banca:

- ✓ accordi di compensazione bilaterale che, pur non dando luogo a novazione, prevedono la formazione di un'unica obbligazione, corrispondente al saldo netto di tutte le operazioni incluse nell'accordo stesso, di modo che, nel caso di inadempimento della controparte per insolvenza, bancarotta, liquidazione o per qualsiasi altra circostanza, la Banca ha il diritto di ricevere o l'obbligo di versare soltanto l'importo netto dei valori positivi e negativi ai prezzi correnti di mercato delle singole operazioni compensate; e
- ✓ accordi di marginazione che prevedono lo scambio di margini (garanzie) tra le controparti del contratto con periodicità giornaliera sulla base della valorizzazione delle posizioni in essere sulla base dei valori di mercato rilevati nel giorno di riferimento (ovvero il giorno lavorativo immediatamente precedente al giorno di valorizzazione).

La Funzione Risk Management, trimestralmente elabora una reportistica relativa agli esiti della fase di misurazione e monitoraggio del rischio di controparte destinata agli Organi aziendali.

RISCHIO DI MERCATO

I rischi di mercato riguardano i rischi generati dall'operatività sui mercati riguardanti gli strumenti finanziari, le valute e le merci. Si declinano in:

- ✓ **Rischio di posizione specifico dei titoli di debito del portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza** che configura il rischio di subire perdite causate dalle avverse variazioni del prezzo di tali strumenti finanziari dovute a fattori connessi con la situazione dei soggetti emittenti;
- ✓ **Rischio di posizione generico sui titoli di debito del portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza** che configura il rischio di subire perdite causate dalle avverse variazioni del prezzo di tali strumenti finanziari dovute a fattori connessi con l'andamento dei tassi di interesse di mercato (fattore di rischio che insiste sul valore corrente di tali strumenti);
- ✓ **Rischio di posizione dei titoli di capitale del portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza**, che comprende due componenti:
 - "rischio generico", ovvero il rischio di subire perdite causate dalle avverse variazioni dei prezzi di mercato della generalità dei titoli di capitale;
 - "rischio specifico", ovvero il rischio di subire perdite causate dalle avverse variazioni del prezzo di un determinato titolo di capitale dovute a fattori connessi con la situazione del soggetto emittente;

- ✓ **Rischio di posizione per le quote O.I.C.R. del portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza** che configura il rischio di subire perdite causate dalle avverse variazioni dei prezzi di mercato;
- ✓ **Rischio di cambio** ossia il rischio di subire perdite per effetto di avverse variazioni dei corsi delle divise estere su tutte le posizioni detenute dalla Banca indipendentemente dal portafoglio di allocazione sull'intero bilancio.

Il **rischio di regolamento** configura il rischio di incorrere in perdite derivanti dal mancato regolamento, da parte della controparte, di transazioni scadute su titoli, valute e merci, ivi incluse quelle rappresentate da contratti derivati e i contratti derivati senza scambio di capitale, sia del portafoglio bancario sia di quello di negoziazione a fini di vigilanza. Sono escluse le operazioni pronti contro termine e le operazioni di assunzione o concessione di titoli o di merci in prestito.

Il **rischio di concentrazione del portafoglio di negoziazione** è collegato alla possibilità che l'insolvenza di un solo grande prestatore di credito o di diversi prestatori tra loro collegati possa determinare perdite tali da compromettere la stabilità della banca creditrice. Per tale ragione le vigenti disposizioni di vigilanza in materia di "grandi esposizioni" prescrivono un limite quantitativo inderogabile, espresso in percentuale del capitale ammissibile, per le posizioni di rischio nei confronti di singoli "clienti" o "gruppi di clienti connessi". Eventuali debordi rispetto a tale limite sono consentiti nel solo caso in cui si riferiscano a posizione del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza e purché siano soddisfatti specifici requisiti patrimoniali aggiuntivi.

Si evidenzia che - considerata la propria operatività specifica - la Banca non risulta esposta al rischio di posizione in merci.

La Banca utilizza la metodologia standardizzata per la determinazione dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato generati dall'operatività riguardante gli strumenti finanziari, le valute e le merci. Tale metodologia prevede il calcolo del requisito sulla base del c.d. "approccio a blocchi" (*building-block approach*), secondo il quale il requisito complessivo è dato dalla somma dei requisiti di capitale determinati a fronte dei singoli rischi di mercato.

Relativamente al **rischio di cambio** sull'intero bilancio, l'assorbimento patrimoniale è quantificato nella misura dell'8% della "posizione netta aperta in cambi". Le banche la cui "posizione netta aperta in cambi" (comprese le posizioni nette in oro) è contenuta entro il 2% dei Fondi propri sono escluse dalla disciplina inerente il rischio di cambio sull'intero bilancio² e, pertanto, esonerate dal calcolare del relativo requisito patrimoniale.

La Banca non è tenuta al rispetto dei requisiti per il rischio di mercato poiché il "portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza" (definito come somma in valore assoluto delle posizioni lunghe e corte) risulta di norma inferiore al 5 per cento del totale dell'attivo, e in ogni caso non è superiore ai 50 milioni di euro. In considerazione del rispetto delle suddette soglie, le posizioni del "portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza" sono incluse fra le attività di rischio considerate nell'ambito della disciplina sul rischio di credito.

La Banca accompagna all'osservanza delle regole prudenziali specifiche procedure e sistemi di controllo finalizzati ad assicurare una gestione sana e prudente dei rischi di mercato.

Le politiche inerenti il rischio di mercato definite dal **Consiglio di Amministrazione**, si basano sui seguenti principali elementi:

- ✓ definizione degli obiettivi di rischio/rendimento;
- ✓ declinazione della propensione al rischio (definita in termini di limiti operativi nei portafogli della finanza con riferimento ai diversi aspetti gestionali, contabili e di vigilanza). In particolare, con riguardo alle posizioni afferenti il Portafoglio di Negoziazione di Vigilanza sono istituiti e misurati limiti di VaR, limiti per emittente - tipologia di strumento, limiti di esposizione al rischio di concentrazione;
- ✓ restrizione sugli strumenti finanziari negoziabili in termini di strumenti ammessi (oppure ammessi in posizione ma con specifici limiti riferiti all'esposizione) e natura;
- ✓ struttura delle deleghe.

Nell'ambito delle accennate politiche sono anche definiti gli strumenti negoziabili da parte dell'Area Finanza.

Non è ammessa operatività, se non preventivamente autorizzata dal Consiglio di Amministrazione, su tutti quegli strumenti finanziari che si configurano come "nuovo strumento" e che pur essendo stati esaminati dalla Banca secondo i processi organizzativi vigenti, richiedono l'autorizzazione preventiva del Consiglio di Amministrazione perché si possa procedere alla loro negoziazione in quanto esposti a fattori di rischio da valutare sia in termini assoluti sia rispetto allo specifico strumento analizzato.

Al fine di gestire e monitorare le esposizioni ai rischi di mercato assunte nell'ambito del portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza, la Banca ha definito nel proprio Regolamento Finanza e nelle sottostanti disposizioni attuative i principi guida, i ruoli e le responsabilità delle funzioni organizzative coinvolte. Ciò allo scopo di assicurare la regolare e ordinata esecuzione dell'attività sui mercati finanziari, nell'ambito del profilo rischio/rendimento delineato dal Consiglio di Amministrazione ovvero dichiarato dalla clientela e di mantenere un corretto mix di strumenti volto al bilanciamento dei flussi di liquidità.

In tale ambito, il Servizio Finanza ha il compito di valutare le opportunità offerte dal mercato e di gestire il portafoglio di strumenti finanziari in linea con l'orientamento strategico e la politica di gestione del rischio definita dal Consiglio di Amministrazione. A tal fine, individua gli strumenti da negoziare ed effettua l'operazione di acquisto/vendita coerentemente con la strategia che desidera realizzare (investimento o copertura) e nel rispetto dei limiti e delle deleghe assegnate. Rientra inoltre nelle responsabilità del Servizio Finanza, il monitoraggio dell'andamento dei prezzi degli strumenti finanziari e della verifica del rispetto dei limiti operativi e/o degli obiettivi di rischio/rendimento definiti, procedendo, se opportuno, all'adeguamento della struttura e composizione del portafoglio di proprietà. Sono, infine, in capo a tale Servizio i relativi controlli di linea.

La Banca ha istituito sistemi e controlli per la gestione dei portafogli definendo una strategia di negoziazione documentata per posizione o portafoglio e adeguate politiche e procedure per una gestione attiva delle posizioni. Il sistema di limiti e deleghe operative sul portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza e sul portafoglio bancario è conforme alle disposizioni di Vigilanza e coerente con le esigenze derivanti dai principi contabili internazionali.

Per il monitoraggio e controllo dei rischi di mercato sono prodotti con periodicità stabilita flussi informativi verso gli organi aziendali e le unità organizzative coinvolte, attinenti specifici fenomeni da monitorare e le grandezze aggregate relative alla composizione del portafoglio di negoziazione della Banca.

RISCHIO OPERATIVO

Per rischio operativo si intende la possibilità di subire perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure a causa di eventi esogeni. Rientrano in tale tipologia, tra l'altro, le perdite derivanti da frodi, errori umani, inadempienze contrattuali, catastrofi naturali, interruzioni dell'operatività e indisponibilità dei sistemi.

Tra i rischi operativi, secondo gli specifici aspetti, è considerato anche il rischio informatico, ossia il rischio di incorrere in perdite in relazione all'utilizzo di tecnologia dell'informazione e della comunicazione (*Information and Communication Technology – ICT*). In tale sottocategoria di rischio vengono quindi considerati i potenziali danni derivanti da indisponibilità dei sistemi informativi, degrado della qualità del servizio, violazione della riservatezza dei dati, compromissione dell'integrità dei dati, perdita della qualità dei dati.

Nel rischio operativo è compreso inoltre il rischio di esternalizzazione ossia il rischio di incorrere in potenziali malfunzionamenti organizzativi, criticità e/o perdite legati alla scelta di esternalizzare a terzi fornitori lo svolgimento di una o più attività aziendali; sono altresì ricompresi il rischio legale e di non conformità, mentre non sono inclusi quelli strategici e di reputazione.

Per quanto riguarda il rischio legale, la Banca riconduce a detta fattispecie il rischio di perdite derivanti da responsabilità contrattuale o extra-contrattuale ovvero da altre controversie, mentre il rischio di perdite derivanti da violazioni di leggi o regolamenti viene ricondotto ad una fattispecie specifica, definita come rischio di non conformità.

Con riferimento alla misurazione del requisito prudenziale a fronte dei rischi operativi, la Banca ha deliberato l'applicazione del metodo base (*Basic Indicator Approach – BIA*).

Nella gestione e controllo dei rischi operativi sono coinvolte, oltre agli Organi aziendali, differenti unità organizzative, ciascuna delle quali è destinataria dell'attribuzione di specifiche responsabilità coerenti con la titolarità delle attività dei processi nei quali il rischio in argomento si può manifestare. Tra queste, la funzione di Risk Management è responsabile dell'analisi e valutazione dei rischi operativi, garantendo un'efficace e puntuale valutazione dei relativi profili di manifestazione, nel rispetto delle modalità operative di propria competenza.

La revisione interna, nel più ampio ambito delle attività di controllo di competenza, effettua sui rischi operativi specifiche e mirate verifiche. Sempre con riferimento ai presidi organizzativi, assume, infine rilievo la funzione di Conformità, deputata al presidio ed al controllo del rispetto delle norme, che fornisce un supporto nella prevenzione e gestione del rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, di riportare perdite rilevanti conseguenti alla violazione di normativa esterna (leggi o regolamenti) o interna (statuto, codici di condotta, codici di autodisciplina), nonché, per gli ambiti di specifica pertinenza, l'operato della Funzione Antiriciclaggio.

Considerate le caratteristiche peculiari del rischio in esame e le sue modalità di manifestazione, nonché la sostanziale inidoneità della metodologia regolamentare di calcolo dell'assorbimento patrimoniale (metodo B.I.A.) ad identificare le aree di operatività maggiormente esposte ai rischi operativi, la Banca ha ritenuto opportuno sviluppare un approccio gestionale maggiormente approfondito, finalizzato ad acquisire una conoscenza ed una miglior consapevolezza dell'effettivo livello di esposizione al rischio.

Viene condotta un'attività di censimento, raccolta e conservazione degli eventi di perdita più significativi riscontrati nell'operatività aziendale. A tal fine è stato strutturato un apposito *data base* in cui gli eventi di perdita riscontrati vengono collegati ai processi della Banca (ed ai correlati *risk owner*) e ricondotti alle tipologie previste dall'Accordo di Basilea.

L'applicativo adottato consente di inquadrare l'intero processo di gestione dei rischi operativi (dalla rilevazione e censimento fino alla contabilizzazione dell'impatto economico) all'interno di un *workflow* predefinito. L'obiettivo perseguito dalla Banca è quello di identificare le aree connotate da maggior vulnerabilità, al fine di predisporre sistemi di controllo e attenuazione più efficaci.

La Banca ha definito, in conformità con i principi e le disposizioni normative vigenti, la metodologia per l'analisi del rischio informatico e il relativo processo di gestione (compresi i profili attinenti l'erogazione di servizi informatici attraverso l'esternalizzazione dei servizi ICT verso fornitori esterni). L'implementazione della predetta metodologia permette di integrare la gestione dei rischi operativi considerando anche i rischi connessi ai profili IT e di continuità operativa e documentare la valutazione del rischio informatico sulla base dei flussi informativi continuativi stabiliti con il Centro Servizi.

L'adozione di tali riferimenti è propedeutica anche all'impostazione del processo di verifica, almeno annuale, della valutazione del rischio informatico sulla base dei risultati del monitoraggio dell'efficacia delle misure di protezione delle risorse ICT.

Con riguardo al governo dei rischi operativi rilevano, anche, i presidi adottati nel contesto dell'adeguamento alla disciplina introdotta dalle disposizioni di Vigilanza in materia di sistema dei controlli interni che hanno definito un quadro organico dei principi e delle regole cui attenersi per procedere all'esternalizzazione di funzioni aziendali e richiesto l'attivazione di specifici presidi a fronte dei rischi connessi, nonché il mantenimento della capacità di controllo dell'operato del fornitore e delle competenze necessarie all'eventuale re-internalizzazione, in caso di necessità, delle attività esternalizzate.

Ciò posto, con riguardo a tutti i profili di esternalizzazione in essere, il Referente FOI accerta il corretto svolgimento delle attività da parte del fornitore, sulla base di specifici flussi informativi dedicati. Con riferimento all'esternalizzazione di funzioni operative importanti e di funzioni aziendali di controllo, che comporta obblighi più stringenti in termini di vincoli contrattuali e di specifici requisiti richiesti al fornitore (inerenti, tra l'altro, alla definizione di specifici livelli di servizio, oggettivi e misurabili e delle relative soglie di rilevanza), sono definiti i livelli di servizio assicurati in caso di emergenza e le collegate soluzioni di continuità; è contemplato contrattualmente, tra l'altro, (i) il diritto di accesso, per l'Autorità di Vigilanza, ai locali in cui opera il fornitore di servizi; (ii) la presenza di specifiche clausole risolutive per porre fine all'accordo di esternalizzazione in caso di particolari eventi che impediscano al fornitore di garantire il servizio o in caso di mancato rispetto del livello di servizio concordato.

La Banca mantiene internamente la competenza richiesta per controllare efficacemente le funzioni operative importanti (FOI) e per gestire i rischi connessi con l'esternalizzazione, inclusi quelli derivanti da potenziali conflitti di interessi del fornitore di servizi. In tale ambito, è stato individuato all'interno dell'organizzazione, un referente interno per le attività esternalizzate, dotato di adeguati requisiti di professionalità, responsabile del controllo del livello dei servizi prestati dall'*outsourcer* e sanciti nei rispettivi contratti di esternalizzazione e dell'informativa agli Organi Aziendali sullo stato e l'andamento delle funzioni esternalizzate.

La Funzione Risk Management elabora periodicamente una reportistica relativa agli esiti della fase di misurazione, gestione e controllo dei rischi operativi, destinata agli Organi aziendali.

RISCHIO DI CONCENTRAZIONE

Il rischio di concentrazione è il rischio derivante da esposizioni verso controparti, incluse le controparti centrali, gruppi di controparti connesse (concentrazione *single-name*) e controparti operanti nel medesimo settore economico, nella medesima regione geografica o che esercitano la stessa attività o trattano la stessa merce (concentrazione geo-settoriale), nonché dall'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito, compresi, in particolare, i rischi derivanti da esposizioni indirette, come, ad esempio, nei confronti di singoli fornitori di garanzie.

Le politiche sul rischio di concentrazione, definite dal Consiglio di Amministrazione, si basano principalmente sui seguenti elementi specifici:

- ✓ poteri delegati in termini di gestione del rischio di concentrazione (concentrazione su singoli settori, aree geografiche, tipologie di clientela, controparti, ecc.);
- ✓ linee guida sui massimali di esposizione di natura creditizia su tipologie di posizione rilevanti ai fini della concentrazione, quali, ad esempio, una singola controparte (grande rischio), un settore o una branca produttiva, un'area geografica o distretto economico, una forma tecnica di mitigazione del rischio;
- ✓ valore massimo di assorbimento patrimoniale accettabile sul rischio di concentrazione;
- ✓ ammontare complessivo dell'esposizione ai "grandi rischi".

L'esposizione al rischio di concentrazione è misurata e monitorata anche in termini di assorbimento patrimoniale. A tal fine, la Banca utilizza le seguenti metriche di calcolo:

- con riferimento alla declinazione *single-name* del rischio (ovvero concentrazione verso singole controparti o gruppi di controparti connesse), l'algoritmo regolamentare del *Granularity Adjustment* (GA) proposto nell'Allegato B al Titolo III, Capitolo 1 della Parte Prima della Circolare 285/13 della Banca d'Italia. Per l'applicazione di tale algoritmo, la circolare 285/13 della Banca d'Italia fa riferimento al concetto di portafoglio creditizio e, in particolare, alle esposizioni verso imprese che non rientrano nella classe "al dettaglio". Al riguardo, occorre fare riferimento alla classe di attività "imprese e altri soggetti", alle esposizioni a breve termine verso imprese, alle "esposizioni verso imprese rientranti nelle classi di attività "scadute" e garantite da immobili, "esposizioni in strumenti di capitale", nonché alle "altre esposizioni". Le esposizioni comprendono anche le operazioni fuori bilancio, quest'ultime da considerare per un ammontare pari al loro equivalente creditizio. In presenza di strumenti di protezione del credito che rispettino i requisiti (oggettivi e soggettivi) di ammissibilità previsti dalle vigenti disposizioni in materia di tecniche di attenuazione del rischio (CRM), sono incluse nel calcolo le esposizioni assistite da garanzie rilasciate da imprese *eligible*, mentre ne sono escluse le esposizioni verso imprese assistite da garanzie personali fornite da soggetti *eligible* diversi dalle imprese. In applicazione di tale algoritmo, la quantificazione del capitale interno a fronte del rischio di concentrazione richiede preliminarmente:
 - i) la determinazione dell'ammontare delle esposizioni per singole controparti o gruppi di controparti connesse;
 - ii) il calcolo dell'indice di *Herfindahl*, parametro che esprime il grado di concentrazione del portafoglio;
 - iii) il calcolo della costante di proporzionalità C che è funzione della "probabilità di *default*" (PD) associata agli impieghi per cassa. La costante di proporzionalità è determinata sulla base di un'apposita calibrazione – fissata dalle vigenti disposizioni di vigilanza – della costante stessa al variare della PD attribuita agli impieghi per cassa.
- ✓ con riferimento al profilo geo-settoriale del rischio, la metodologia di stima degli effetti sul capital interno elaborata dall'ABI "Laboratorio per il Rischio di concentrazione". L'obiettivo dell'attività di misurazione degli impatti del rischio di concentrazione geo-settoriale è quello di stimare un eventuale *add-on* di capitale rispetto al

modello standardizzato del rischio di credito, misurato dall'indicatore *Herfindahl* a livello di settore industriale (Hs). L'*add-on* di capitale è previsto solamente nel caso in cui il coefficiente di ricarico calcolato fosse maggiore di uno.

Il monitoraggio su base periodica dell'esposizione al rischio di concentrazione si avvale, inoltre, di un *set* di indicatori, definito nell'ambito del RAF, finalizzato alla segnalazione tempestiva di un eventuale aumento del grado di concentrazione del portafoglio verso singole branche di attività economica.

La Funzione Risk Management elabora periodicamente una reportistica relativa agli esiti della fase di misurazione e monitoraggio del rischio di concentrazione destinata agli Organi Aziendali.

RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE DEL PORTAFOGLIO BANCARIO

Il rischio di tasso sul portafoglio bancario consiste nella possibilità che una variazione dei tassi di interesse di mercato si rifletta negativamente sulla situazione finanziaria della Banca, determinando sia una variazione del valore economico sia del margine di interesse della stessa. L'esposizione a tale rischio è misurata con riferimento alle attività ed alle passività comprese nel portafoglio bancario (*Banking book*).

La Banca ha posto in essere opportune misure di attenuazione e controllo finalizzate ad evitare la possibilità che vengano assunte posizioni eccedenti un determinato livello di rischio. Tali misure trovano codificazione nell'ambito delle normative aziendali volte a disegnare processi di monitoraggio fondati su limiti di posizione e sistemi di soglie di attenzione /propensione in termini di capitale interno, al superamento delle quali scatta l'attivazione di opportune azioni correttive.

In particolare, sono state definite:

- ✓ politiche e procedure di gestione del rischio di tasso di interesse coerenti con la natura e la complessità dell'attività svolta;
- ✓ metriche di misurazione, sulla base delle quali è stato definito un sistema di "*early warning*" che consente la tempestiva individuazione ed attivazione delle idonee misure correttive;
- ✓ limiti operativi e disposizioni procedurali interne volti al mantenimento dell'esposizione entro livelli coerenti con la politica gestionale e con la soglia di attenzione prevista dalla normativa prudenziale.

Dal punto di vista organizzativo, la Banca ha individuato nella Funzione di Gestione dei Rischi la struttura deputata a presidiare il processo di gestione del rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario. Con il 32° aggiornamento della Circolare n. 285/2013 di Banca d'Italia sono stati recepiti nella normativa nazionale gli orientamenti dell'EBA sulla gestione del rischio di tasso d'interesse nel *banking book*.

Dal 2021 la Banca ha adottato l'applicativo MAC3 di ForGroup Consulting srl, per il monitoraggio dell'esposizione al rischio di tasso d'interesse sul portafoglio bancario, tale misurazione avviene su base trimestrale.

Le disposizioni della normativa prudenziale che disciplinano il processo di autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP – *Internal Capital Adequacy Assessment Process*) stabiliscono una soglia di attenzione dell'indicatore di rischiosità ad un valore pari al 20%.

Nel caso in cui tale indicatore superi la soglia di attenzione, l'Organo di Vigilanza approfondisce con la Banca le motivazioni sottostanti e si riserva di adottare opportuni interventi.

Nell'ambito delle analisi effettuate tramite tale strumentazione, viene stimato l'impatto sul patrimonio legato alla variazione del valore attuale delle poste di attivo, passivo e derivati conseguente alle ipotesi di spostamento della curva dei rendimenti di +/- 200 punti base, 1° e 99° percentile e gli scenari EBA: *flattener*, *steepner*, *short rates shock up*, *short rates shock up*.

L'esposizione complessiva al rischio in esame viene inoltre monitorata in termini di volatilità degli utili (impatto sul margine di interesse): il modello adottato è di tipo statico, con *gapping period* pari a 12 mesi, e copre tutte le poste dell'attivo e del passivo di bilancio (con l'esclusione del *trading book*). Gli scenari considerati sono quelli classici di +/- 200 punti base. Tale analisi permette di valutare il grado di rigidità del margine rispetto alla variazione dei tassi di mercato e di attivare eventuali azioni correttive.

L'esposizione al rischio di tasso di interesse è misurata e monitorata anche in termini di assorbimento patrimoniale. A tal fine, la Banca utilizza l'algoritmo semplificato proposto nell'Allegato C al Titolo III, Capitolo 1 della Parte Prima della Circolare 285/13 della Banca d'Italia.

Nel corso del 2022, Banca CRS ha adottato una policy sul "rischio tasso di interesse del portafoglio bancario" in cui è specificato un modello organizzativo in merito a ruoli e compiti su questa tipologia di rischio. Il modello organizzativo impostato per un efficace governo e gestione del rischio di tasso prevede che il Consiglio di Amministrazione sia responsabile della definizione ed approvazione degli orientamenti strategici e delle politiche di gestione del rischio di tasso. Il Comitato Esecutivo in qualità di organo con funzione di gestione è responsabile dell'istituzione e del mantenimento di un efficace sistema di gestione e controllo dei rischi, in attuazione degli indirizzi strategici.

Infine, il collegio sindacale valuta il grado di efficienza e di adeguatezza del Sistema dei Controlli interni, riceve e analizza le politiche, generali e specifiche, definite e approvate dal Consiglio di Amministrazione per la gestione del rischio in oggetto, proponendone l'eventuale modifica o aggiornamento.

L'esposizione al rischio di tasso di interesse si è ridotta costantemente nel 2022 raggiungendo con un Risk Profile pari a 13,92% rispetto ai Fondi Propri al 31/12/2022.

La funzione Risk Management elabora con periodicità trimestrale una reportistica relativa agli esiti delle attività di attenuazione e controllo del rischio in esame destinata agli Organi Aziendali.

RISCHIO PAESE

È il rischio di perdite causate da eventi che si verificano in un paese diverso dall'Italia. Il concetto di rischio paese è più ampio di quello di rischio sovrano in quanto è riferito a tutte le esposizioni indipendentemente dalla natura delle controparti, siano esse persone fisiche, imprese, banche o amministrazioni pubbliche.

Dall'insieme delle informazioni sopra rappresentate la Banca ritiene che il rischio paese non sia rilevante.

RISCHIO DI TRASFERIMENTO

È il rischio, in quanto esposti nei confronti di un soggetto che si finanzia in una valuta diversa da quella in cui percepisce le sue principali fonti di reddito, di realizzare perdite dovute alle difficoltà del debitore di convertire la propria valuta nella valuta in cui è denominata l'esposizione. Sulla base delle valutazioni condotte il rischio di trasferimento è risultato basso/nulla.

Le analisi condotte dalla Banca, in analogia a quanto effettuato con riferimento al rischio Paese, hanno portato a ritenere il rischio in esame come non rilevante.

RISCHIO BASE

Nell'ambito del rischio di mercato, il rischio base rappresenta il rischio di perdite causate da variazioni non allineate dei valori di posizioni di segno opposto, simili ma non identiche. Nella considerazione di tale rischio particolare attenzione va posta dalle banche che, calcolando il requisito patrimoniale per il rischio di posizione secondo la metodologia standardizzata, compensano le posizioni in uno o più titoli di capitale compresi in un indice azionario con una o più posizioni in future/altri derivati correlati a tale indice o compensano posizioni opposte in future su indici azionari, che non sono identiche relativamente alla scadenza, alla composizione o a entrambe.

La Banca non detiene posizioni afferenti al portafoglio di negoziazione di vigilanza di segno opposto, simili ma non identiche, tali da generare una esposizione al rischio in esame.

RISCHIO DI LIQUIDITA'

Il rischio di liquidità riguarda la possibilità che la Banca non riesca a mantenere i propri impegni di pagamento a causa dell'incapacità di reperire nuovi fondi (*Funding liquidity risk*) e/o di vendere proprie attività sul mercato (*asset liquidity risk*), ovvero di essere costretta a liquidare proprie attività in condizioni di mercato sfavorevoli, sostenendo costi molto alti per far fronte a tali impegni (*market liquidity risk*).

Il *Funding liquidity risk*, a sua volta, può essere distinto tra: (i) *mismatching liquidity risk*, consistente nel rischio connesso al differente profilo temporale delle entrate e delle uscite di cassa determinato dal disallineamento delle scadenze delle attività e delle passività finanziarie di (e fuori) bilancio, (ii) *Contingency liquidity risk*, ossia il rischio che eventi inattesi possano richiedere un ammontare di disponibilità liquide maggiore di quello stimato come necessario e (iii) *margin calls liquidity risk*, espressione del rischio che la Banca, a fronte di variazioni avverse del *fair value* degli strumenti finanziari, sia contrattualmente chiamata a ripristinare i margini di riferimento mediante *collateral*/margini per cassa.

Il rischio di liquidità può essere generato da diversi fattori interni e esterni alla Banca. L'identificazione dei suddetti fattori di rischio si realizza attraverso:

- ✓ l'analisi della distribuzione temporale dei flussi di cassa delle attività e delle passività finanziarie, nonché delle operazioni fuori bilancio;
- ✓ l'individuazione:
 - delle poste che non presentano una scadenza definita (poste "a vista e a revoca");
 - degli strumenti finanziari che incorporano componenti opzionali (espliciti o implicite) che possono modificare l'entità e/o la distribuzione temporale dei flussi di cassa (ad esempio, opzioni di rimborso anticipato);
 - degli strumenti finanziari che per natura determinano flussi di cassa variabili in funzione dell'andamento di specifici sottostanti (ad esempio, strumenti derivati);
- ✓ l'analisi del livello di *seniority* degli strumenti finanziari.

I processi in cui il rischio di liquidità della banca si origina sono rappresentati principalmente dai processi della Finanza/Tesoreria, della Raccolta e del Credito.

La Banca adotta un sistema di governo e gestione del rischio di liquidità che, in conformità alle disposizioni delle Autorità di Vigilanza, persegue l'obiettivo di riuscire a finanziare lo sviluppo delle proprie attività alle migliori condizioni di mercato in normali circostanze operative e garantire di far fronte agli impegni di pagamento anche nell'eventualità dell'emergere di una situazione di crisi di liquidità, senza interrompere la continuità operativa o alterare l'equilibrio finanziario della Banca.

Alla luce del rinnovato quadro regolamentare e delle soluzioni organizzative adottate dalla Banca per il recepimento delle disposizioni in materia di gestione del rischio di liquidità, nella sua funzione di organo di supervisione strategica, il CdA della

Banca ha definito le strategie, politiche, responsabilità, processi, obiettivi di rischio, soglie di tolleranza e limiti all'esposizione al rischio di liquidità (operativa e strutturale), nonché strumenti per la gestione del rischio liquidità - in condizioni sia di normale corso degli affari, sia di crisi di liquidità – approvando il “Regolamento del processo di gestione del rischio di liquidità” della Banca stessa. In particolare, gli obiettivi perseguiti con l'aggiornamento della normativa interna in materia di gestione del rischio di liquidità sono stati:

- ✓ l'integrazione all'interno del quadro normativo interno definito a seguito dell'implementazione della regolamentazione RAF;
- ✓ il recepimento degli aspetti innovativi derivanti dall'emanazione della normativa in materia di rischio di liquidità;
- ✓ la revisione dei riferimenti metodologici al fine di garantire, ove necessario, la coerenza tra le misurazioni gestionali e quelle regolamentari (LCR e NSFR), nonché la razionalizzazione degli indicatori adottati;
- ✓ la rivisitazione degli aspetti organizzativi con specifico riferimento all'attivazione delle procedure di emergenza (CFRP) tenuto conto dei requisiti organizzativi previsti dalla CRD4/CRR, nonché dall'Atto Delegato in materia di LCR per il riconoscimento delle attività liquide.

La liquidità della Banca è gestita dall'Ufficio Sistemi di Pagamento/Tesoreria conformemente ai citati indirizzi strategici stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. A tal fine essa misura e monitora la propria posizione di tesoreria attraverso la verifica delle riserve di liquidità e la copertura tramite le stesse dei fabbisogni netti da finanziare evidenziati da uno scadenzario di liquidità a 30 giorni in automatico da un apposito applicativo del sistema informativo gestionale.

Sono definiti i presidi organizzativi del rischio di liquidità in termini di controlli di linea ed attività in capo alle funzioni di controllo di II e III livello. In particolare, il controllo di II livello del rischio di liquidità è di competenza della Funzione di *Risk Management* ed è finalizzato a garantire la disponibilità di un ammontare di riserve di liquidità sufficienti ad assicurare la solvibilità nel breve termine, la diversificazione delle fonti di finanziamento ed, al tempo stesso, il mantenimento di un sostanziale equilibrio fra le scadenze medie di impieghi e raccolta nel medio/lungo termine.

La Banca ha strutturato il presidio della liquidità operativa di breve periodo (fino 12 mesi) su due livelli:

- (i) il primo livello prevede il presidio giornaliero della posizione di tesoreria;
- (ii) il secondo livello prevede il presidio mensile della complessiva posizione di liquidità operativa.

La Funzione finanza/tesoreria misura e monitora la propria posizione di tesoreria attraverso la verifica delle Riserve di liquidità e della *Counterbalancing capacity* e la copertura tramite le stesse dei fabbisogni netti da finanziare evidenziati dallo scadenzario di liquidità del sistema informativo gestionale.

Per quanto concerne il presidio mensile, la Banca misura e monitora la propria esposizione al rischio di liquidità operativa a 30 giorni attraverso l'indicatore regolamentare denominato *Liquidity Coverage Requirement* (LCR). Esso rappresenta una regola di breve termine volta a garantire la disponibilità da parte delle singole banche di attività liquide che consentano la sopravvivenza delle stesse nel breve/brevissimo termine in caso di *stress* acuto, senza ricorrere al mercato. L'indicatore compara le attività liquide a disposizione della Banca con i deflussi di cassa netti (differenza tra deflussi e afflussi lordi) attesi su un orizzonte temporale di 30 giorni, quest'ultimi sviluppati tenendo conto di uno scenario di *stress* predefinito.

L'indicatore in questione viene determinato mensilmente attraverso le specifiche Segnalazioni di Vigilanza che la Banca è tenuta ad inviare all'Organo di Vigilanza.

Inoltre, nell'ambito della misurazione dell'esposizione al rischio di liquidità operativa con riferimento agli equilibri finanziari oltre i 30 giorni (contemplati dall'LCR) ma entro i 12 mesi, la Banca misura e monitora la propria posizione attraverso la costruzione degli sbilanci (*gap*) periodali e cumulati della *Maturity Ladder*. Con il proposito di rappresentare un quadro di operatività della Banca ordinaria o moderatamente teso sotto il profilo della liquidità i flussi di cassa di alcune poste attive e passive sono ponderati sulla base di coefficienti, rispettivamente, di *haircut* e tiraggio.

Ai fini di valutare la propria vulnerabilità alle situazioni di tensione di liquidità eccezionali ma plausibili, periodicamente sono condotte delle prove di *stress* in termini di analisi di sensitività e/o di “scenario”. Queste ultime, condotte secondo un approccio qualitativo basato sull'esperienza aziendale e sulle indicazioni fornite dalla normativa e dalle linee guida di Vigilanza, contemplano due “scenari” di crisi di liquidità, di mercato/sistemica e specifica della singola Banca. I relativi risultati forniscono altresì un supporto per la: (i) valutazione dell'adeguatezza dei limiti operativi, (ii) pianificazione e l'avvio di transazioni compensative di eventuali sbilanci; (iii) revisione periodica del *Contingency Funding and Recovery Plan*.

La gestione della liquidità strutturale è volta ad assicurare l'equilibrio finanziario della struttura per scadenze sull'orizzonte temporale superiore ai 12 mesi. L'equilibrio finanziario, garantito dal mantenimento di un adeguato rapporto tra passività ed attività a medio-lungo termine, consente di evitare tensioni sulle fonti, attuali e prospettive, a breve termine. La funzione finanza/tesoreria, sulla base delle strategie e della *policy* approvata dal Consiglio di Amministrazione, provvede ad analizzare la posizione di liquidità strutturale della Banca, con la finalità di assicurare alla stessa la capacità di finanziare l'attivo e di far fronte agli impegni di pagamento attraverso un adeguato bilanciamento delle scadenze delle poste dell'attivo e del passivo.

Per la misurazione ed il monitoraggio della liquidità strutturale la Banca utilizza:

- ✓ L'indicatore “*Net Stable Funding Ratio*”, costituito dal rapporto fra gli elementi che forniscono finanziamento stabile e gli elementi che richiedono finanziamento stabile. La struttura dell'indicatore si basa sul Regolamento UE 2019/876, che recepisce le indicazioni del Comitato di Basilea “*Basel III: the Net Stable Funding Ratio*”, dell'ottobre 2014.

La Funzione di *Risk Management* predispose mensilmente la reportistica al fine di dare informativa al Direttore Generale ed al Comitato Rischi degli esiti del monitoraggio della posizione di liquidità operativa e strutturale della Banca, e

trimestralmente delle prove di *stress* effettuate e delle proprie valutazioni in merito alle eventuali azioni correttive da porre in essere per migliorare la situazione di liquidità della Banca.

La Banca si è dotata anche di un *Contingency Funding and Recovery Plan* (CFRP), ossia di procedure organizzative e operative da attivare per fronteggiare situazioni di allerta o crisi di liquidità. Nel CFRP della Banca sono quindi definiti gli stati di non ordinaria operatività ed i processi e strumenti per la relativa attivazione/gestione (ruoli e responsabilità degli organi e delle unità organizzative aziendali coinvolti, indicatori di preallarme di crisi sistemica e specifica, procedure di monitoraggio e di attivazione degli stati di non ordinaria operatività, strategie e strumenti di gestione delle crisi).

La Banca ha registrato una buona disponibilità di risorse liquide in virtù sia della composizione dei propri *asset*, costituiti, prevalentemente, da strumenti finanziari liquidi di alta qualità ed *eligible* per operazioni di rifinanziamento con l'Eurosistema, sia dell'adozione di politiche di *funding* volte a privilegiare la raccolta diretta di tipo *retail*.

La composizione del portafoglio di proprietà della Banca, formato prevalentemente da strumenti finanziari con le sopracitate caratteristiche, le linee di credito e i finanziamenti collateralizzati attivati per soddisfare inattese esigenze di liquidità, nonché i limiti operativi rappresentano i principali strumenti di attenuazione del rischio di liquidità.

La liquidità della Banca si mantiene su livelli elevati. Al 31 dicembre 2022 l'importo delle riserve di liquidità stanziabili presso la Banca Centrale Europea (BCE) ammonta a complessivi € 517 mln, di cui € 162 mln non impegnati.

Dal punto di vista strutturale, la Banca, al 31 dicembre 2022 presenta una struttura per fasce di scadenza equilibrata in quanto dispone di un ammontare di provvista stabile sufficiente a bilanciare le attività a medio/lungo termine. In particolare, con riferimento al profilo di scadenza, l'ammontare delle attività a medio/lungo termine, rappresentate principalmente dai mutui e dai prestiti verso clientela, risulta bilanciato dalla provvista stabile, rappresentata oltre che dal patrimonio, dalle passività a scadenza medio/lungo termine e dalle passività a vista che presentano, comunque, in base alle caratteristiche contrattuali e dei depositanti, elevati tassi di stabilità. Al fine di contenere l'esposizione al rischio di liquidità strutturale si specifica, inoltre, che risultano assai contenuti gli investimenti in titoli diversi da attività liquide (ad esempio titoli bancari, OICR, azioni), così come le immobilizzazioni (materiali ed immateriali).

La Banca provvede, inoltre, a segnalare all'Autorità di Vigilanza i *template* relativi agli *Additional Liquidity Monitoring Metrics* ("ALMM"), i quali rispondono all'esigenza di fornire una visione più esaustiva del profilo di rischio relativo alla posizione di liquidità della Banca.

RISCHIO RESIDUO

Il rischio residuo è strettamente collegato alle garanzie assunte in fase di erogazione del credito. Esso risiede nella possibilità che le tecniche di attenuazione del rischio di credito (tecniche di C.R.M. – *Credit Risk Mitigation*) adottate dalla Banca risultino meno efficaci del previsto: si tratta dei rischi connessi con il mancato funzionamento, la riduzione o la cessazione della protezione fornita dagli strumenti utilizzati. Tale rischio si manifesta essenzialmente quando, all'atto del *default* del debitore principale, lo strumento di mitigazione a fronte dell'esposizione fornisce, nei fatti, un grado di protezione inferiore a quanto originariamente previsto e, di conseguenza, il beneficio patrimoniale ottenuto con il relativo utilizzo risulta sovrastimato.

Ai fini della relativa valutazione la Banca tiene conto:

- ✓ della rilevanza delle diverse tipologie di strumenti di attenuazione del rischio di credito (CRM) in termini di riduzione del requisito patrimoniale ottenuto grazie al loro utilizzo;
- ✓ della conformità (normativa ed operativa) e dell'adeguatezza del processo delle tecniche di mitigazione del rischio di credito;
- ✓ degli esiti della valutazione dell'efficacia delle tecniche di attenuazione del rischio di credito.

A fronte dell'esposizione a tale rischio la Banca ha attivato specifici strumenti di controllo di carattere qualitativo nei presidi organizzativi e nei sistemi di monitoraggio che assumono rilevanza anche ai fini dell'ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio a fini prudenziali.

RISCHIO DERIVANTE DA CARTOLARIZZAZIONE

Rappresenta il rischio che la sostanza economica dell'operazione di cartolarizzazione non sia pienamente rispecchiata nelle decisioni di valutazione e di gestione del rischio. La valutazione del rischio in esame è finalizzata alla verifica che il requisito patrimoniale sulle posizioni verso la cartolarizzazione detenute rifletta in misura adeguata e sufficiente tutti i rischi a esse associati (di credito, reputazionale, legale, ecc.).

La Banca ha partecipato a programmi di cartolarizzazione relativamente ai quali detiene posizioni nei propri attivi. Le caratteristiche di tali operazioni non hanno permesso la cancellazione dei crediti a fini contabili né il riconoscimento ai fini prudenziali. La Banca pertanto non ritiene il rischio derivante da cartolarizzazione significativo date le citate caratteristiche delle operazioni. Per quanto concerne le procedure per il monitoraggio dei rischi relativi la Banca continua ad utilizzare gli strumenti di controllo normalmente in uso per i crediti di proprietà.

In qualità di *servicer* dell'operazione, in adempimento a quanto disposto dalle disposizioni di vigilanza in materia, la Banca verifica, inoltre, che l'operazione nel suo complesso sia gestita in conformità alla legge e al prospetto informativo. Il portafoglio di ciascuna cartolarizzazione è sottoposto a monitoraggio continuo; sulla base di tale attività sono predisposti report mensili e trimestrali verso la società veicolo e le controparti dell'operazione, così come previsti dalla documentazione

contrattuale, con evidenze dello *status* dei crediti e dell'andamento degli incassi. Tale informativa costituisce anche la rendicontazione periodica sull'andamento dell'operazione effettuata al Consiglio di Amministrazione.

Il processo di gestione delle cartolarizzazioni è assistito da specifica procedura interna che assegna compiti e responsabilità alle diverse strutture organizzative coinvolte nelle diverse fasi del processo stesso.

La Banca inoltre detiene in portafoglio, per un controvalore minimo, titoli rivenienti da operazioni di cartolarizzazioni di terzi.

RISCHIO DI UNA LEVA FINANZIARIA ECCESSIVA

Il rischio di una leva finanziaria eccessiva origina da un livello di indebitamento particolarmente elevato rispetto alla dotazione di mezzi propri (ed in particolare rispetto al patrimonio di qualità primaria) che rende la Banca vulnerabile, richiedendo l'adozione di misure correttive al proprio piano industriale, compresa la vendita di attività con contabilizzazione di perdite che potrebbero comportare rettifiche di valore anche sulle restanti attività.

A far data dal 28 giugno 2021 è stato introdotto, da parte del Regolamento UE n. 876/2019 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019 (c.d. CRR II), il limite regolamentare del 3% per il coefficiente di leva finanziaria. È stato così sancito il termine della fase di monitoraggio, introducendo il coefficiente di leva finanziaria come requisito di I° Pilastro. La Decisione UE n. 1074/2021 della Banca Centrale Europea ha prorogato fino al 31 marzo 2022 la possibilità per gli enti di escludere dal calcolo dell'indicatore la Cassa e le Esposizioni verso Banche Centrali (incluso l'obbligo di riserva obbligatoria), dove però la Banca ha ritenuto di non usufruire delle facoltà sopra descritta.

La Banca monitora il rischio in oggetto utilizzando l'indice di leva finanziaria costruito secondo quanto indicato all'articolo 429 del Regolamento UE CRR 575/2013:

Indice di leva finanziaria = Capitale Primario di classe 1 / Esposizione complessiva

dove:

- per "Esposizione complessiva" si intende la somma delle seguenti forme tecniche:
 - le attività per cassa;
 - le esposizioni fuori bilancio;
 - gli strumenti derivati;
 - le operazioni SFT ed in particolare i pronti contro termine e i riporti attivi e passivi.

Con riferimento alle attività per cassa sono rilevate le attività ricomprese nel portafoglio bancario e quelle ricomprese nel portafoglio di negoziazione di vigilanza. Al riguardo, sono rilevate le attività al valore di bilancio prima dell'applicazione delle tecniche di mitigazione del rischio di credito, escludendo le attività dedotte dai fondi propri. Le attività fuori bilancio (garanzie e impegni) sono rilevate al valore nominale (non riducendo il valore per le rettifiche di valore specifiche su crediti) prima dell'applicazione dei fattori di conversione creditizia e delle tecniche di mitigazione del rischio. Le esposizioni fuori bilancio a rischio basso sono prese in considerazione applicando un fattore minimo del 10% al predetto valore nominale, così come stabilito dal Regolamento Delegato UE n.62/2015.

Con riferimento agli strumenti derivati, sono distinti quelli:

- non soggetti ad accordi di compensazione;
- soggetti ad accordi di compensazione riconosciuti ai fini delle tecniche di CRM.

Il valore dell'esposizione dei derivati è determinato conformemente all'articolo 429 bis del CRR. In ultimo sono rilevate le operazioni SFT e, in particolare, le operazioni di pronti contro termine che sono computate nel denominatore della leva finanziaria in base al metodo semplificato di trattamento delle garanzie reali finanziarie.

- per "Capitale primario di classe 1" si intende l'equivalente del capitale di classe 1, calcolato, però, con riferimento alle nuove disposizioni di vigilanza contenute nella circolare 285/2013.

La Banca – in linea con le indicazioni contenute nella Circolare 285/13 di Banca d'Italia, Parte Prima, Titolo III, non quantifica in termini monetari un buffer di capitale interno a presidio del rischio in esame.

La Banca monitora con frequenza trimestrale l'indicatore *Leverage Ratio*, disciplinato dall'art. 429 e segg. del CRR, così come modificati dal Regolamento Delegato UE n. 62/2015, tenendo conto del livello e dell'evoluzione degli indicatori regolamentari e gestionali previsti.

Nell'ambito dei processi di pianificazione strategica, pianificazione operativa e di *budgeting*, la Banca provvede a definire obiettivi coerenti e sostenibili rispetto alla propria dotazione patrimoniale. In particolare, il livello di sviluppo delle masse dell'attivo, sopra e sotto la linea (a fronte dell'erogazione dei crediti alla clientela, dell'investimento in strumenti finanziari, della gestione della tesoreria e della liquidità della Banca, degli investimenti in immobili, dell'operatività in derivati, ecc.), viene programmato – e successivamente attuato nel volgere della gestione ordinaria - nell'ottica di preservare un adeguato equilibrio con la dotazione di mezzi propri.

Al 31 dicembre 2022 il valore dell'indicatore si è attestato al 5,32%, e non ha evidenziato il superamento della soglia di tolleranza adottata. Si fa presente, inoltre, che la dotazione patrimoniale della Banca è tale da rendere l'esposizione al rischio di eccessiva leva finanziaria comunque contenuta.

RISCHIO STRATEGICO

Il rischio strategico rappresenta il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da cambiamenti del contesto operativo o da decisioni aziendali errate, attuazione inadeguata di decisioni, scarsa reattività a variazioni del contesto competitivo.

La Banca, al fine di garantire un attento monitoraggio e controllo di tale tipologia di rischio, ha definito un processo che coniuga le esigenze di gestione del *business* con quelle inerenti una prudente e consapevole assunzione dei rischi. In tale ambito assume rilevanza la rivisitazione del processo di pianificazione strategica ed operativa attuata con l'obiettivo di garantirne la coerenza con il RAF ed un consapevole governo dei rischi attraverso la valutazione della sostenibilità e coerenza delle scelte strategiche e degli interventi di breve periodo, in considerazione sia del proprio posizionamento strategico sia delle stime di evoluzione degli assorbimenti di capitale generati dall'operatività e della connessa dotazione patrimoniale attuale e prospettica.

In particolare, la Banca presidia il rischio strategico attraverso le modalità di seguito descritte:

- ✓ nell'ambito dei processi di pianificazione strategica ed operativa provvede a definire obiettivi coerenti e sostenibili rispetto agli assorbimenti patrimoniali generati dall'operatività attuale e prospettica;
- ✓ con riferimento al processo di controllo di gestione, effettua un monitoraggio continuativo e tempestivo dei risultati conseguiti, rilevando eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi definiti. Tale presidio permette alle competenti funzioni di analizzare le cause che hanno generato le differenze e di individuare le idonee azioni correttive, che possono comportare una ridefinizione degli obiettivi strategici ovvero impattare esclusivamente sugli interventi attuativi di breve periodo.

RISCHIO REPUTAZIONALE

È definito come il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da una percezione negativa dell'immagine della Banca da parte dei clienti, delle controparti, degli azionisti, degli investitori, delle autorità regolamentari e di vigilanza.

La consapevolezza delle difficoltà connesse alla quantificazione dei rischi di reputazione ha spinto la Banca a incentrare gli approfondimenti per l'attuazione di adeguati presidi a mitigazione degli stessi sulla qualità degli assetti organizzativi e di controllo. In tale ambito, è stata data la massima rilevanza ai profili atti a garantire il rispetto sostanziale dei requisiti di idoneità organizzativa della funzione di conformità previsti dalle disposizioni relative con riguardo:

- ✓ al livello di consapevolezza degli organi aziendali in ordine alla rilevanza della tematica;
- ✓ all'efficacia dell'azione attuativa della Direzione Generale;
- ✓ alla promozione a tutti i livelli aziendali di una cultura dell'eticità e della correttezza dei comportamenti;
- ✓ all'adeguata gestione delle relazioni con gli *stakeholders*;
- ✓ all'idoneità dei sistemi di gestione e contenimento del rischio.

Rientra nel ruolo della Funzione Compliance, tra l'altro, il compito di contribuire alla diffusione di una cultura aziendale improntata ai principi di onestà, correttezza e rispetto non solo della lettera ma anche dello spirito delle norme coadiuvando, per gli aspetti di competenza, nella realizzazione del modello aziendale di monitoraggio e gestione dei rischi. In tale ambito la Funzione contribuisce a garantire la comunicazione e condivisione a tutti i livelli della struttura aziendale di linee di comportamento ispirate alla tutela degli interessi degli investitori, la definizione di chiare procedure per il collocamento degli strumenti finanziari e dei prodotti alla clientela, la costruzione, sulla base di regole condivise, di una rete di controlli di *compliance* atti a prevenire la violazione delle disposizioni, in particolare di quelle inerenti la relazione con la clientela.

L'importanza attribuita dalla Banca al mantenimento del proprio *standing* reputazionale è riflessa dalla costante attenzione alle tematiche di carattere socio-economico ed ambientale, non meno che dalla qualità dei prodotti offerti alla propria clientela, dal livello dei servizi resi alla stessa e dall'adeguatezza e trasparenza delle condizioni economiche applicate.

Assume, in tale ambito, estrema importanza la capacità di implementare idonee misure, anche di carattere organizzativo, per preservare la Banca da eventi che possano generare impatti negativi indotti da un deterioramento della propria reputazione e assicurare un'adeguata attenuazione degli impatti derivanti dall'eventuale manifestazione degli stessi.

La Banca ritiene, in conseguenza dei presidi sopra citati, di disporre di adeguati meccanismi in grado sia di monitorare e limitare la propria esposizione al rischio di reputazione sia di attenuare gli effetti che potrebbero derivare da situazioni di disturbo del proprio patrimonio reputazionale, indotte da comportamenti di altri istituti non in linea con le politiche di sana e prudente gestione promosse dall'azienda.

RISCHIO CONNESSI CON L'OPERATIVITA' VERSO SOGGETTI COLLEGATI

Al fine di presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti (esponenti aziendali e soggetti connessi) ai centri decisionali della Banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e alle altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, la Banca, alla luce di quanto previsto dalla normativa, si è dotata di apposite politiche e procedure.

Ai fini del monitoraggio del livello complessivo di propensione al rischio e del rispetto dei singoli limiti prudenziali rileva la corretta quantificazione delle attività di rischio connesse alle transazioni effettuate con soggetti collegati. L'assunzione dei

rischi avviene pertanto mediante l'utilizzo di strumenti in grado di garantire la consapevolezza della dimensione e della dinamica. La Banca adotta coerenti sistemi di misurazione delle componenti di rischio, promuovendone l'utilizzo nell'ambito dei propri processi operativi, gestionali e di controllo.

In particolare, la Funzione di *Risk Management* ha il compito di supervisionare l'andamento e l'ammontare complessivo delle attività di rischio, nonché il rispetto dei limiti sanciti nelle politiche aziendali.

La Banca si è dotata di specifiche misure per identificare e attenuare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere al momento della prestazione di qualunque servizio e attività nei confronti di soggetti collegati.

Il Consiglio di Amministrazione ha adottato:

- ✓ le Procedure deliberative in tema di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati, allo scopo di preservare la correttezza formale e sostanziale di tutte le operazioni con tali soggetti, nonché ad assicurare l'integrità dei relativi processi decisionali da condizionamenti esterni;
- ✓ le Politiche in materia di assetti organizzativi, gestione delle operazioni e controlli interni sulle attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati volte a individuare le responsabilità degli organi e delle funzioni aziendali in tema di prevenzione e gestione dei conflitti d'interesse nonché a definire le procedure organizzative rispetto al censimento dei soggetti collegati e al monitoraggio delle relative esposizioni.

Il rispetto dei limiti verso soggetti collegati deve essere assicurato in via continuativa. Le politiche aziendali non consentono, pertanto, l'effettuazione di nuove operazioni che conducono al superamento dei limiti verso singoli gruppi di soggetti collegati e/o del livello complessivo di attività di rischio a fronte della totalità dei soggetti collegati.

RISCHIO DI NON CONFORMITA'

Per rischio di non conformità (di *Compliance*) si intende la possibilità di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni di reputazione in conseguenza di violazioni di norme imperative (di legge o di regolamenti), ovvero di norme di autoregolamentazione (ad esempio statuti, codici di condotta e codici di autodisciplina).

A presidio del rischio in esame, assume rilevanza la Funzione Compliance, deputata al presidio ed al controllo del rispetto delle norme, che fornisce un supporto nella prevenzione e gestione del rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, di riportare perdite finanziarie rilevanti conseguenti alla violazione di norme imperative (leggi o regolamenti) o di autoregolamentazione (statuto, codici di condotta, codici di autodisciplina, regolamenti interni).

RISCHIO DI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO AL TERRORISMO

Il rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo è il rischio derivante dalla violazione di previsioni di legge, regolamentari e di autoregolamentazione funzionali alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario per finalità di riciclaggio, di finanziamento al terrorismo o di finanziamento dei programmi di sviluppo delle armi di distruzione di massa, nonché il rischio di coinvolgimento in episodi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo o di finanziamento dei programmi di sviluppo delle armi di distruzione di massa.

Per riciclaggio, pertanto, si intende:

- ✓ la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- ✓ l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da una attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- ✓ l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- ✓ la partecipazione ad uno degli atti descritti in precedenza;
- ✓ l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.

Le attività di riciclaggio danneggiano l'economia legale in quanto alterano le regole e le condizioni concorrenziali dei mercati e costituiscono un pericolo per l'efficienza, la stabilità e la fiducia nel sistema finanziario nel suo complesso e per la Banca nello specifico. Il contenimento del rischio di riciclaggio assume rilievo sotto il profilo del rispetto della regolamentazione prudenziale³ e per la limitazione di danni di reputazione.

Riguardo alla gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, in ossequio alla disciplina di riferimento e a seguito di un'accurata analisi organizzativa che ha tenuto conto delle dimensioni aziendali, della complessiva operatività e dei profili professionali in organico, la Banca ha deliberato con decorrenza 02/01/2019, l'internalizzazione della Funzione Antiriciclaggio con contestuale individuazione di un nuovo Responsabile della Funzione interno alla struttura. Con pari decorrenza la Banca ha inoltre sottoscritto con Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A. uno specifico accordo per il servizio di supporto consulenziale alla Funzione Antiriciclaggio comprendente attività diverse quali presidio normativo, supporti metodologici nell'analisi e nella valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e nella conduzione di controlli ed esecuzione delle verifiche.

³ Tale rischio è dunque distinto dall'alveo dei rischi di non conformità.

La Funzione si inserisce nel quadro complessivo del Sistema dei Controlli Interni nel contesto delle funzioni di controllo di secondo livello. Come tale, anche la Funzione Antiriciclaggio – nominata e revocata dall'organo di supervisione strategica – ha l'obiettivo di assicurare, tra l'altro, la corretta attuazione del processo di gestione dei rischi e la conformità dell'operatività aziendale alle norme di eteroregolamentazione (leggi e norme regolamentari) e di autoregolamentazione in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

La funzione collabora con le altre funzioni presenti in azienda (in particolare con la funzione di conformità, la revisione interna, il risk manager, l'area legale, l'organizzazione, le risorse umane) allo scopo di sviluppare le metodologie di gestione del rischio in modo coerente con le strategie e l'operatività aziendale, disegnando processi conformi alla normativa e prestando ausilio consultivo.

L'attività di controllo viene svolta dalla funzione, sulla base di un piano annuale approvato dal Consiglio di Amministrazione e avvalendosi delle metodologie e dei supporti sopra citati. I risultati delle attività di controllo sono formalizzati in specifici report periodici e consuntivi presentati al Consiglio di Amministrazione.

RISCHIO DI CAPITALE

Per rischio di capitale si intende il rischio derivante da difficoltà nel reperire velocemente capitale aggiuntivo in caso di necessità o quello connesso con eventuali squilibri nella composizione della dotazione patrimoniale (elementi di qualità primaria – c.d. Common Equity; elementi di qualità secondaria).

Per monitorare il rischio di capitale, la Banca tiene continuamente sotto osservazione il gap che esiste tra l'ammontare complessivo delle risorse patrimoniali disponibili (capitale complessivo) e l'assorbimento determinato dal capitale interno complessivo a fronte dei diversi rischi aziendali, anche alla luce – in ottica prospettica – delle strategie di sviluppo pianificate. Tale monitoraggio permette di avviare tempestivamente adeguate politiche di patrimonializzazione qualora il surplus di capitale (la differenza tra capitale complessivo e l'assorbimento patrimoniale) si andasse ad assottigliare. In particolare, in ottica prospettica occorre garantire che gli obiettivi prefissati in fase di pianificazione strategica/operativa siano supportati da un livello di patrimonializzazione adeguato, al fine di assicurare un percorso di crescita armonico ed equilibrato della Banca.

Le banche che non rispettano il requisito combinato di riserva di capitale calcolano l'Ammontare Massimo Distribuibile ("AMD"). La Funzione di Gestione dei Rischi, da informativa trimestralmente agli Organi Aziendali dell'Ammontare Massimo Distribuibile.

RISCHIO INFORMATICO (ICT)

Il rischio informatico (o ICT) è il rischio di incorrere in perdite economiche, di reputazione e di quote di mercato in relazione all'utilizzo di tecnologia dell'informazione e della comunicazione (*Information and Communication Technology – ICT*). Nella rappresentazione integrata dei rischi aziendali a fini prudenziali (ICAAP), tale tipologia di rischio è considerata, secondo gli specifici aspetti, tra i rischi operativi, reputazionali e strategici.

La Circolare 285/2013 prevede uno specifico capitolo sul sistema informativo (Capitolo 4). In adempimento a tale nuovo requisito la Funzione di Gestione dei Rischi ha strutturato un presidio organizzativo specifico per il rischio informatico e include lo stesso nel processo di gestione dei rischi già strutturato al proprio interno.

Rientra tra i presidi a mitigazione di tali rischi anche l'adozione di un "Piano di Continuità Operativa" volto a cautelare la Banca a fronte di eventi critici che possono inficiarne la piena operatività. In tale ottica, si è provveduto ad istituire le procedure operative da attivare per fronteggiare gli scenari di crisi, attribuendo, a tal fine, ruoli e responsabilità ai diversi attori coinvolti.

Infine, per tutelare le informazioni aziendali contro accessi non autorizzati, la Banca rivede periodicamente i profili abilitativi al sistema informativo aziendale, nell'ottica di migliorarne la segregazione funzionale.

RISCHIO SOVRANO

E' il rischio associato all'eventualità che un Governo non rispetti le proprie obbligazioni finanziarie. In gran parte delle giurisdizioni il trattamento delle esposizioni verso soggetti sovrani (per esposizioni verso soggetti sovrani si intendono le esposizioni nei confronti delle amministrazioni centrali e delle banche centrali) nel portafoglio bancario si conforma alle disposizioni contenute al riguardo negli art. 114 e 136 del Regolamento UE n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Nell'analisi si ipotizza che l'effetto "rischio Italia" si manifesti in egual misura sia sui titoli di Stato Italiani a tasso fisso che quelli a tasso variabile. Gli effetti stimati riguardano esclusivamente i titoli di Stato Italiani classificati nel portafoglio HTC&S: si ipotizza pertanto uno shock immediato ed uniforme su tutti i rendimenti dei titoli di Stato stimandone la loro variazione negativa.

RISCHIO CONNESSO ALLA QUOTA DI ATTIVITÀ VINCOLATE (ASSET ENCUMBRANCE)

Il Rischio di *asset encumbrance* è il rischio connesso alla quota di attività vincolate. Per "attività vincolata" si intende un'attività esplicitamente o implicitamente impegnata ovvero oggetto di un accordo per fornire a un'operazione forme di garanzia (*security o collateral*).

| | |
|----|--|
| | <p>La Banca include nel proprio piano di emergenza strategie volte a gestire il potenziale aumento della quota di attività vincolate derivanti da situazioni di tensione rilevanti, ossia da <i>shock</i> plausibili benché improbabili che determinando la svalutazione delle attività costituite in garanzia e l'aumento dei requisiti di margine, comportano delle esigenze di <i>funding</i> in termini di aumento della quota di attività vincolate.</p> <p>RISCHIO ESG</p> <p>Per rischi ESG si intendono i rischi derivanti da fattori ESG riconducibili a questioni ambientali, sociali e di governance (ESG è l'acronimo di <i>Environmental, Social and Governance</i>). I cambiamenti climatici comportano due tipologie di rischio per il sistema economico e finanziario:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Il "rischio fisico" è legato al verificarsi di fenomeni naturali estremi sia cronici (deviazione delle temperature e delle precipitazioni dalle tendenze storiche) sia acuti (alluvioni e ondate di calore); ✓ Il "rischio di transizione" deriva, prevalentemente, dagli effetti sui valori delle attività finanziarie derivanti dalle perdite di contrasto ai cambiamenti climatici e in particolare da variazioni della regolamentazione repentine o inattese. <p>Relativamente alla tematica rischi ESG, la Banca ha avviato un'attività al fine di definire un piano di azione che consenta, nel prossimo triennio, la piena integrazione dei rischi climatici nella cornice di governo e gestione dei rischi. La funzione di gestione dei Rischi ha quindi ritenuto opportuno iniziare a svolgere degli esercizi preliminari di stima quantitativa e qualitativa al fine di coglierne gli effettivi possibili impatti futuri.</p> |
| g) | <p><u>Informazioni riguardanti le strategie e i processi di gestione, copertura e attenuazione dei rischi, nonché la sorveglianza sulla loro efficacia</u></p> <p>Governo del rischio e modello di business</p> <p>Banca CRS definisce il proprio Sistema dei controlli interni, quale elemento alla base del complessivo sistema di governo del rischio, al fine di sviluppare la redditività, proteggere la solidità patrimoniale, assicurare la conformità alla normativa esterna ed interna ed ai codici di condotta, promuovere la trasparenza verso il mercato attraverso il presidio dei rischi assunti e, più in generale, assicurare che l'attività aziendale sia in linea con le strategie e con la dichiarazione di propensione al rischio (vedi punto b)</p> <p>Al governo dei rischi concorre inoltre il sistema dei Comitati interni, che si riuniscono periodicamente, assicurando il monitoraggio del profilo di rischio complessivo della Banca contribuendo, insieme al Consiglio di Amministrazione, alla definizione delle politiche di gestione dei rischi.</p> <p>Relativamente alle attività di reporting, la Funzione Rischi ha predisposto un set organico e periodico di reportistica finalizzato a garantire un'adeguata informativa agli Organi Aziendali. Le analisi contenute nella reportistica citata vengono discusse nell'ambito dei Comitati e sono alla base della valutazione di adeguatezza patrimoniale, di liquidità ed in generale dell'esposizione ai singoli rischi, in seguito portata all'attenzione del Consiglio di Amministrazione tramite la relazione rischi trimestrale.</p> |

Tabella EU OVB: informativa sui sistemi di governance

a) **Il numero di cariche di amministratore affidate ai membri dell'organo di amministrazione**

Nella tabella che segue si riportano le cariche ricoperte dagli esponenti aziendali presso altre società e/o enti al 31/12/2022:

| Nominativo | Carica | Società/Ente | Tipologia |
|-----------------------------|--------------------|---|-----------------------------------|
| OSELLA FRANCESCO | PRESIDENTE | AUBAY ITALIA S.P.A | Esecutivo |
| | | ACRI | Non esecutivo |
| | | CASSA NAZIONALE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE CREDITO | Non esecutivo |
| | | ENBICREDITO | Non esecutivo |
| CROSETTO LUCA | VICE PRESIDENTE | CROSETTO SRL | Esecutivo |
| | | ASSOCIAZIONE AR.PRO.MA | Esecutivo |
| | | ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI CUNEO SERVICE SRL | Esecutivo |
| | | CONFARTIGIANATO CUNEO | Esecutivo |
| | | AZIENDA AGRICOLA CROSETTO ELIO & C. SRL | Esecutivo |
| | | AZIENDA AGRICOLA GRAZIELLA S.S. | Esecutivo |
| | | CASCINA GIARDINA SS | Esecutivo |
| | | CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA | Esecutivo |
| | | IMMOBILIARE NOELIA | Esecutivo |
| | | AGROITA CONSORZIO | Non esecutivo |
| | | ENAMA | Non esecutivo |
| | | SME UNITED | Non Esecutivo |
| ARAGNO SARAH | CONSIGLIERE | ALAC S.P.A. | Non Esecutivo |
| | | CO.GE.SI SCRL | Non Esecutivo |
| BUSCAINO BENEDETTO | CONSIGLIERE | NESSUNA | |
| CARPINELLA ALESSANDRO | CONSIGLIERE | NESSUNA | |
| DALL'OLIO GIAN MARCO | CONSIGLIERE | HOME PAL A BETTER PLACE SRL | Non esecutivo |
| | | SOCIETA' AGRICOLA VAL-CIMA | Non esecutivo |
| GAI ANTONIO | CONSIGLIERE | ANGELINA SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA | Esecutivo |
| | | CONSORZIO AGRARIO DELLE PROVINCE DEL NORD OVEST SOCIETA' COOPERATIVA | Esecutivo |
| | | AZIENDA AGRICOLA ANGELINA DI GAI ANTONIO | Esecutivo |
| SCALVINI MARCO FRANCO | CONSIGLIERE | NESSUNO | |
| ZUCCHETTI GIOVANNI | CONSIGLIERE | SOCIETA' SEMPLICE CHIARA LANZA | Esecutivo |
| OPERTI NATALIA | SINDACO | GWC ITALIA SPA | Sindaco |
| | | H&M HENNES & MAURITIZ | Sindaco |
| | | ITT ITALIA SRL | Sindaco |
| | | MERLO S.P.A. INDUSTRIA METALMECCANICA | Presidente del Collegio Sindacale |
| | | RENISHAW SPA | Sindaco |
| | | TE CONNECTIVITY ITALIA DISTRIBUTION SRL | Sindaco |
| | | AVOGADRO 2012 SRL | Esecutivo |
| MANZI LUCA MARIA | SINDACO | S.A.T.A.P SPA | Sindaco |
| | | AUTOSTRADA DEI FIORI SPA | Sindaco |
| | | SINELEC SPA | Sindaco |
| | | CULTI MILANO SPA | Presidente del Collegio Sindacale |
| | | ITW TEST AND MEASUREMENT | Presidente del Collegio Sindacale |
| | | ITW LYS FUSION SRL | Sindaco |
| | | ITW ITALY HOLDING SRL | Sindaco |
| | | MATRIX SPA | Sindaco |
| | | SOTRAS SPA | Presidente del Collegio Sindacale |

| | | | |
|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|
| STAROLA MARIA LUCIA | SINDACO | PASTA BERRUTO SPA | Sindaco |
| | | PASTA BERRUTO S.P.A. | Presidente del Collegio Sindacale |
| | | ALTERNATIVA S.P.A. | Sindaco |
| | | BERTOT SRL | Presidente del Collegio Sindacale |
| | | CONSULTA PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI ARTISTICI E CULTURALI | Tesoriere |
| | | ELPI SOCIETA' SEMPLICE | Incarico esecutivo |
| | | FONDAZIONE SAN MAURIZIO CANAVESE BIBLIOPAN | Revisore unico |
| | | FONDAZIONE ROMANO GAZZERA | Presidente collegio dei revisori |
| | | FONDAZIONE POLO DEL '900 | Revisore dei conti |
| | | PATTERN S.P.A. | Presidente del collegio sindacale |
| SOCIETA' INDUSTRIALE E COMMERCIALE AUTOVEICOLI VALDOSTANA SICAV 2000 S.P.A. | Presidente del collegio sindacale | | |

| | |
|----|---|
| b) | <p><u>Informazioni riguardanti la politica di ingaggio per la selezione dei membri dell'organo di amministrazione e le loro effettive conoscenze, competenze ed esperienza</u></p> <p>In ordine alle linee generali di tali assetti, si evidenzia che la Banca adotta il modello tradizionale di amministrazione e controllo, con l'amministrazione affidata al Consiglio di amministrazione quale organo con funzione di supervisione strategica, nonché - istituito e in funzione della delega conferita inerente alla gestione - al Comitato esecutivo quale Organo con funzione di gestione, mentre il controllo è attribuito al Collegio sindacale, posto al vertice del sistema dei controlli interni.</p> <p>L'attuale Statuto della Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A. prevede la figura del Direttore Generale, come vertice dell'esecutivo, che ai sensi di Statuto partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo con funzioni consultive e propositive e assiste a quelle dell'Assemblea.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione ha istituito ai sensi dello Statuto il Comitato Esecutivo, il quale deve riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Banca.</p> <p>Le regole di governo societario sono contenute, oltre che nello Statuto sociale, all'interno del Regolamento dei Flussi Informativi da/verso/tra gli Organi sociali e nel documento di Governo Societario approvato dal Consiglio di Amministrazione del 17 marzo 2015 pubblicato sul sito web dell'Istituto.</p> <p>La Banca ha altresì disciplinato con apposito regolamento il processo di autovalutazione degli Organi sociali che viene condotto annualmente e prende in esame gli aspetti relativi alla composizione e al funzionamento degli Organi.</p> <p><u>Categoria in cui è collocata la Banca all'esito del processo di valutazione di cui alla sezione I, paragrafo 4.1 delle disposizioni di vigilanza emanate dalla Banca d'Italia</u></p> <p>La categoria di appartenenza viene identificata in base alle caratteristiche, dimensioni e complessità operativa della Banca. Ed invero, le Disposizioni di Vigilanza suddividono gli operatori bancari in tre categorie, e cioè:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ banche di maggiori dimensioni o complessità operativa; ✓ banche intermedie, e cioè le banche con un attivo compreso tra i 3,5 miliardi e i 30 miliardi di euro; ✓ banche di minori dimensioni o complessità operativa, e cioè le banche con un attivo pari o inferiore a 5 miliardi di euro. <p>Banca d'Italia ha classificato Banca Cassa di Risparmio di Savigliano (Banca CRS) come SNCI (cosiddetto <i>Small and Non-Complex Institutions</i>), cioè come ente piccolo e non complesso: alla luce di questo, Banca CRS è soggetta a obblighi semplificati in tema di segnalazioni di vigilanza, informativa al pubblico, metodologie di misurazione del rischio di liquidità e del rischio di tasso di interesse.</p> <p><u>Numero complessivo dei componenti degli organi collegiali in carica e motivazioni di eventuali eccedenze rispetto ai limiti fissati dalle disposizioni</u></p> <p>Ai sensi dell'attuale Statuto della Banca, il Consiglio di Amministrazione può essere composto da un minimo di 7 a un massimo di 9. Gli amministratori durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p> <p>L'Assemblea dei Soci, in data 28/04/2021 ha nominato per gli esercizi 2021 - 2024 e, quindi, sino alla data della convocazione dell'Assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2023, un Consiglio di Amministrazione composto da 9 amministratori.</p> |
|----|---|

In data 03/05/2021 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la costituzione del Comitato Esecutivo il quale è composto da 5 componenti del Consiglio di Amministrazione.

Altresì, in data 28/04/2021, l'Assemblea dei Soci ha nominato per gli esercizi 2021 - 2024 e, quindi, sino alla data della convocazione dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2023 un Collegio Sindacale composto da 3 membri e designato 2 sindaci supplenti.

Il numero complessivo dei componenti gli Organi collegiali della Banca risulta essere in linea con i limiti fissati nelle linee applicative di cui al Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, paragrafo 2.1 delle Disposizioni.

Ripartizione dei componenti degli organi sociali per età, genere e durata di permanenza in carica

Nelle tabelle che seguono si riporta la ripartizione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per età, carica e durata di permanenza in carica.

Composizione del Consiglio di Amministrazione:

| Nominativo | Carica | Anno di nascita | Permanenza nella carica (in anni) | Data inizio mandato corrente | Scadenza carica del singolo componente | Componente del CE |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|---|--|-------------------|
| OSELLA FRANCESCO | Presidente | 1956 | 7 anni e 8 mesi | Aprile 2015 Aprile 2018 Aprile 2021 | Assemblea appr. Bilancio 2023 | |
| CROSETTO LUCA | Vice Presidente | 1970 | 13 anni e 8 mesi | Aprile 2009 Aprile 2012 Aprile 2015 Aprile 2018 Aprile 2021 | Assemblea appr. Bilancio 2023 | SI |
| ARAGNO SARAH | Consigliere | 1982 | 1 anno e 8 mesi | Aprile 2021 | Assemblea appr. Bilancio 2023 | |
| CARPINELLA ALESSANDRO | Consigliere | 1976 | 4 anni e 8 mesi | Aprile 2018 Aprile 2021 | Assemblea appr. Bilancio 2023 | |
| BUSCAINO BENEDETTO | Consigliere | 1947 | 4 anni e 8 mesi | Aprile 2018 Aprile 2021 | Assemblea appr. Bilancio 2023 | SI |
| DALL'OLIO GIAN MARCO | Consigliere | 1963 | 6 anni e 5 mesi | Luglio 2016 Aprile 2018 Aprile 2021 | Assemblea appr. Bilancio 2023 | |
| GAI ANTONIO | Consigliere | 1964 | 7 anni e 8 mesi | Aprile 2015 Aprile 2018 Aprile 2021 | Assemblea appr. Bilancio 2023 | SI |
| SCALVINI MARCO FRANCO | Consigliere | 1965 | 4 anni e 8 mesi | Aprile 2018 Aprile 2021 | Assemblea appr. Bilancio 2023 | |
| ZUCCHETTI GIOVANNI | Consigliere | 1955 | 4 anni e 8 mesi | Aprile 2018 Aprile 2021 | Assemblea appr. Bilancio 2023 | SI |

Composizione del Collegio Sindacale:

| Nominativo | Carica | Anno di nascita | Permanenza nella carica | In carica dal | In carica fino al |
|---------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|---|----------------------------------|
| OPERTI NATALIA | Sindaco Presidente | 1971 | 7 anni e 8 mesi | Aprile 2015 Aprile 2018 Aprile 2021 | Assemblea appr. Bilancio 2023 |
| MANZI LUCA MARIA | Sindaco | 1962 | 1 anno e 8 mesi | Aprile 2021 | Assemblea appr. Bilancio 2023 |
| STAROLA MARIA LUCIA | Sindaco | 1941 | 4 anni e 8 mesi | Aprile 2018 Aprile 2021 | Assemblea appr. Bilancio 2023 |

| | | | | | | |
|----|---|----------------------|------|-----------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | ORICCO RICCARDO | Sindaco Supplente | 1962 | 1 anno e 11 giorni | Dicembre 2021 | Assemblea appr. Bilancio 2023 |
| | SABOLO ALESSANDRO | Sindaco Supplente | 1964 | 4 anni e 8 mesi | Aprile 2018 Aprile 2021 | Assemblea appr. Bilancio 2023 |
| c) | <p><u>Informazioni sulla politica di diversità per quanto riguarda i membri dell'organo di amministrazione</u></p> <p><u>Numero dei consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza</u> Ai sensi dello Statuto Sociale 3 componenti del Consiglio di Amministrazione risultano in possesso del requisito di indipendenza.</p> <p><u>Numero dei consiglieri espressione delle minoranze</u> Fino al 30 aprile 2015 la composizione della base sociale prevedeva Consiglieri e Sindaci espressione delle minoranze e successivamente la presenza di due soli Consiglieri espressione delle minoranze nel Consiglio di Amministrazione.</p> <p><u>Politiche di successione eventualmente predisposte, numero e tipologie di cariche interessate</u> Non sono state predisposte politiche di successione per le posizioni di vertice.</p> | | | | | |
| d) | <p><u>Indicare se l'ente ha istituito o meno un comitato di rischio distinto e la frequenza delle sue riunioni</u></p> <p>Il Comitato Risk Management è Organo Collegiale per la proposta di indirizzo e supervisione della strategia di gestione dei rischi. Garantisce un approccio strutturato per l'analisi e la misurazione dei livelli effettivi assunti dai rischi in tutti gli ambiti significativi della Banca.</p> <p>Il Comitato Risk Management si riunisce di norma con cadenza mensile o su convocazione del Risk Manager nei casi urgenti. Il Comitato è costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Direttore Generale; ✓ Vice Direttore Generale; ✓ Responsabile Area Controlli e Relazioni Esterne; ✓ Responsabile Area Amministrazione e Finanza; ✓ Responsabile Area Crediti; ✓ Responsabile Area Commerciale; ✓ Responsabile Ufficio Risk Management. <p>Di volta in volta, a seconda di eventuali esigenze specifiche, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato Risk Management altri Responsabili di Servizi ed Uffici o altro Personale.</p> <p>Si precisa che la Banca ha assegnato le funzioni di Organismo di Vigilanza 231/01 al Collegio Sindacale.</p> | | | | | |
| e) | <p><u>Descrizione del flusso di informazioni sui rischi indirizzato all'organo di amministrazione</u></p> <p>La Banca, in ottemperanza alle disposizioni di vigilanza, ha adottato un regolamento che disciplina:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ tempistica, forme e contenuti della documentazione da trasmettere ai singoli componenti degli Organi sociali, necessaria ai fini dell'adozione delle delibere sulle materie all'ordine del giorno; ✓ individuazione delle funzioni tenute ad inviare, su base regolare, flussi informativi agli Organi sociali; ✓ determinazione del contenuto minimo dei flussi informativi; ✓ obblighi di riservatezza cui sono tenuti i componenti e i meccanismi previsti per assicurarne il rispetto. <p>Il Regolamento definisce i seguenti flussi informativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Flussi informativi interorganici: i flussi generati dallo scambio di informazioni tra il Consiglio di Amministrazione, Comitato Esecutivo e il Collegio Sindacale ed alcune funzioni aziendali; ✓ Flussi informativi verticali: ossia quelli prodotti dalla Direzione Generale e dalle unità organizzative aziendali, in particolare dalle funzioni di controllo e destinati agli Organi Aziendali, nonché alla stessa Direzione Generale; ✓ Flussi informativi orizzontali: ossia quelli che si riferiscono all'interazione tra le unità organizzative aziendali e le funzioni di controllo. | | | | | |

| Originator | Denominazione flusso | Periodicità |
|---|--|---|
| Direzione Generale | Pianificazione Annuale/Piano Industriale | Annuale/Triennale |
| | Delibera Quadro di Politica Creditizia | Annuale |
| | Criteri di classificazione e valutazione delle poste di bilancio e Politiche di copertura | Annuale |
| Referente ICT | Report relativi alla gestione ed il controllo del sistema informativo | Annuale |
| Responsabile sicurezza informatica - Sistemi di pagamento | Relazione sull'analisi dei rischi operativi e di sicurezza relativi ai servizi di pagamento | Annuale |
| Referente per le attività esternalizzate/Funzione ICT | Informativa sulle esternalizzazioni e valutazione fornitori | Annuale |
| Funzione Risk Management | Piano delle attività della Funzione Risk Management | Annuale |
| | Operazioni di maggior rilievo | Annuale |
| | Informativa al pubblico | Annuale |
| | Resoconto ICAAP/ILAAP | Annuale |
| | Report relativo alla verifica sul corretto svolgimento del monitoraggio andamentale del credito | Annuale |
| | Report consuntivo sulle attività svolte in materia di controllo dei rischi | Annuale |
| | Relazione sull'attività di gestione del rischio relativa alla prestazione dei servizi di investimento | Annuale |
| | Relazione Rischi /Risk Report | Trimestrale |
| | Parere sui rischi connessi ai nuovi prodotti/servizi ovvero sulle operazioni di maggior rilievo | All'occorrenza |
| | Revisione Regolamento del processo di gestione del rischio di liquidità | Annuale |
| | RAF - Risk Appetite Framework | Annuale |
| | Provvedimenti in materia di Piani di Risanamento | Biennale |
| | Con riferimento al RAF - Violazione risk tolerance/limiti operativi e pareri piani di intervento | All'occorrenza |
| | Valutazione politiche di remunerazione | Annuale |
| Funzione Compliance | Informativa su operazioni deliberate con soggetti collegati e le loro caratteristiche | Trimestrale |
| | Comunicazione operazioni deliberate con soggetti collegati con parere degli amministratori indipendenti non positivo | All'occorrenza |
| | Deliberazioni assunte nell'ambito delle deleghe ricevute | Trimestrale |
| | Piano di compliance | Annuale |
| | Valutazione politiche di remunerazione | Annuale |
| | Report consuntivo sulle attività svolte in materia di compliance | Annuale |
| | Relazione valutazione adeguatezza sui presidi specialistici | Triennale/all'occorrenza |
| | Relazione in materia di reclami | Annuale |
| | Relazione della Funzione Compliance sull'attività svolta relativa alla prestazione dei servizi di investimento | Annuale |
| | Parere di compliance | All'occorrenza |
| Funzione Internal Audit | Piano annuale di audit | Annuale |
| | Piano pluriennale di audit | Triennale |
| | Report ordinario di internal audit | Annuale |
| | Report consuntivo sulle attività svolte di internal audit | Annuale |
| | Relazione sull'attività di Internal Audit relativa alla prestazione dei servizi di investimento | Annuale |
| Link Auditor | Relazione di verifica sulle attività esternalizzate | Annuale |
| Funzione Antiriciclaggio | Piano annuale della funzione antiriciclaggio | Annuale |
| | Report ordinario a fronte di uno specifico intervento di verifica in materia di antiriciclaggio | Al termine dello svolgimento di un intervento di verifica |
| | Report consuntivo sulle attività svolte in materia di antiriciclaggio | Annuale |
| | Parere in materia di antiriciclaggio | All'occorrenza |
| OdV 231 | Relazione consuntiva delle attività svolte dell'OdV 231 e piano annuale delle attività | Annuale |

| | | |
|--|--|----------------|
| | Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01 | Annuale |
| | Informativa violazione reati 231 e stato di aggiornamento Modello 231 | All'occorrenza |
| Società di revisione contabile | Relazione revisione legale | Annuale |
| | Informativa verifiche revisione legale | All'occorrenza |
| RSPP | Programmazione attività annuale | Annuale |
| | Report su attività svolta | Annuale |
| Responsabile dei sistemi interni di segnalazione (wistleblowing) | Wistleblowing - Relazione annuale | Annuale |

I flussi informativi sui rischi indirizzati agli Organi sociali consentono la verifica della regolarità dell'attività di amministrazione, dell'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, dell'adeguatezza degli assetti organizzativi, contabili e dei sistemi informativi della Banca, dell'adeguatezza e affidabilità del sistema dei controlli interni.

In particolare, tali flussi includono il livello e l'andamento dell'esposizione alle diverse tipologie di rischi rilevanti, gli eventuali scostamenti rispetto alle politiche approvate, nonché gli esiti delle previste attività di controllo.

Per ulteriori informazioni sulla *Corporate Governance* della Banca e una più puntuale descrizione delle prerogative demandate all'Assemblea dei Soci, al Consiglio di Amministrazione, al Comitato Esecutivo e al Collegio Sindacale si rinvia allo Statuto della Banca, pubblicato sul sito internet della stessa.

CAPITOLO 2 – FONDI PROPRI (ART. 437 CRR)

INFORMATIVA QUALITATIVA

Una delle priorità strategiche della Banca è rappresentata dalla consistenza e dalla dinamica dei mezzi patrimoniali nel rispetto dei vincoli regolamentari e in coerenza con il profilo di rischio assunto. Il patrimonio costituisce, infatti, il primo presidio a fronte dei rischi connessi all'operatività bancaria e il principale parametro di riferimento per le valutazioni condotte dall'autorità di vigilanza e dal mercato sulla solvibilità dell'intermediario. Esso contribuisce positivamente alla formazione del reddito di esercizio, permette di fronteggiare le immobilizzazioni tecniche e finanziarie della Banca, accompagna la crescita dimensionale rappresentando un elemento decisivo nelle fasi di sviluppo. Costituisce, pertanto, il miglior elemento per una gestione efficace, sia in un'ottica strategica che di operatività corrente, in quanto elemento finanziario in grado di assorbire le possibili perdite prodotte dall'esposizione della Banca a tutti i rischi assunti, nonché svolge un ruolo rilevante anche in termini di garanzia dei confronti dei depositanti e dei creditori in generale.

Il Patrimonio netto della Banca è determinato dalla somma del capitale sociale, della riserva sovrapprezzo azioni, delle riserve di utili, degli strumenti di capitale, delle azioni proprie, delle riserve da valutazione e dell'utile di esercizio, per la quota da destinare a riserva. Per assicurare una corretta dinamica patrimoniale in condizioni di ordinaria operatività, la Banca ricorre soprattutto al rafforzamento delle riserve attraverso la destinazione degli utili netti annuali.

L'aggregato patrimoniale rilevante ai fini di Vigilanza – denominato Fondi propri – viene determinato sulla base dei valori patrimoniali e del risultato economico determinati con l'applicazione della normativa di bilancio prevista dai principi contabili internazionali IAS/IFRS e tenendo conto dell'articolata disciplina sui Fondi propri contenuta nel Regolamento UE n. 575/13 (CRR) e nei relativi supplementi, nella Direttiva UE n. 36/13 (CRD IV), nelle correlate misure di esecuzione contenute in norme tecniche di regolamentazione o attuazione dell'EBA (RTS – ITS) oggetto di specifici regolamenti delegati della Commissione Europea, nonché nelle istruzioni di Vigilanza. Come anticipato nella premessa della presente Informativa, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 7 giugno 2019 è stato pubblicato il Regolamento UE n. 2019/876 (c.d. CRR II) che modifica il Regolamento UE n. 575/2013 per quanto riguarda anche i requisiti di Fondi Propri. Tale Regolamento si è applicato a partire dal 28 giugno 2021.

Il valore dei Fondi propri deriva dalla somma di componenti positive e negative, in base alla loro qualità patrimoniale; le componenti positive sono, conformemente ai requisiti in proposito, definiti dalle norme applicabili, nella piena disponibilità della Banca, al fine di poterle utilizzare per fronteggiare il complesso dei requisiti patrimoniali di vigilanza sui rischi.

Il totale dei Fondi Propri, che costituisce il presidio di riferimento delle disposizioni di vigilanza prudenziale, è costituito dal capitale di classe 1 (*Tier 1*) e dal capitale di classe 2 (*Tier 2*); a sua volta, il capitale di classe 1 risulta dalla somma del capitale primario di classe 1 (*Common Equity Tier 1 – CET 1*) e del capitale aggiuntivo di classe 1 (*Additional Tier 1 – AT 1*).

I tre predetti aggregati (CET 1, AT 1 e T2) sono determinati sommando algebricamente gli elementi positivi e negativi che li compongono, previa considerazione dei c.d. "filtri prudenziali". Con tale espressione si intendono tutti quegli elementi rettificativi (positivi e negativi) del capitale primario di classe 1, introdotti dalle Autorità di Vigilanza al fine di ridurre la potenziale volatilità del patrimonio.

La normativa di vigilanza richiede di misurare con l'utilizzo di metodologie interne la complessiva adeguatezza patrimoniale della Banca, sia in via attuale, sia in via prospettica e in ipotesi di 'stress' per assicurare che le risorse finanziarie disponibili siano adeguate a coprire tutti i rischi anche in condizioni congiunturali avverse; ciò con riferimento oltre che ai rischi del c.d. 'Primo Pilastro' (rappresentati dai rischi di credito e di controparte, dai rischi di mercato sul portafoglio di negoziazione e dal rischio operativo), ad ulteriori fattori di rischio - c.d. rischi di 'Secondo Pilastro' - che insistono sull'attività aziendale (quali, ad esempio, il rischio di concentrazione, il rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario, etc.).

Il presidio dell'adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica è sviluppato quindi in una duplice accezione:

- capitale regolamentare a fronte dei rischi di Pillar 1;
- capitale interno complessivo a fronte dei rischi di Pillar 2, ai fini del processo ICAAP.

Con l'obiettivo di mantenere costantemente adeguata la propria posizione patrimoniale, la Banca si è dotato di processi e strumenti per determinare il livello di capitale interno adeguato a fronteggiare ogni tipologia di rischio assunto, nell'ambito di una valutazione dell'esposizione, attuale, prospettica e in situazione di 'stress' che tiene conto delle strategie aziendali, degli obiettivi di sviluppo, dell'evoluzione del contesto di riferimento.

A partire dal 1° gennaio 2018 è entrato in vigore il nuovo principio contabile internazionale IFRS 9 "Strumenti Finanziari" (in sostituzione del precedente IAS 39 "Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione") che rinnova la disciplina in tema di valutazione del portafoglio bancario (impairment). Tale principio, superando il concetto di "Incurred Loss" del precedente IAS 39, introduce una metodologia di stima delle perdite di tipo atteso (ECL – "Expected Credit Loss"), assimilabile a quella di derivazione regolamentare di Basilea. Le modifiche introdotte dal nuovo principio contabile sono caratterizzate da una visione prospettica che, in determinate circostanze, può richiedere la rilevazione immediata di tutte le perdite previste nel corso della vita di un credito. In particolare, rispetto allo IAS 39, è necessario rilevare sin da subito e indipendentemente o meno dalla presenza di un c.d. *trigger event*, gli ammontari iniziali delle perdite future attese sulle proprie attività finanziarie; tale stima, deve continuamente essere adeguata anche in considerazione del rischio di credito della controparte, mediante un modello di *impairment* che considera non solo dati passati e presenti, ma anche informazioni

relative ad eventi futuri. Tale approccio *forward-looking* permette, quindi, di ridurre l'impatto con cui le perdite hanno avuto manifestazione e consente di appostare le rettifiche in maniera proporzionale all'aumentare dei rischi, evitando di sovraccaricare il conto economico al manifestarsi degli eventi di perdita e riducendo, in tale maniera, l'effetto pro-ciclico.

Inoltre, a seguito dell'introduzione dell'IFRS 9, sono state modificate le categorie contabili all'interno delle quali classificare le attività finanziarie, prevedendo che gli strumenti di debito (titoli di debito e crediti) siano classificati in funzione del modello di business adottato dall'entità e delle caratteristiche dei flussi finanziari contrattuali generati dall'attività finanziaria.

Il perimetro di applicazione del nuovo modello di *impairment* si riferisce alle attività finanziarie (crediti e titoli di debito), agli impegni a erogare fondi, alle garanzie e alle attività finanziarie non oggetto di valutazione al *fair value* a conto economico.

Relativamente agli impatti economici e patrimoniali dell'IFRS 9, in sede di prima applicazione dello stesso i principali impatti sono derivati proprio dall'applicazione del nuovo modello di *impairment* utilizzato, come descritto in precedenza basato su un concetto di perdita attesa, nonché dall'applicazione delle regole per il trasferimento delle esposizioni nei diversi *stage* di classificazione. Pertanto, considerato il rilevante impatto dell'applicazione dei nuovi metodi valutativi ai fini di bilancio, la Banca ha deciso e comunicato alla Vigilanza di avvalersi della disciplina transitoria introdotta dal nuovo art. 473 *bis*⁴ del CRR e parzialmente integrato dal Regolamento UE n. 873/2020, con i quali sono state apportate modifiche al Regolamento UE n. 575/2013, inerenti all'introduzione di una specifica disciplina transitoria (dal 2018 al 2024), diretta ad attenuare gli impatti sui fondi propri derivanti dall'applicazione del nuovo modello di *impairment* basato sulla valutazione della perdita attesa introdotta dal principio contabile.

In particolare, nel caso di diminuzione del CET1 conseguente alle maggiori rettifiche di valore determinate in applicazione del nuovo modello valutativo, le norme permettono di diluire, fino al termine del 2024:

- l'impatto incrementale della svalutazione sulle esposizioni *in bonis* e deteriorate rilevato alla data di transizione all'IFRS 9 conseguentemente all'applicazione del nuovo modello di *impairment* (c.d. componente statica del filtro);
- l'eventuale ulteriore incremento delle complessive svalutazioni inerente alle sole esposizioni *in bonis*, rilevato al 31 dicembre 2019, rispetto all'impatto misurato alla data di transizione al nuovo principio (c.d. componente "dinamica *old*");
- l'eventuale ulteriore incremento delle complessive svalutazioni inerente alle sole esposizioni *in bonis*, rilevato a ciascuna data di riferimento rispetto all'ammontare misurato al 31 dicembre 2019 (c.d. componente "dinamica *new*").

L'aggiustamento al CET1 riferito alle componenti "statica" e "dinamica *old*" potrà essere apportato nel periodo compreso tra il 2018 e il 2022, re-includendo nel CET1 l'impatto come sopra descritto, nella misura di seguito indicata, per ciascuno dei 5 anni del periodo transitorio:

- 95% per l'anno 2018;
- 85% per l'anno 2019;
- 70% per l'anno 2020;
- 50% per l'anno 2021;
- 25% per l'anno 2022.

L'aggiustamento al CET1 riferito alla componente "dinamica *new*" potrà essere apportato nel periodo compreso tra il 2020 e il 2024, re-includendo l'impatto sopra descritto nella misura di seguito indicata, per ciascuno dei 5 anni del periodo transitorio:

- 100% per l'anno 2020;
- 100% per l'anno 2021;
- 75% per l'anno 2022;
- 50% per l'anno 2023;
- 25% per l'anno 2024.

L'applicazione delle disposizioni transitorie al CET1 richiede, di conseguenza, di apportare un adeguamento simmetrico nella determinazione dei requisiti patrimoniali per il rischio di credito attraverso la rettifica dei valori delle esposizioni determinate ai sensi dell'art. 111, par. 1 del Regolamento UE n. 575/2013, al fine di evitare un doppio computo del beneficio prudenziale.

A partire da giugno 2020, tale adeguamento si riflette negli attivi ponderati per il rischio mediante l'applicazione di un fattore di ponderazione del 100% applicato all'importo della somma delle componenti calcolate sull'incidenza dell'aggiustamento apportato al CET1. Laddove rilevate, infine, un simmetrico aggiustamento va operato a fronte di DTA collegate alle maggiori rettifiche di valore, dedotte o ponderate al 250%.

Tra le ulteriori novità introdotte vi è la possibilità di adottare un filtro prudenziale relativo agli utili e le perdite non realizzate sui titoli di Stato valutati al "*fair value* con impatto sulla redditività complessiva", consistente nella sterilizzazione, secondo delle percentuali

4 Cfr. Regolamento UE 2395/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo, pubblicato lo scorso 12 dicembre 2017.

decrementi (100% - 70% - 40%) nel periodo 2020 – 2022, delle riserve in essere alla data di valutazione del 1° gennaio 2020 (ovvero all'esclusione di quelle rilevate su tali categorie di strumenti finanziari dopo tale data).

Alla data del 31 dicembre 2022 la Banca ha ritenuto di non usufruire di tale trattamento temporaneo.

Infine, come anticipato in premessa, ai fini del calcolo dei coefficienti patrimoniali al 31 dicembre 2022 la Banca non applica il Regolamento Delegato UE n. 2176/2020, entrato in vigore il 23 dicembre 2020, che modifica il Regolamento Delegato UE n. 241/2014 per quanto riguarda la deduzione delle attività immateriali rappresentate da *software* dagli elementi del capitale primario di classe 1.

Di seguito si illustrano gli elementi che compongono, rispettivamente, il capitale primario di classe 1, il capitale aggiuntivo di classe 1 e il capitale di classe 2.

Capitale primario di Classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET 1)

Il Capitale primario di Classe 1, che rappresenta l'insieme delle componenti patrimoniali di qualità più pregiata, è costituito dai seguenti elementi:

- ✓ capitale sociale;
- ✓ sovrapprezzi di emissione;
- ✓ riserve di utili e di capitale;
- ✓ riserve da valutazione;
- ✓ "filtri prudenziali", quali la riserva di valutazione generata dalle coperture dei flussi di cassa (cash-flow hedge), le rettifiche di valore di vigilanza, le posizioni verso la cartolarizzazione soggette a ponderazione al 1250% che la Banca ha scelto di dedurre e le plusvalenze/minusvalenze su passività al fair value (derivative e non) connesse alle variazioni del proprio merito creditizio;
- ✓ deduzioni, quali le perdite infrannuali, l'avviamento e le altre attività immateriali, le azioni proprie detenute anche indirettamente e/o sinteticamente e gli impegni al riacquisto delle stesse, le partecipazioni significative e non nel capitale di altri soggetti del settore finanziario detenute anche indirettamente e/o sinteticamente, le attività fiscali differite basate sulla redditività futura.

Nella quantificazione degli anzidetti elementi si è tenuto conto anche degli effetti derivanti dal "regime transitorio".

Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 - AT 1)

Gli strumenti di Capitale aggiuntivo di Classe 1 ed i relativi eventuali sovrapprezzi costituiscono gli elementi patrimoniali del Capitale aggiuntivo di Classe 1. Da tali elementi devono essere portati in deduzione gli eventuali strumenti di AT1 propri detenuti anche indirettamente e/o sinteticamente e gli impegni al riacquisto degli stessi, nonché gli strumenti di capitale aggiuntivo, detenuti anche indirettamente e/o sinteticamente, emessi da altri soggetti del settore finanziario. Nella quantificazione degli anzidetti elementi deve tenersi conto anche degli effetti del "regime transitorio".

Tale aggregato non rileva per la Banca, in quanto la stessa non ha emesso strumenti di capitale le cui caratteristiche contrattuali ne consentano l'inquadramento tra gli strumenti di AT 1.

Capitale di Classe 2 (Tier 2 - T2)

Le passività subordinate le cui caratteristiche contrattuali ne consentono l'inquadramento nel T2, inclusi i relativi eventuali sovrapprezzi di emissione, costituiscono gli elementi patrimoniali del Capitale di Classe 2. Da tali elementi devono essere portati in deduzione le eventuali passività subordinate proprie detenute anche indirettamente e/o sinteticamente e gli impegni al riacquisto delle stesse, nonché gli strumenti di T2, detenuti anche indirettamente e/o sinteticamente, emessi da altri soggetti del settore finanziario. Nella quantificazione degli anzidetti elementi deve tenersi conto anche degli effetti del "regime transitorio".

Per l'illustrazione della composizione patrimoniale della Banca in essere alla data del 31 dicembre 2022 si fa rinvio alla "Tavola 2.1: Composizione patrimoniale" della presente informativa.

Si precisa infine, che in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE n. 575/13 all'art. 92 e dalla Circolare 285/2013 della Banca d'Italia, la Banca è tenuta al rispetto dei seguenti coefficienti patrimoniali minimi:

- ✓ coefficiente di Capitale primario di classe 1 pari al 4,5%;
- ✓ coefficiente di Capitale di Classe 1 pari al 6%;
- ✓ coefficiente di Fondi propri pari all'8%.

In aggiunta ai coefficienti indicati, a seguito degli esiti del periodico processo di revisione prudenziale (SREP) condotto dalla Banca d'Italia nel rispetto delle *Guidelines on common SREP* emanate dall'EBA ed ai sensi della Direttiva UE n. 36/2013 (CRD IV), e notificato alla Banca con specifico provvedimento del 10 luglio 2020, alla data del 31 dicembre 2022 le ulteriori richieste di capitale imposte alla Banca si compongono a "building block" delle seguenti componenti:

- a) **requisiti di capitale vincolanti** cd. “*Total SREP Capital Requirement ratio (TSCR)*”, ossia la somma dei requisiti regolamentari minimi ed il coefficiente aggiuntivo vincolante fissato dall’Autorità di Vigilanza ad esito dello SREP;
- b) **requisito di riserva di conservazione del capitale** (*Capital Conservation Buffer – CCB*), che si compone di Capitale Primario di Classe 1 divenuto, a partire dal 1° gennaio 2019, pari al 2,50% delle esposizioni ponderate per il rischio; la somma tra il predetto TSCR ed il requisito di riserva di conservazione del capitale (CCB) costituisce il cd. *Overall Capital Requirement ratio (OCR)*;
- c) **ulteriori richieste di capitale sotto forma di capital guidance** che ci si attende che la Banca soddisfi nel continuo al fine di assicurare il rispetto delle misure vincolanti anche in caso di deterioramento del contesto economico e finanziario.

I limiti regolamentari ed i limiti aggiuntivi imposti risultano tutti rispettati, in quanto:

- ✓ il coefficiente di Capitale Primario della Banca si attesta al 13,84% e determina una eccedenza rispetto al requisito minimo obbligatorio pari ad Euro 66,6 mln;
- ✓ il coefficiente di Capitale di Classe 1 della Banca si attesta al 13,84% e configura una eccedenza rispetto al requisito minimo obbligatorio pari ad Euro 55,9mln;
- ✓ il coefficiente di Capitale totale della Banca si attesta al 15,24% e configura una eccedenza rispetto al requisito minimo obbligatorio pari ad Euro 51,6mln.

INFORMATIVA QUANTITATIVA

Modello EU CC1: composizione dei Fondi Propri regolamentari

| Capitale primario di classe 1: strumenti e riserve | | a) | b) |
|---|---|-------------------|--|
| | | Importi | Fonte basata su numeri / lettere di riferimento dello stato patrimoniale |
| 1 | Strumenti di capitale e le relative riserve sovrapprezzo azioni | 38.485.179 | A |
| | di cui Strumenti di capitale versati | 38.011.495 | A |
| | di cui Sovrapprezzi di emissione | 473.684 | A |
| 2 | Utili non distribuiti | 44.910.479 | B |
| 3 | Altre componenti di conto economico complessivo accumulate (e altre riserve, includere gli utili e le perdite non realizzati ai sensi della disciplina contabile applicabile) | 8.985.967 | B |
| EU-3a | Fondi per rischi bancari generali | | |
| 4 | Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 484 (3) e le relative riserve sovrapprezzo azioni, soggetti a eliminazione progressiva dal capitale primario di classe 1 | | |
| 5 | Interessi di minoranza (importo consentito nel capitale primario di classe 1 consolidato) | | |
| 5a | Utili di periodo verificati da persone indipendenti al netto di tutti gli oneri o dividendi prevedibili | 5.095.598 | C |
| 6 | Capitale primario di classe 1 (CET1) prima delle rettifiche regolamentari | 97.477.223 | |
| Capitale primario di classe 1 (CET1): rettifiche regolamentari | | | |
| 7 | Rettifiche di valore supplementari (importo negativo) | (186.980) | D |
| 8 | Attività immateriali (al netto delle relative passività fiscali) | (38.514) | E |
| 9 | Non applicabile | | |
| 10 | Attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura, escluse quelle derivanti da differenze temporanee (al netto delle relative passività fiscali per le quali sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 3, del CRR) (importo negativo) | | |
| 11 | Riserve di valore equo relative ai profitti e alle perdite generati dalla copertura dei flussi di cassa degli strumenti finanziari che non sono valutati al valore equo | | |
| 12 | Importi negativi risultanti dal calcolo degli importi delle perdite attese | | |
| 13 | Qualsiasi aumento del patrimonio netto risultante da attività cartolarizzate (importo negativo) | | |
| 14 | I profitti o le perdite sulle passività dell'ente valutate al valore equo dovuti a variazioni del merito di credito | | |
| 15 | Attività dei fondi pensione a prestazioni definite (importo negativo) | | |
| 16 | Propri strumenti del CET1 detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente (importo negativo) | | |
| 17 | Strumenti del CET1 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando tali soggetti detengono con l'ente una partecipazione incrociata reciproca concepita per gonfiare artificialmente i fondi propri dell'ente (importo negativo) | | |
| 18 | Strumenti del CET1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo) | | |
| 19 | Strumenti di CET1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo) | | |
| 20 | Non applicabile | | |
| EU-20a | Importo dell'esposizione dei seguenti elementi, che possiedono i requisiti per ricevere un fattore di ponderazione del rischio pari al 1250%, quando l'ente opta per la deduzione | | |
| EU-20b | Di cui partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario (importo negativo) | | |
| EU-20c | Di cui posizioni verso la cartolarizzazione (importo negativo) | | |
| EU-20d | Di cui operazioni con regolamento non contestuale (importo negativo) | | |
| 21 | Attività fiscali differite che derivano da differenze temporanee (importo superiore alla soglia del 10%, al netto delle relative passività fiscali per le quali sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 3, del CRR) (importo negativo) | | |
| 22 | Importo che supera la soglia del 17,65% (importo negativo) | | |
| 23 | Di cui strumenti di CET1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente e sinteticamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti | | |

| | | | |
|--|--|-------------------|---|
| 24 | Non applicabile | | |
| 25 | Di cui attività fiscali differite che derivano da differenze temporanee | | |
| EU-25a | Perdite relative all'esercizio in corso (importo negativo) | | |
| EU-25b | Tributi prevedibili relativi agli elementi del CET1, ad eccezione dei casi in cui l'ente adatta di conseguenza l'importo degli elementi del CET1 nella misura in cui tali tributi riducano l'importo fino a concorrenza del quale questi elementi possono essere destinati alla copertura di rischi o perdite (importo negativo) | | |
| 26 | Non applicabile | | |
| 27 | Deduzioni ammissibili dal capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1) che superano gli elementi dell'AT1 dell'ente (importo negativo) | | |
| 27a | Altre rettifiche regolamentari | 1.396.418 | F |
| 28 | Totale delle rettifiche regolamentari del capitale primario di classe 1 (CET1) | 1.170.924 | |
| 29 | Capitale primario di classe 1 (CET1) | 98.648.147 | |
| Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1): strumenti | | | |
| 30 | Strumenti di capitale e le relative riserve sovrapprezzo azioni | | |
| 31 | di cui classificati come patrimonio netto a norma dei principi contabili | | |
| 32 | di cui classificati come passività a norma dei principi contabili applicabili | | |
| 33 | Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 484 (4) e le relative riserve sovrapprezzo azioni, soggetti a eliminazione progressiva dal capitale aggiuntivo di classe 1 | | |
| EU-33 a | Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 494 bis, paragrafo 1, del CRR soggetti a eliminazione graduale dall'AT1 | | |
| EU-33b | Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 494 ter, paragrafo 1, del CRR soggetti a eliminazione graduale dall'AT1 | | |
| 34 | Capitale di classe 1 ammissibile incluso nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato (compresi gli interessi di minoranza non inclusi nella riga 5) emesso da filiazioni e detenuto da terzi | | |
| 35 | di cui strumenti emessi da filiazioni soggetti a eliminazione progressiva | | |
| 36 | Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1): rettifiche regolamentari | | |
| Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1): rettifiche regolamentari | | | |
| 37 | Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti dall'ente direttamente o indirettamente | | |
| 38 | Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente, quando tali soggetti detengono con l'ente una partecipazione incrociata reciproca concepita per aumentare artificialmente i fondi propri dell'ente | | |
| 39 | Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente o indirettamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili) | | |
| 40 | Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente o indirettamente quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili) | | |
| 41 | Non applicabile | | |
| 42 | Deduzioni ammissibili dal capitale di classe 2 che superano il capitale di classe 2 dell'ente | | |
| 42a | Altre rettifiche regolamentari del capitale aggiuntivo di classe 1 | | |
| 43 | Totale delle rettifiche regolamentari al capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1) | | |
| 44 | Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1) | | |
| 45 | Capitale di classe 1 (T1 = CET1 + AT1) | 98.648.147 | |
| Capitale di classe 2 (T2): strumenti | | | |
| 46 | Strumenti di capitale e le relative riserve sovrapprezzo azioni | 10.000.000 | G |
| 47 | Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 484 (5), e le relative riserve sovrapprezzo azioni, soggetti a eliminazione progressiva dal capitale di classe 2 | | |
| EU-47a | Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 494 bis, paragrafo 2, del CRR soggetti a eliminazione graduale dal T2 | | |
| EU-47b | Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 494 ter, paragrafo 2, del CRR soggetti a eliminazione graduale dal T2 | | |
| 48 | Strumenti di fondi propri ammissibili inclusi nel capitale di classe 2 consolidato (compresi gli interessi di minoranza e strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 non inclusi nella riga 5 o nella riga 34) emessi da filiazioni e detenuti da terzi | | |
| 49 | di cui strumenti emessi da filiazioni soggetti a eliminazione progressiva | | |
| 50 | Rettifiche di valore su crediti | | |
| 51 | Capitale di classe 2 (T2) prima delle rettifiche regolamentari | 10.000.000 | |
| Capitale di classe 2 (T2) rettifiche regolamentari | | | |
| 52 | Strumenti propri di capitale di classe 2 detenuti dall'ente direttamente o indirettamente e prestiti subordinati | | |

| | | | |
|---|--|--------------------|--|
| 53 | Strumenti di capitale di classe 2 e prestiti subordinati di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente, quando tali soggetti detengono con l'ente una partecipazione incrociata reciproca concepita per aumentare artificialmente i fondi propri dell'ente | | |
| 54 | Strumenti di capitale di classe 2 e prestiti subordinati di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente o indirettamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili) | | |
| 54a | Non applicabile | | |
| 55 | Strumenti di capitale di classe 2 e prestiti subordinati di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente o indirettamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (al netto di posizioni corte ammissibili) | | |
| 56 | Non applicabile | | |
| EU-56a | Deduzioni di passività ammissibili che superano gli elementi delle passività ammissibili dell'ente (importo negativo) | | |
| 56b | Altre rettifiche regolamentari del capitale T2 | | |
| 57 | Totale delle rettifiche regolamentari al capitale di classe 2 (T2) | | |
| 58 | Capitale di classe 2 (T2) | 10.000.000 | |
| 59 | Capitale totale (TC = T1 + T2) | 108.648.147 | |
| 60 | Totale delle attività ponderate per il rischio | 712.974.427 | |
| Coefficienti e requisiti patrimoniali, comprese le riserve di capitale | | | |
| 61 | Capitale primario di classe 1 | 13,84% | |
| 62 | Capitale di classe 1 | 13,84% | |
| 63 | Capitale totale | 15,24% | |
| 64 | Requisiti patrimoniali complessivi CET1 dell'ente | 7,600% | |
| 65 | Di cui requisito della riserva di conservazione del capitale | 2,500% | |
| 66 | Di cui requisito della riserva di capitale anticiclica | 0,000% | |
| 67 | Di cui requisito della riserva a fronte del rischio sistemico | 0,000% | |
| EU-67a | Di cui requisito della riserva di capitale degli enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) o degli altri enti a rilevanza sistemica (O-SII) | 0,000% | |
| EU-67b | Di cui requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva | 0,600% | |
| 68 | Capitale primario di classe 1 (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) disponibile dopo aver soddisfatto i requisiti patrimoniali minimi | 9,34% | |
| 69 | Non applicabile | | |
| 70 | Non applicabile | | |
| 71 | Non applicabile | | |
| Importi inferiori alle soglie di deduzione (prima ponderazione del rischio) | | | |
| 72 | Fondi propri e passività ammissibili di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente o indirettamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti (importo inferiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili) | 223.329 | |
| 73 | Strumenti di CET1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente o indirettamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (importo inferiore alla soglia del 17,65 % e al netto di posizioni corte ammissibili) | | |
| 74 | Non applicabile | | |
| 75 | Attività fiscali differite che derivano da differenze temporanee (importo inferiore alla soglia del 17,65 %, al netto delle relative passività fiscali per le quali sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 3, del CRR) | 2.995.044 | |
| Massimali applicabili per l'inclusione di accantonamenti nel capitale di classe 2 | | | |
| 76 | Rettifiche di valore su crediti incluse nel capitale di classe 2 in relazione alle esposizioni soggette al metodo standardizzato (prima dell'applicazione del massimale) | | |
| 77 | Massimale per l'inclusione di rettifiche di valore su crediti nel capitale di classe 2 nel quadro del metodo standardizzato | | |
| 78 | Rettifiche di valore su crediti incluse nel T2 in relazione alle esposizioni soggette al metodo basato sui rating interni (prima dell'applicazione del massimale) | | |
| 79 | Massimale per l'inclusione di rettifiche di valore su crediti nel T2 nel quadro del metodo basato sui rating interni | | |
| Strumenti di capitale soggetti a eliminazione progressiva (applicabile soltanto tra il 1° gennaio 2014 e il 1° gennaio 2022) | | | |
| 80 | Massimale corrente sugli strumenti di CET1 soggetti a eliminazione progressiva | - | |
| 81 | Importo escluso dal CET1 in ragione del massimale (superamento del massimale dopo i rimborsi e le scadenze) | - | |
| 82 | Massimale corrente sugli strumenti di AT1 soggetti a eliminazione progressiva | - | |
| 83 | Importo escluso dall'AT1 in ragione del massimale (superamento del massimale dopo i rimborsi e le scadenze) | - | |
| 84 | Massimale corrente sugli strumenti di T2 soggetti a eliminazione progressiva | - | |
| 85 | Importo escluso dal T2 in ragione del massimale (superamento del massimale dopo i rimborsi e le scadenze) | - | |

Modello EU CC2: riconciliazione dei fondi propri regolamentari con lo stato patrimoniale nel bilancio sottoposto a revisione contabile

Nella seguente tabella viene riportata la riconciliazione tra voci di SP prudenziale utilizzate per il calcolo dei Fondi Propri ed i Fondi Propri regolamentari:

| | | a | c |
|--|--|---|-------------|
| | | Stato patrimoniale incluso nel bilancio | Riferimento |
| | | 31/12/2022 | |
| Attività - Ripartizione per classi di attività secondo lo stato patrimoniale incluso nel bilancio pubblicato | | | |
| 10. | Cassa e disponibilità liquide | 83.958.635 | |
| 20. | Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico (IFRS 7 par. 8 lett. a)) | 8.392.949 | |
| | a) attività finanziarie detenute per la negoziazione; | 9.768 | D * 0,10% |
| | c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value | 8.383.181 | D * 0,10% |
| 30. | Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva (IFRS 7 par. 8 lett. h)) | 178.578.692 | D * 0,10% |
| 40. | Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato (IFRS 7 par. 8 lett. f)) | 1.444.437.946 | |
| | a) crediti verso banche | 78.034.736 | |
| | b) crediti verso clientela | 1.366.403.210 | |
| 80. | Attività materiali | 28.517.383 | |
| 90. | Attività immateriali | 38.514 | E |
| 100. | Attività fiscali | 7.954.977 | |
| | a) correnti | 0 | |
| | b) anticipate | 7.954.977 | |
| 110. | Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione | 0 | |
| 120. | Altre attività | 45.824.763 | |
| | Totale dell'attivo | 1.797.703.859 | |
| Passività - Ripartizione per classi di attività secondo lo stato patrimoniale incluso nel bilancio pubblicato | | | |
| 10. | Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato (IFRS 7 par. 8 lett. g)) | 1.675.156.557 | |
| | a) debiti verso banche | 363.495.392 | |
| | b) debiti verso la clientela | 1.192.434.129 | |
| | c) titoli in circolazione | 119.227.036 | |
| 20. | Passività finanziarie di negoziazione | 8.807 | D * 0,10% |
| 60. | Passività fiscali | 725.960 | |
| | a) correnti | 275.440 | |
| | b) differite | 450.520 | |
| 80. | Altre passività | 14.349.888 | |
| 90. | Trattamento di fine rapporto del personale | 3.167.276 | |
| 100. | Fondi per rischi e oneri: | 4.687.925 | |
| | a) impegni e garanzie rilasciate | 1.834.550 | |
| | b) quiescenza e obblighi simili | 385.871 | |
| | c) altri fondi per rischi e oneri | 2.467.504 | |
| 110. | Riserve da valutazione | (954.089) | B |
| 140. | Riserve | 54.850.535 | B |
| 150. | Sovrapprezzi di emissione | 473.684 | A |
| 160. | Capitale | 38.011.495 | A |
| 180. | Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) | 7.225.821 | C |
| | Totale del passivo e del patrimonio netto | 1.797.703.859 | |
| Altri elementi | | | |
| | Utile non computabile per dividendi | (2.010.223) | C |
| | Utile non computabile a fondo per erogazioni liberali | (120.000) | C |
| | Aggiustamenti transitori | 1.396.655 | F |
| | Coperture insufficienti per le posizioni deteriorate | (237) | F |
| | Strumenti computabili in T2 | 10.000.000 | G |

Modello EU CCA: sulle principali caratteristiche degli strumenti di fondi propri regolamentari e degli strumenti di passività ammissibili

| | | Strumenti di T2 | | |
|---------------------------|---|---|--|--|
| | | Strumenti di CET 1 | Passività subordinata | Passività subordinata |
| | | Azioni ordinarie | Passività subordinata | Passività subordinata |
| 1 | Emittente | Banca CR Savigliano spa | Banca CR Savigliano spa | Banca CR Savigliano spa |
| 2 | Identificativo unico | IT0001002309 | IT0005215212 | IT0005472656 |
| 2a | Collocamento pubblico o privato | Privato | Pubblico | Privato |
| 3 | Legislazione applicata allo strumento | Legge Italiana | Legge Italiana | Legge Italiana |
| 3a | Riconoscimento contrattuale dei poteri di svalutazione e di conversione delle autorità di risoluzione | N/A | N/A | N/A |
| Trattamento regolamentare | | | | |
| 4 | Disposizioni transitorie del CRR | Capitale primario di classe 1 | Capitale Classe 2 | Capitale Classe 2 |
| 5 | Disposizioni post transitorie del CRR | Capitale primario di classe 1 | Capitale Classe 2 | Capitale Classe 2 |
| 6 | Ammissibile a livello di singolo ente/(sub-) consolidato / di singolo ente e di (sub-consolidato) | Singolo ente | Singolo ente | Singolo ente |
| 7 | Tipo di strumento | Azioni ordinarie rappresentative del Capitale Sociale | Prestito Obbligazionario – art. 62 CRR | Prestito Obbligazionario – art. 62 CRR |
| 8 | Importo rilevato nel capitale regolamentare | 38.011.495 | 0 | 10.000.000 |
| 9 | Importo nominale dello strumento | 38.011.495 | 5.000.000 | 10.000.000 |
| EU-9a | Prezzo di emissione | N/A | 100 | 100 |
| EU-9b | Prezzo di rimborso | N/A | 100 | 100 |
| 10 | Classificazione contabile | Patrimonio netto | Passività - costo ammortizzato | Passività - costo ammortizzato |
| 11 | Data di emissione originaria | N/A | 01/11/2016 | 15/12/2021 |
| 12 | Irredimibile o a scadenza | | A scadenza | A scadenza |
| 13 | Data di scadenza originaria | N/A | 01/11/2023 | 15/12/2031 |
| 14 | Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente oggetto a approvazione preventiva dell'autorità di vigilanza | N/A | Si | Si |
| 15 | Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale e importo del rimborso | N/A | 01/11/2021 | 15/12/2026 |
| 16 | Date successive di rimborso anticipato, se del caso | N/A | 01/05/2022 01/11/2022 01/05/2023 | 15/06/2027 15/12/2027 e succ. semestri fino al 2031 |
| Cedole/dividendi | | | | |
| 17 | Dividendi/cedole fissi o variabili | Variabili | Fissi | Fissi poi variabili |
| 18 | Tasso della cedola ed eventuale indice correlato | N/A | 4,50% | 4,00% fino al 15/12/2026 poi variabile |
| 19 | Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" | No | No | No |
| EU-20a | Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio | N/A | Obbligatorio | Obbligatorio |

| | | | | |
|--------|---|------------------|---|---|
| EU-20b | Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio | N/A | Obbligatorio | Obbligatorio |
| 21 | Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso | No | No | No |
| 22 | Non cumulativo o cumulativo | Non cumulativi | Non cumulativi | Non cumulativi |
| 23 | Convertibile o non convertibile | Non convertibile | Non convertibile | Non convertibile |
| 24 | Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione | N/A | N/A | N/A |
| 25 | Se convertibile, in tutto o in parte | N/A | N/A | N/A |
| 26 | Se convertibile, tasso di conversione | N/A | N/A | N/A |
| 27 | Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa | N/A | N/A | N/A |
| | | N/A | N/A | N/A |
| 28 | Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile | N/A | N/A | N/A |
| 29 | Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito | N/A | N/A | N/A |
| 30 | Meccanismi di svalutazione (<i>write down</i>) | No | No | No |
| 31 | In caso di meccanismo di svalutazione (<i>write down</i>), evento(i) che la determina(no) | N/A | N/A | N/A |
| 32 | In caso di meccanismo di svalutazione (<i>write down</i>), svalutazione totale o parziale | N/A | N/A | N/A |
| 33 | In caso di meccanismo di svalutazione (<i>write down</i>), svalutazione permanente o temporanea | N/A | N/A | N/A |
| 34 | In caso di meccanismo di svalutazione (<i>write down</i>) temporanea, descrizione del meccanismo di rivalutazione | N/A | N/A | N/A |
| 34a | Tipo di subordinazione (solo per le passività ammissibili) | N/A | N/A | N/A |
| EU-34b | Rango dello strumento nella procedura ordinaria di insolvenza | N/A | N/A | N/A |
| 35 | Posizione nella gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare il tipo di strumento di rango immediatamente superiore (senior)) | N/A | Senior | Senior |
| 36 | Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni transitorie | No | No | No |
| 37 | In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi | N/A | N/A | N/A |
| 37a | Link alla versione integrale dei termini e delle condizioni dello strumento | N/A | https://bancacrs.it/normative/trasparenza/ | https://bancacrs.it/normative/trasparenza/ |

CAPITOLO 3 – REQUISITI DI FONDI PROPRI E IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER IL RISCHIO (ART. 438 E 447 CRR)

INFORMATIVA QUALITATIVA

Tabella EU OVC: informazioni ICAAP

| | |
|----|--|
| a) | <p>Metodo per valutare l'adeguatezza del capitale interno</p> <p>Le disposizioni di Vigilanza per le banche emanate dalla Banca d'Italia (Circolare 285/13) sottolineano l'importanza del processo aziendale di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP – <i>Internal Capital Adequacy Assessment Process</i>) volto a determinare il capitale complessivo adeguato, in termini attuali e prospettici, a fronteggiare tutti i rischi assunti. Conformemente a quanto previsto dalla quarta direttiva sui requisiti patrimoniali ("<i>Capital Requirements Directive IV</i>" – "CRD IV") nonché ai sensi delle disposizioni contenute nella Circolare 285/13 della Banca d'Italia ("Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche"), la Banca svolge anche il processo di valutazione interno dell'adeguatezza del governo e della gestione della liquidità (<i>Internal Liquidity Adequacy Assessment Process</i> - ILAAP). Una soddisfacente adeguatezza patrimoniale, associata ad una sana e prudente gestione della liquidità, sono espressione immediata della capacità della Banca di sostenere il proprio sviluppo e la propria continuità di funzionamento anche in ipotesi di scenari avversi e stressati.</p> <p>L'ICAAP affianca ed integra il processo "tradizionale" di valutazione della congruità tra i Fondi propri e i requisiti patrimoniali obbligatori. Alla visione regolamentare dell'adeguatezza patrimoniale, basata sui <i>ratios</i> patrimoniali derivanti dal raffronto tra i Fondi propri e i requisiti prudenziali a fronte dei rischi di Primo Pilastro, si affianca la visione gestionale dell'adeguatezza patrimoniale basata sul raffronto tra le risorse finanziarie che si ritiene possano essere utilizzate a fronte dei rischi assunti e la stima del capitale assorbito da tali rischi. Il processo di auto-valutazione dell'adeguatezza patrimoniale implementato dalla Banca è finalizzato, pertanto, a determinare il capitale adeguato – per importo e composizione – alla copertura permanente di tutti i rischi ai quali la stessa è o potrebbe essere esposta, anche diversi da quelli per i quali è richiesto il rispetto di precisi requisiti patrimoniali.</p> <p>Come noto, la Circolare 285/2013 della Banca d'Italia, al fine di orientare gli intermediari nella concreta predisposizione dell'ICAAP e nell'identificazione dei requisiti minimi dello stesso che sono oggetto di valutazione nell'ambito dello SREP (<i>Supervisory Review and Evaluation Process</i>), di competenza dello stesso Organo di Vigilanza, fornisce un'interpretazione del principio di proporzionalità che ripartisce le banche in tre Classi, caratterizzate da livelli di complessità operativa decrescente, ai quali si applicano requisiti differenziati in ordine all'ICAAP stesso.</p> <p>La Banca rientra nella categoria degli intermediari di Classe 3, costituita dai soggetti finanziari che utilizzano le metodologie standardizzate per il calcolo dei requisiti regolamentari e che dispongono di un attivo pari o inferiore a 4 miliardi di euro. In virtù di tali caratteristiche, che recepiscono il principio di proporzionalità statuito dal Comitato di Basilea, la Banca determina il capitale interno complessivo secondo un approccio che la citata normativa definisce "<i>building block</i>" semplificato, che consiste nel sommare ai requisiti regolamentari a fronte dei rischi del Primo Pilastro (o al capitale interno relativo a tali rischi calcolato sulla base di metodologie interne) l'eventuale capitale interno relativo agli altri rischi rilevanti. Per capitale interno si intende il capitale a rischio, ovvero il fabbisogno di capitale relativo ad un determinato rischio che la Banca ritiene necessario per coprire le perdite eccedenti un dato livello atteso; per capitale interno complessivo si intende il capitale interno riferito a tutti i rischi rilevanti assunti dalla Banca, incluse le eventuali esigenze di capitale interno dovute a considerazioni di carattere strategico.</p> <p>L'ICAAP è un processo organizzativo complesso - imperniato su idonei sistemi aziendali di gestione dei rischi e su adeguati meccanismi di governo societario – che richiede il coinvolgimento di una pluralità di strutture e professionalità, e costituisce parte integrante del governo aziendale, contribuendo alla determinazione delle strategie e dell'operatività corrente della Banca. In particolare, l'ICAAP è coerente con il RAF (<i>Risk Appetite Framework</i>) e con il Piano di Risanamento, integra efficacemente la gestione dei rischi e rileva ai fini della valutazione della sostenibilità delle scelte strategiche:</p> <ul style="list-style-type: none">• le scelte strategiche e operative e gli obiettivi di rischio costituiscono un elemento di <i>input</i> del processo;• le risultanze del processo possono portare ad una modifica della propensione al rischio e degli obiettivi di pianificazione adottati. <p>Il processo è articolato in specifiche fasi, delle quali sono responsabili funzioni/unità operative diverse.</p> <p>Il punto di partenza è costituito dall'identificazione di tutti i rischi rilevanti a cui la Banca è o potrebbe essere esposta rispetto alla propria operatività e ai mercati di riferimento. Responsabile di tale attività è la funzione di gestione dei rischi, la quale esegue un'attività di <i>assessment</i> avvalendosi della collaborazione delle principali funzioni aziendali, attraverso interviste dirette ai responsabili, valutazioni qualitative sulla significatività dei rischi. In questa fase vengono identificate le fonti di generazione dei rischi individuati, posizionando gli stessi in capo alle funzioni/unità operative ovvero correlandoli ai processi aziendali.</p> <p>I rischi identificati sono classificati in due tipologie:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ rischi quantificabili in termini di capitale interno, in relazione ai quali la Banca si avvale di apposite metriche di misurazione dell'assorbimento patrimoniale: rischio di credito e controparte, rischio di mercato, rischio operativo, rischio di concentrazione e rischio di tasso di interesse;✓ rischi non quantificabili in termini di capitale interno, per i quali – non essendosi ancora affermate metodologie |
|----|--|

robuste e condivise di determinazione del relativo assorbimento patrimoniale – non viene determinato un *buffer* di capitale e per i quali – in coerenza con le richiamate Disposizioni di Vigilanza - vengono predisposti sistemi di controllo ed attenuazione adeguati: rischio di liquidità, rischio residuo, rischio di leva finanziaria eccessiva, rischio paese, rischio trasferimento, rischio derivante da cartolarizzazioni, rischio strategico, rischio di reputazione, rischio di condotta, rischio di non conformità, rischio connesso con l'operatività verso soggetti collegati, rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo, rischio di capitale, rischio informatico (ICT), rischio sovrano e rischio connesso alla quota di attività vincolate (*Asset encumbrance*), rischio ESG.

Ai fini della determinazione del capitale interno a fronte dei rischi quantificabili, la Banca utilizza le metodologie di calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari per i rischi compresi nel Primo Pilastro e gli algoritmi semplificati proposti dalla normativa per quelli misurabili del Secondo Pilastro. Più in dettaglio vengono utilizzati:

- ✓ il metodo standardizzato per il rischio di credito;
- ✓ il metodo del valore corrente ed il metodo semplificato per il rischio di controparte;
- ✓ il metodo standardizzato per il rischio di mercato;
- ✓ il metodo base per il rischio operativo;
- ✓ l'algoritmo del Granularity Adjustment per il rischio di concentrazione single-name;
- ✓ la metodologia di calcolo elaborata dall'ABI per il rischio di concentrazione nella declinazione geo-settoriale;
- ✓ l'algoritmo semplificato regolamentare per il rischio di tasso di interesse.

Per quanto riguarda invece i rischi non quantificabili in termini di capitale interno, come già detto, coerentemente con le indicazioni fornite dalla Banca d'Italia nella citata normativa, la Banca ha predisposto adeguati presidi interni di controllo e attenuazione.

Con particolare riferimento al profilo di liquidità la Banca, in conformità a quanto disciplinato nella Circolare 285/13 relativamente alle Banche di classe 3, redige la sezione ILAAP all'interno del resoconto ICAAP, utilizzando un'articolazione più contenuta rispetto a quella proposta nell'Allegato D della suddetta Circolare. Tale sezione riporta un'analisi complessiva della posizione di liquidità della Banca, con riferimento sia al rischio di liquidità di breve termine (entro i 12 mesi) che strutturale (superiore ai 12 mesi), in condizioni di normale operatività e in condizioni di *stress*.

In particolare, *costituisce* oggetto di valutazione l'adeguatezza delle risorse finanziarie disponibili a fronte dei rischi di liquidità e *funding*, nonché l'appropriatezza dei processi, presidi e controlli relativi a tali rischi.

Nell'ambito delle attività di misurazione, sono altresì definite ed eseguite prove di *stress* in termini di analisi semplificate di sensibilità riguardo ai principali rischi assunti. Tenuto conto delle indicazioni previste dalla normativa con riferimento agli intermediari di Classe 3, la Banca effettua analisi di sensibilità relativamente al rischio di credito, al rischio di concentrazione sul portafoglio crediti ed al rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario, avvalendosi delle metodologie semplificate proposte dall'Organo di Vigilanza. I relativi risultati, opportunamente analizzati, conducono ad una miglior valutazione dell'esposizione ai rischi stessi e del grado di vulnerabilità dell'azienda al verificarsi di eventi eccezionali ma plausibili. Nel caso in cui l'analisi dei risultati degli *stress test* evidenzia l'inadeguatezza dei presidi interni posti in essere a fronte dei rischi in questione, viene valutata l'opportunità di adottare appropriate misure organizzative e/o di allocare specifici *buffer* di capitale interno.

Al fine di valutare la vulnerabilità alle situazioni di liquidità eccezionali ma plausibili, la Banca esegue prove di *stress* in termini di analisi di sensitività e/o di scenario. Per formulare una previsione sul comportamento dei propri flussi di cassa in condizioni sfavorevoli la Banca utilizza indicazioni fornite dalle linee guida di Vigilanza eventualmente integrate da ipotesi determinate in base all'esperienza aziendale. I risultati forniscono un supporto per la valutazione dell'adeguatezza dei limiti operativi, la pianificazione e l'avvio di transazioni compensative di eventuali sbilanci, la revisione periodica del piano di emergenza.

Nel processo di determinazione del capitale interno complessivo la Banca tiene conto, inoltre, dei rischi connessi con l'operatività verso soggetti collegati, considerando, nei casi di superamento dei limiti prudenziali, le relative eccedenze ad integrazione della misura del capitale interno complessivo.

Più in generale, l'esito della valutazione dei rischi non quantificabili, unitamente alla complessiva autovalutazione del processo ICAAP/ILAAP, è presa in considerazione al fine di corroborare o rivedere gli esiti della valutazione dell'adeguatezza del capitale effettuata: in presenza di rilevanti carenze nel processo ICAAP/ILAAP e/o esposizioni ritenute rilevanti ai rischi difficilmente quantificabili, gli esiti della valutazione su base quantitativa dell'adeguatezza patrimoniale sono opportunamente e prudenzialmente riesaminati.

La determinazione del capitale interno complessivo – inteso, secondo il già cennato approccio "*building block*" semplificato previsto dalla normativa, quale sommatoria dei capitali interni determinati per ciascun rischio quantificabile in termini di assorbimento patrimoniale - viene effettuata con riferimento tanto alla situazione attuale, quanto a quella prospettica. Al fine di uno stringente monitoraggio del livello di esposizione ai rischi, la misurazione del capitale interno complessivo in chiave attuale viene aggiornata con riferimento alla fine di ciascun trimestre dell'esercizio in corso. Il livello prospettico viene invece determinato con cadenza essenzialmente annuale - in sede di predisposizione del resoconto ICAAP - con riferimento alla fine dell'esercizio in corso, tenendo conto della prevedibile evoluzione dei rischi e dell'operatività.

A tal fine la Banca:

- ✓ utilizza il budget annuale dettagliandolo adeguatamente rispetto alle necessità di stima dei rischi;
- ✓ individua i parametri che influenzano l'incidenza del rischio, prevedendone la futura evoluzione considerando anche variabili macroeconomiche (andamento del mercato);
- ✓ definisce le stime di evoluzione dei fattori di rischio coerenti con i propri scenari economici e strategici;

- ✓ verifica le previsioni sulla base della pianificazione pluriennale;
- ✓ effettua una stima dell'evoluzione delle voci contabili che costituiscono la dotazione patrimoniale individuata;
- ✓ considera inoltre le eventuali esigenze di carattere strategico e gli obiettivi di ratio target stabiliti nel RAF.

Al fine di valutare l'adeguatezza patrimoniale, l'importo del fabbisogno di capitale necessario alla copertura dei rischi (capitale interno complessivo) viene confrontato con le risorse patrimoniali disponibili (capitale complessivo), tanto in termini attuali quanto in chiave prospettica. Tenuto anche conto delle proprie specificità normative ed operative, la Banca ha identificato il proprio capitale complessivo nell'aggregato di Fondi propri, in quanto quest'ultimo – oltre a rappresentare un archetipo dettato da prassi consolidate e condivise – agevola la dialettica con l'Organo di Vigilanza. In caso di scostamenti tra capitale interno complessivo e capitale complessivo, il Consiglio di Amministrazione della Banca provvede a deliberare le azioni correttive da intraprendere, previa stima degli oneri connessi con il reperimento delle risorse patrimoniali aggiuntive.

Considerato che le disposizioni transitorie previste dal Regolamento UE 2017/2395 determinano un sostanziale differimento su 5 anni dell'impatto, in termini di maggiori rettifiche di valore derivante dall'applicazione del nuovo modello di *impairment* previsto dall'IFRS 9, vengono rideterminate, in ottica attuale e prospettica e nelle relative ipotesi di *stress*, le misure di rischio regolamentari e del capitale interno complessivo, nonché la dotazione patrimoniale senza l'applicazione del regime transitorio (cd. *Fully Loaded*). Sulla base delle predette quantificazioni, sono rideterminati i singoli indicatori di adeguatezza patrimoniale senza l'applicazione del regime transitorio.

La valutazione dell'adeguatezza patrimoniale si basa anche sui seguenti indicatori ritenuti rilevanti nell'ambito del RAF, limitatamente al profilo patrimoniale, ai fini della declinazione della propensione al rischio della Banca:

- ✓ coefficiente di Capitale Primario di Classe 1 (Common Equity Tier 1 Capital Ratio);
- ✓ coefficiente di Capitale di Classe 1 (Tier 1 Capital Ratio);
- ✓ coefficiente di Capitale Totale (Total Capital Ratio);

Ai fini della individuazione dei livelli nei quali articolare le soglie RAF e valutare la posizione patrimoniale della Banca sono stati presi in considerazione i requisiti patrimoniali obbligatori, nonché quelli aggiuntivi imposti dalla Banca d'Italia ad esito del processo di revisione prudenziale (SREP) ed assegnati con specifico provvedimento del 10/07/2020, il vincolo esistente di detenzione della riserva aggiuntiva (*capital buffer*) in funzione della conservazione del capitale e gli indirizzi strategici definiti nell'ambito del RAF e del piano industriale della Banca.

Più nel dettaglio, per i coefficienti patrimoniali (*CET 1 Capital Ratio*, *Tier 1 Capital Ratio*, *Total Capital Ratio*) la soglia di *Risk Capacity* coincide con il coefficiente *post SREP* fissato dall'Autorità di Vigilanza, comprensivo della eventuale riserva di conservazione del capitale.

La valutazione dell'adeguatezza patrimoniale si fonda sul presupposto che la Banca disponga di adeguate risorse patrimoniali al fine di coprire:

- ✓ gli assorbimenti patrimoniali quantificati a fronte dei rischi di I e di II Pilastro;
- ✓ gli impatti complessivi delle ipotesi di *stress* in termini di variazione sia dell'esposizione ai rischi sia delle risorse patrimoniali;

Una volta appurata la capacità di rispettare le soglie di *Risk Capacity*, al fine di valutare l'eventuale necessità di effettuare interventi di rafforzamento patrimoniale, viene verificato il posizionamento dei *ratios* patrimoniali rispetto alle soglie di *Risk Tolerance* e di *Risk Appetite* definite dalla Banca: ne consegue poi un giudizio di merito sull'eccedenza patrimoniale.

Lo scorso 10 luglio 2020, la Banca ha ricevuto dalla Banca d'Italia la comunicazione di conclusione del procedimento sul capitale nell'ambito della quale la Vigilanza ha fissato alla Banca nuovi requisiti aggiuntivi di capitale a seguito dei profili di rischio dalla stessa identificati. Nel dettaglio:

- ✓ i *Total SREP Capital Requirement*⁵ (TSCR) *ratio* ovvero i nuovi requisiti minimi inviolabili di capitale (comprensivi dei requisiti vincolanti aggiuntivi determinati ad esito dello SREP) ammontano rispettivamente a 5,10% in termini di *Common Equity Capital ratio*, 6,85% in termini di *Common Equity Tier 1 Capital ratio* e 9,10% in termini di *Total Capital ratio*);
- ✓ gli *Overall Capital Requirement* (OCR) *ratio* ovvero la somma delle misure vincolanti (*Total SREP Capital Requirement* - TSCR *ratio*) e della riserva di conservazione di capitale (per il 2019: 2,5%) sono pari a 7,60%, 9,35% e 11,60%;
- ✓ ulteriori requisiti sono imposti per preservare il mantenimento di una solida dotazione patrimoniale anche nel caso di "deterioramento del contesto economico e finanziario" cd. requisiti di *Capital Guidance*; le soglie-obiettivo complessive inclusive di OCR e *Capital Guidance* risultano rispettivamente pari a 8,10%, 9,85% e 12,10% per i 3 aggregati patrimoniali.

Si precisa che l'eventuale violazione dei coefficienti vincolanti (TSCR *ratio*) comporta l'obbligo di immediato ripristino del loro rispetto pena l'attivazione delle misure di Vigilanza; mentre in caso di riduzione di uno dei *ratio* patrimoniali al di sotto dell'OCR *ratio*, ma al di sopra della misura vincolante (TSCR *ratio*), occorre procedere all'avvio delle misure di conservazione del capitale (comunicazione alla Vigilanza e stesura di un piano di patrimonializzazione che assicuri, entro tempi congrui, la capacità di copertura di tale *buffer* patrimoniale).

⁵ I TSCR *ratio* rappresentano i nuovi requisiti di capitale minimo vincolante per la Banca e sono costituiti dalla somma dei requisiti minimi ex art. 92 del CRR (ovvero *Common Equity Ratio* 4,5%, *Common Equity Tier 1 Ratio* 6% e *Total Capital Ratio* 8%) e dei requisiti vincolanti aggiuntivi determinati ad esito dello SREP (rispettivamente pari a 0,60%, 0,85% e 1,10%).

Il mancato rispetto poi della *Capital Guidance* non comporta l'applicazione delle misure obbligatorie di conservazione del capitale ma l'obbligo della Banca di informare, senza indugio, la Banca d'Italia in merito alle motivazioni del mancato rispetto e di predisporre un piano di riallineamento patrimoniale per consentire il ritorno al livello atteso entro un periodo massimo di due anni.

Alla data di stesura del presente documento è stata trasmessa dall'Autorità di Vigilanza il provvedimento relativo ai requisiti patrimoniali aggiuntivi da rispettare nell'esercizio 2023 alla luce del periodico processo di revisione prudenziale (SREP). Per tale ragione, ai fini dell'autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale sono considerati, in ottica attuale, i livelli dei requisiti aggiuntivi di capitale in vigore al 31 dicembre 2022; mentre in ottica prospettica sono già stati considerati i nuovi requisiti patrimoniali aggiuntivi richiesti.

Le attività di determinazione del livello di esposizione in termini di capitale interno e quelle relative alle prove di *stress* vengono condotte dalla Funzione di *Risk Management*, con il supporto della Funzione Contabilità e Segnalazioni di Vigilanza.

La proiezione degli assorbimenti patrimoniali sulla dimensione temporale prospettica richiede il coinvolgimento anche della Funzione di Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione. I sistemi di controllo e attenuazione attivati a presidio dei rischi non quantificabili in termini di capitale interno vengono implementati e gestiti dalla Funzione di *Risk Management*. La stessa, in stretto raccordo con la Funzione Contabilità e Segnalazioni di Vigilanza e, per il lato prospettico, con la Funzione di Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione, confronta il capitale interno complessivo (fabbisogno totale) con il capitale complessivo (Fondi propri), allo scopo di valutare l'adeguatezza patrimoniale.

Nello svolgimento delle diverse attività del processo ICAAP, la Funzione di *Risk Management* provvede a fornire periodicamente all'Alta Direzione *feed-back* informativi sul livello di esposizione ai diversi rischi sul posizionamento rispetto alle soglie di propensione al rischio (*Risk Appetite*), di *Early warning* e di tolleranza (*Risk Tolerance*) stabilite dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito del proprio *Risk Appetite Framework* e sul grado di adeguatezza del patrimonio. I risultati di tale verifica di posizionamento confluiscono in una reportistica appositamente predisposta per l'invio agli Organi societari, alla Direzione Generale, al Comitato Rischi, alle altre funzioni di Controllo ed alle strutture aziendali interessate. Qualora venga riscontrato il raggiungimento o il superamento del/i limite/i prefissato/i, gli Organi aziendali vengono tempestivamente informati per consentire loro l'individuazione delle iniziative da attivare finalizzate al riequilibrio del profilo patrimoniale.

L'esposizione complessiva ai rischi della Banca, con riferimento tanto alla situazione rilevata al 31 dicembre 2022 quanto a quella stimata al 31 dicembre 2023, risulta adeguata rispetto alla dotazione patrimoniale ed al profilo di rischio accettato.

INFORMATIVA QUANTITATIVA

Di seguito sono rappresentati gli assorbimenti patrimoniali a fronte dei rischi di credito e di controparte, di aggiustamento della valutazione del merito creditizio, di mercato e operativi, nonché i valori assunti dai coefficienti patrimoniali riferiti al patrimonio base e complessivo (CET 1 Ratio, Tier 1 Ratio e Total Capital Ratio).

Modello EU OV1: quadro sinottico degli importi complessivi dell'esposizione al rischio

| | | Importi complessivi dell'esposizione al rischio (TREA) | | Requisiti di capitale minimi |
|------------|--|--|--------------------|------------------------------|
| | | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2022 |
| 1 | Rischio di credito (escluso il CCR) | 634.333.171 | 689.206.782 | 50.746.654 |
| 2 | <i>Di cui metodo standardizzato</i> | 634.333.171 | 689.206.782 | 50.746.654 |
| 3 | <i>Di cui metodo IRB di base (F-IRB)</i> | Non applicabile | Non applicabile | Non applicabile |
| 4 | <i>Di cui metodo di assegnazione</i> | Non applicabile | Non applicabile | Non applicabile |
| EU-4a | <i>Di cui strumenti di capitale soggetti al metodo della ponderazione semplice</i> | Non applicabile | Non applicabile | Non applicabile |
| 5 | <i>Di cui metodo IRB avanzato (A-IRB)</i> | Non applicabile | Non applicabile | Non applicabile |
| 6 | Rischio di controparte (CCR) | 41.341 | - | 3.307 |
| 7 | <i>Di cui metodo standardizzato</i> | - | - | - |
| 8 | <i>Di cui metodo dei modelli interni (IMM)</i> | - | - | - |
| EU-8a | <i>Di cui esposizioni verso una CCP</i> | - | - | - |
| EU-8b | <i>Di cui aggiustamento della valutazione del credito (CVA)</i> | 1.395 | - | 111 |
| 9 | <i>Di cui altri CCR</i> | 39.946 | - | 3.196 |
| 15 | Rischio di regolamento | - | - | - |
| 16 | Esposizioni verso le cartolarizzazioni incluse nel portafoglio bancario (tenendo conto del massimale) | 23.965 | 774.436 | 1.917 |
| 17 | <i>Di cui metodo SEC-IRBA</i> | Non applicabile | Non applicabile | Non applicabile |
| 18 | <i>Di cui metodo SEC-ERBA (compreso IAA)</i> | Non applicabile | Non applicabile | Non applicabile |
| 19 | <i>Di cui metodo SEC-SA</i> | 23.965 | 774.436 | 1.917 |
| 19a | <i>Di cui 1250% / deduzione</i> | - | - | - |
| 20 | Rischi di posizione, di cambio e di posizione in merci (rischio di mercato) | - | - | - |
| 21 | <i>Di cui con metodo standardizzato</i> | - | - | - |
| 22 | <i>Di cui con IMA</i> | - | - | - |
| 22a | Grandi esposizioni | - | - | - |
| 23 | Rischio operativo | 78.575.950 | 70.625.576 | 6.286.076 |
| 23a | <i>Di cui con metodo base</i> | 78.575.950 | 70.625.576 | 6.286.076 |
| 23b | <i>Di cui con metodo standardizzato</i> | - | - | - |
| 23c | <i>Di cui con metodo avanzato di misurazione</i> | - | - | - |
| 24 | Importi al di sotto delle soglie per la deduzione (soggetto a fattore di ponderazione del rischio del 250%) | 7.487.610 | 2.995.292 | 599.009 |
| 29 | Totale | 712.974.427 | 760.606.794 | 57.037.954 |

Modello EU KM1: metriche principali

| | | 31/12/2022 | 30/09/2022 | 30/06/2022 | 31/03/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondi propri disponibili (importi) | | | | | | |
| 1 | Capitale primario di classe 1 (CET1) | 98.648.147 | 95.106.352 | 97.129.366 | 96.424.136 | 98.516.704 |
| 2 | Capitale di classe 1 | 98.648.147 | 95.106.352 | 97.129.366 | 96.424.136 | 98.516.704 |
| 3 | Capitale totale | 108.648.147 | 105.973.404 | 108.248.330 | 107.792.272 | 110.131.276 |
| Importi dell'esposizione ponderati per il rischio | | | | | | |
| 4 | Importo complessivo dell'esposizione al rischio | 712.974.427 | 767.650.574 | 769.632.982 | 764.035.396 | 760.606.794 |
| Coefficienti di capitale (in percentuale dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio) | | | | | | |
| 5 | Coefficiente del capitale primario di classe 1 (%) | 13,84% | 12,39% | 12,62% | 12,62% | 12,95% |
| 6 | Coefficiente del capitale di classe 1 (%) | 13,84% | 12,39% | 12,62% | 12,62% | 12,95% |
| 7 | Coefficiente di capitale totale (in %) | 15,24% | 13,80% | 14,06% | 14,11% | 14,48% |
| Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva (in percentuale dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio) | | | | | | |
| EU 7a | Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva (in %) | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% |
| EU 7b | Di cui costituiti da capitale CET1 (punti percentuali) | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% |
| EU 7c | Di cui costituiti da capitale di classe 1 (punti percentuali) | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 0,85% |
| EU 7d | Requisiti di fondi propri SREP totali (%) | 9,10% | 9,10% | 9,10% | 9,10% | 9,10% |
| Requisito combinato di riserva e requisito patrimoniale complessivo (in percentuale dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio) | | | | | | |
| 8 | Riserva di conservazione del capitale (%) | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
| EU 8a | Riserva di conservazione dovuta al rischio macroprudenziale o sistemico individuato a livello di uno Stato membro (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 9 | Riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| EU 9a | Riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 10 | Riserva degli enti a rilevanza sistemica a livello globale (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| EU 10a | Riserva di altri enti a rilevanza sistemica (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 11 | Requisito combinato di riserva di capitale (%) | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
| EU 11a | Requisiti patrimoniali complessivi (%) | 11,60% | 11,60% | 11,60% | 11,60% | 11,60% |
| 12 | CET1 disponibile dopo aver soddisfatto i requisiti di fondi propri SREP totali (%) | 8,74% | 7,29% | 7,52% | 7,52% | 7,85% |
| Coefficiente di leva finanziaria | | | | | | |
| 13 | Misura dell'esposizione complessiva | 1.855.241.677 | 1.881.172.988 | 1.854.274.796 | 1.865.547.373 | 1.821.469.851 |
| 14 | Coefficiente di leva finanziaria (%) | 5,32% | 5,06% | 5,24% | 5,17% | 5,41% |
| Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva (in percentuale della misura dell'esposizione complessiva) | | | | | | |
| EU 14a | Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva (in %) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| EU 14b | di cui costituiti da capitale CET1 (punti percentuali) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| EU 14c | Requisiti del coefficiente di leva finanziaria totali SREP (%) | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
| Riserva del coefficiente di leva finanziaria e requisito complessivo del coefficiente di leva finanziaria (in percentuale della misura dell'esposizione totale) | | | | | | |
| EU 14d | Requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| EU 14e | Requisito del coefficiente di leva finanziaria complessivo (%) | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
| Coefficiente di copertura della liquidità | | | | | | |
| 15 | Totale delle attività liquide di elevata qualità (HQLA) (valore ponderato - media) | 204.767.260 | 182.649.782 | 210.163.461 | 257.595.494 | 224.325.687 |
| EU 16a | Deflussi di cassa - Valore ponderato totale | 247.575.677 | 253.285.613 | 212.014.890 | 208.799.388 | 196.231.858 |

| | | | | | | |
|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| EU 16b | Afflussi di cassa - Valore ponderato totale | 92.607.950 | 101.331.439 | 60.326.112 | 108.650.212 | 113.777.731 |
| 16 | Totale dei deflussi di cassa netti (valore corretto) | 154.967.727 | 151.954.173 | 151.688.779 | 100.149.176 | 82.454.127 |
| 17 | Coefficiente di copertura della liquidità (%) | 132,14% | 120,20% | 138,55% | 257,21% | 272,06% |
| Coefficiente netto di finanziamento stabile | | | | | | |
| 18 | Finanziamento stabile disponibile totale | 1.248.738.580 | 1.302.350.003 | 1.471.724.221 | 1.459.174.874 | 1.547.973.416 |
| 19 | Finanziamento stabile richiesto totale | 987.508.338 | 1.169.816.797 | 1.158.911.466 | 1.145.313.095 | 1.114.848.559 |
| 20 | Coefficiente NSFR (%) | 126,45% | 111,33% | 126,99% | 127,40% | 138,85% |

CAPITOLO 4 – INFORMATIVA SULLE ESPOSIZIONI OGGETTO DI MISURE DI CONCESSIONE (ART. 442 CRR)

INFORMATIVA QUALITATIVA

La categoria delle esposizioni deteriorate oggetto di concessioni (“*forborne non-performing exposure*”) non configura una categoria di esposizioni deteriorate distinta e ulteriore rispetto a quelle relative alle sofferenze, inadempienze probabili e scadute-sconfinanti, ma soltanto un sottoinsieme di ciascuna di esse, nella quale rientrano le esposizioni per cassa e gli impegni a erogare fondi che formano oggetto di concessioni (“*forborne exposure*”), se soddisfano entrambe le seguenti condizioni:

- a) il debitore versa in una situazione di difficoltà economico-finanziaria che non gli consente di rispettare pienamente gli impegni contrattuali del suo contratto di debito e che realizza uno stato di “deterioramento creditizio” (classificazione in una delle categorie di esposizioni deteriorate: sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni),
- b) la banca acconsente a una modifica dei termini e condizioni di tale contratto, ovvero a un rifinanziamento totale o parziale dello stesso, per permettere al debitore di rispettarlo (concessione che non sarebbe stata accordata se il debitore non si fosse trovato in uno stato di difficoltà).

Le esposizioni oggetto di concessioni nei confronti di debitori che versano in una situazione di difficoltà economico-finanziaria che non configura uno stato di “deterioramento creditizio” sono invece classificate nella categoria delle “altre esposizioni oggetto di concessioni” (“*forborne performing exposure*”) e sono ricondotte tra le “Altre esposizioni non deteriorate”, ovvero tra le “Esposizioni scadute non deteriorate” qualora posseggano i requisiti per tale classificazione.

A termini di regolamento interno della Banca, dopo aver accertato che una misura di concessione si configura come rispondente ai requisiti di *forbearance*, l’attributo di esposizione *forborne* viene declinato in:

- ✓ “*forborne performing*” se si verificano entrambe le seguenti condizioni:
 - il debitore era classificato in bonis ordinario o sotto osservazione prima della delibera della concessione;
 - il debitore non è stato riclassificato dalla Banca tra le controparti deteriorate per effetto delle concessioni accordate;
- ✓ “*forborne non performing*” se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
 - il debitore era classificato fra le esposizioni deteriorate prima della delibera della concessione;
 - il debitore è stato riclassificato fra le esposizioni deteriorate, per effetto delle concessioni accordate, ivi inclusa l’ipotesi in cui (oltre alle altre casistiche regolamentari), a seguito della valutazione effettuata, emergano significative perdite di valore.

Affinché un’esposizione creditizia classificata come *forborne non performing* possa passare a *forborne performing* devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni:

- ✓ passaggio di almeno 1 anno dall’assegnazione dell’attributo *forborne non performing* (c.d. “*cure period*”);
- ✓ assenza dei presupposti per classificare il debitore come deteriorato;
- ✓ assenza di scaduti su tutti i rapporti del debitore in essere con la Banca;
- ✓ presumibile capacità del debitore, sulla base di riscontri documentali, di adempiere pienamente le proprie obbligazioni contrattuali in base alle condizioni di rimborso determinatesi in forza della concessione; questa capacità prospettica di rimborso si considera verificata quando sussistono entrambe le seguenti condizioni:
 - il debitore ha provveduto a rimborsare, mediante i pagamenti regolari corrisposti ai termini rinegoziati, un importo pari a quello che risultava scaduto (o che è stato oggetto di cancellazione) al momento della concessione;
 - il debitore ha rispettato nel corso degli ultimi 12 mesi i termini di pagamento post-concessione.

Un’esposizione creditizia classificata come *forborne performing* diventa *forborne non performing* quando si verifica anche solo una delle seguenti condizioni:

- ✓ ricorrono i presupposti per la classificazione della controparte tra i crediti deteriorati;
- ✓ l’esposizione creditizia era classificata in precedenza come deteriorata con attributo *forborne non performing* e successivamente, ricorrendone i presupposti, la controparte finanziata è stata ricondotta sotto osservazione (con contestuale passaggio della linea di cui trattasi a *forborne performing*), ma: i) una delle linee di credito della controparte finanziata ha maturato, durante la permanenza in *forborne performing*, uno scaduto superiore a 30 giorni; oppure ii) la controparte intestataria della linea di cui trattasi, durante la sua permanenza in *forborne performing*, è fatta oggetto di applicazione di ulteriori misure di concessione.

Affinché una esposizione creditizia classificata come “*forborne performing*” perda tale attributo, con conseguente ritorno in uno stato di solo bonis ordinario o bonis sotto osservazione, devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni:

- ✓ sono trascorsi almeno 2 anni dall’assegnazione dell’attributo *forborne performing* (c.d. “*probation period*”);
- ✓ il debitore ha provveduto ad effettuare, successivamente all’applicazione della concessione, pagamenti regolari in linea capitale o interessi sulla linea di credito oggetto di concessione per un importo complessivamente pari ad almeno il 5% del debito residuo in linea capitale rilevato al momento di applicazione della concessione; tali pagamenti devono essere stati effettuati con tempi e modi tali da garantire il pieno rispetto degli obblighi contrattuali per un periodo, anche non continuativo, pari ad almeno la metà del “*probation period*”;
- ✓ il debitore non presenta alcuno scaduto superiore a 30 giorni su nessuno dei rapporti in essere presso la Banca alla fine del “*probation period*”.

INFORMATIVA QUANTITATIVA

La tabella seguente riporta la qualità creditizia delle esposizioni oggetto di misure di concessione

Modello EU CQ1: qualità creditizia delle esposizioni oggetto di misure di concessione

| | | a | b | c | d | e | f | g | h |
|------------|---|--|--|----------------------------|---|--|---|--|---|
| | | Valore contabile lordo / importo nominale delle esposizioni oggetto di misure di concessione | | | | Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del valore equo dovute al rischio di credito e accantonamenti | | Garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute su esposizioni oggetto di misure di concessione | |
| | | In bonis oggetto di misure di concessione | Deteriorate oggetto di misure di concessione | | | Su esposizioni in bonis oggetto di misure di concessione | Su esposizioni deteriorate oggetto di misure di concessione | | Di cui garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute su esposizioni deteriorate oggetto di misure di concessione |
| | | | | di cui in stato di default | di cui hanno subito una riduzione di valore | | | | |
| 005 | Disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 010 | Prestiti e anticipazioni | 24.384.708 | 20.662.127 | 20.662.126 | 20.662.126 | -2.348.292 | -9.926.001 | 31.059.481 | 10.151.179 |
| 020 | Banche centrali | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 030 | Amministrazione pubbliche | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 040 | Enti creditizi | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 050 | Altre società finanziarie | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 060 | Società non finanziarie | 17.760.402 | 15.605.959 | 15.605.959 | 15.605.959 | -1.927.610 | -7.858.945 | 22.183.703 | 7.339.587 |
| 070 | Famiglie | 6.624.306 | 5.056.168 | 5.056.167 | 5.056.167 | -420.682 | -2.067.056 | 8.875.778 | 2.811.592 |
| 080 | Titoli di debito | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 090 | Impegni all'erogazione di finanziamenti dati | 285.337 | 328.579 | 328.579 | 328.579 | 7.662 | 10.264 | 446.638 | 188.090 |
| 100 | Totale | 24.670.045 | 20.990.706 | 20.990.705 | 20.990.705 | -2.340.630 | -9.915.737 | 31.506.119 | 10.339.269 |

Per quanto riguarda i finanziamenti oggetto di misure di sostegno Covid-19, la situazione a valori lordi e netti a fine esercizio viene riportata nella seguente tabella:

| Tipologia esposizioni / valori | Esposizione lorda | | | | Rettifiche di valore complessive e accantonamenti complessivi | | | | Esposizione Netta | Write-off parziali complessivi* |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------|---|-----------------|-----------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| | Primo stadio | Secondo stadio | Terzo stadio | Impair ed acquisite o originate | Primo stadio | Secondo stadio | Terzo stadio | Impair ed acquisite o originate | | |
| A. FINANZIAMENTI IN SOFFERENZA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a) Oggetto di concessioni conformi con le GL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| b) Oggetto di misure di moratoria non più conformi alle GL e non valutate come oggetto di concessione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| c) Oggetto di altre misure di concessione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| d) Nuovi finanziamenti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B. FINANZIAMENTI IN INADEMPIENZE PROBABILI | 2.286.006 | - | - | 2.286.006 | - | -567.784 | - | -567.784 | - | 1.718.221 |
| a) Oggetto di concessioni conformi con le GL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| b) Oggetto di misure di moratoria non più conformi alle GL e non valutate come oggetto di concessione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| c) Oggetto di altre misure di concessione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| d) Nuovi finanziamenti | 2.286.006 | - | - | 2.286.006 | - | -567.784 | - | -567.784 | - | 1.718.221 |
| C) FINANZIAMENTI SCADUTI DETERIORATI | 247.278 | - | - | 247.278 | - | -28.004 | - | -28.004 | - | 219.274 |
| a) Oggetto di concessioni conformi con le GL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| b) Oggetto di misure di moratoria non più conformi alle GL e non valutate come oggetto di concessione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| c) Oggetto di altre misure di concessione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| d) Nuovi finanziamenti | 247.278 | - | - | 247.278 | - | -28.004 | - | -28.004 | - | 219.274 |
| D) ALTRI FINANZIAMENTI SCADUTI NON DETERIORATI | 902.689 | - | 902.689 | - | - | -51.851 | - | -51.851 | - | 850.838 |
| a) Oggetto di concessioni conformi con le GL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| b) Oggetto di misure di moratoria non più conformi alle GL e non valutate come oggetto di concessione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| c) Oggetto di altre misure di concessione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| d) Nuovi finanziamenti | 902.689 | - | 902.689 | - | - | -51.851 | - | -51.851 | - | 850.838 |
| E) ALTRI FINANZIAMENTI NON DETERIORATI | 153.512.585 | 141.033.198 | 12.479.387 | - | - | -653.207 | -242.162 | -411.045 | - | 152.859.378 |
| a) Oggetto di concessioni conformi con le GL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| b) Oggetto di misure di moratoria non più conformi alle GL e non valutate come oggetto di concessione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| c) Oggetto di altre misure di concessione | 39.000 | - | 39.000 | - | - | -2.000 | - | -2.000 | - | 37.000 |
| d) Nuovi finanziamenti | 153.473.585 | 141.033.198 | 12.440.387 | - | - | -651.207 | -242.162 | -409.045 | - | 152.822.378 |
| TOTALE (A+B+C+D+E) | 156.948.557 | 141.033.198 | 13.382.075 | 2.533.283 | - | -1300846 | -242.162 | -462.896 | -595.789 | 155.647.711 |

CAPITOLO 5 – INFORMATIVA SULLA POLITICA DI REMUNERAZIONE (ART. 450 CRR)

INFORMATIVA QUALITATIVA

Tabella EU REMA: politica di remunerazione

| | |
|-----------|--|
| <p>a)</p> | <p><u>Informazioni relative agli organi preposti alla vigilanza sulle remunerazioni</u></p> <p>In Banca Cassa di Risparmio di Savigliano l'organo che vigila sulle politiche di remunerazioni è il Consiglio di Amministrazione. La Banca, in applicazione del criterio di proporzionalità, non ha infatti istituito un Comitato Remunerazioni.</p> <p>Nello specifico, ai sensi delle vigenti politiche di remunerazione, il Consiglio di Amministrazione:</p> <ul style="list-style-type: none">• sentito il parere del Collegio Sindacale, stabilisce ai sensi degli articoli 2389 del codice civile e 20 dello statuto, l'eventuale remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, e tra questi il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Vice-presidente del Consiglio di Amministrazione, i componenti del Comitato Esecutivo, correlando la remunerazione all'impegno e alla responsabilità affidate;• provvede alla nomina del Direttore Generale e degli altri dirigenti stabilendo la componente fissa della relativa remunerazione;• approva, a seguito di delibera del Comitato Esecutivo, il trattamento economico riconosciuto a tutto il personale dipendente di Banca CRS, nel rispetto della normativa vigente, della disciplina dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e dei contratti collettivi di secondo livello tempo per tempo vigenti;• vigila direttamente sulla corretta applicazione delle regole relative alla remunerazione dei responsabili delle Funzioni Aziendali di Controllo, in stretto raccordo con l'organo con funzione di controllo;• assicura il coinvolgimento delle funzioni aziendali competenti nel processo di elaborazione e controllo delle Politiche di Remunerazione;• fornisce adeguato riscontro all'Assemblea dei soci sull'attività svolta;• accerta che le componenti della remunerazione variabile previste dalle Politiche di Remunerazione siano coerenti con il RAF (<i>risk appetite framework</i>) aziendale, la gestione dei profili di rischio e la gestione del capitale e della liquidità. <p>Il Consiglio di Amministrazione della Banca si riunisce ordinariamente una volta al mese, all'occorrenza più di frequente, ed approva, usualmente nel mese di marzo, le politiche di remunerazione per l'anno in corso. Successivamente, approva tutte le erogazioni di remunerazione avente carattere variabile a qualsiasi categoria di dipendente, con il supporto della Funzione di Compliance per quanto riguarda i profili di conformità con la normativa europea ed italiana in materia e dell'Ufficio Risk Management per quanto riguarda i profili di rischio per la Banca.</p> <p>Nelle politiche di remunerazione in vigore è prevista una specifica procedura per l'identificazione del personale più rilevante (di seguito anche PPR), che, per l'esercizio 2022 ha portato a identificare i seguenti soggetti, identificati in base al ruolo e alla carica:</p> <ul style="list-style-type: none">• i componenti il Consiglio di Amministrazione;• i componenti il Comitato Esecutivo;• il Direttore Generale;• il Vice Direttore Generale;• il Responsabile dell'Ufficio Risk Management;• il Responsabile del Servizio Compliance e Legale;• il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio;• il Responsabile Area Commerciale;• il Responsabile Area Crediti;• il Responsabile Area Organizzazione;• il Responsabile Area Amministrazione e Finanza;• il Responsabile Area Controlli e Relazioni Esterne. <p>Nessun componente del personale di Banca CRS soddisfa il criterio quantitativo consistente in una remunerazione complessiva nel precedente esercizio finanziario pari o superiore alla soglia di Euro 500.000 (cinquecentomila) annui.</p> <p>Gli esiti del processo hanno portato a identificare come "personale più rilevante" [17] soggetti, dei quali [9] appartengono agli organi societari e [8] al personale dipendente della banca.</p> |
| <p>b)</p> | <p><u>Informazioni relative alle caratteristiche e alla struttura del sistema di remunerazione del personale più rilevante</u></p> <p>La remunerazione di tutto il personale dipendente di Banca CRS è composta da una componente fissa e da una componente variabile.</p> <p>La componente fissa della remunerazione dei dipendenti in genere è determinata in conformità al "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti delle aziende creditizie,</p> |

finanziarie e strumentali" del 31 maggio 2015 (come di volta in volta modificato e integrato, il "CCNL"), nonché al contratto di secondo livello sottoscritto tra Banca CRS e le organizzazioni sindacali. La componente fissa della remunerazione non è correlata a risultati aziendali o individuali, né a iniziative premianti o incentivanti. La banca determina e corrisponde la componente fissa della remunerazione di qualsiasi dipendente applicando per ciascuno di essi criteri prestabiliti e non discrezionali – quali il livello di esperienza professionale per essere efficace nell'attività assegnata e sostenere la performance continuativa della banca e il potenziale manageriale. La componente fissa della remunerazione dei dipendenti inquadrati come dirigente è determinata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.

Per quanto concerne la componente variabile, Banca CRS ha fissato il limite massimo del rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione complessiva annua lorda:

- al 33%, per dipendenti appartenenti alle Funzioni Aziendali di Controllo;
- al 50%, per ogni altro dipendente.

I limiti massimi sono stati così fissati per assicurare un prudente equilibrio fra le componenti della remunerazione, senza limitare la capacità della banca di mantenere o raggiungere il livello di patrimonializzazione adeguato ai rischi assunti.

La componente variabile è collegata ai risultati aziendali o individuali e può assumere la forma di:

- premio di produttività, per tutti i dipendenti eccetto i dirigenti;
- bonus di merito, per tutti i dipendenti eccetto i dirigenti;
- premio annuale, solamente per i dirigenti;
- compensi connessi a patti di non concorrenza;
- erogazioni corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro.

L'attribuzione della componente variabile è subordinata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di volta in volta stabiliti ed è condotta dal Consiglio di Amministrazione, per quanto riguarda i dirigenti, ovvero dal Direttore Generale per ogni altro dipendente.

Ai dipendenti destinatari di qualsiasi sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 44 del CCNL, Banca CRS non riconoscerà gratifiche o avanzamenti di carriera ad personam per il periodo di un anno, decorrente dalla data della contestazione degli addebiti.

Premio di produttività

Il "premio di produttività" è previsto dal contratto integrativo aziendale, determinato utilizzando l'indicatore di riferimento calcolato su grandezze economico-patrimoniali e finanziarie del bilancio della banca ed è annuale. L'ammontare del premio di produttività non è preventivabile perché calcolato successivamente al termine dell'esercizio sociale.

Bonus di merito

Il "bonus di merito" consiste in una attribuzione individuale, non riferibile a previsioni del CCNL, avente la finalità di dar corso a quanto previsto nel sistema premiante definito dalla banca e gratificare il personale al ricorrere di determinate circostanze eccezionali e imprevedibili.

Il Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza utile successiva all'approvazione delle Politiche di Remunerazione, stabilisce il bonus pool per l'esercizio in corso, specificandone l'allocazione tra diverse categorie di dipendenti.

Premio annuale

Il "premio annuale" è l'unica forma di remunerazione variabile riconosciuta ai dirigenti. Esso è predeterminato nel suo ammontare individuale e complessivo, nel rispetto del principio di sana e prudente gestione della banca.

Condizioni di accesso al sistema premiante (gate)

L'erogazione del premio di produttività, del bonus di merito e del premio annuale per tutto il personale della banca è subordinata al soddisfacimento di condizioni di accesso aziendali (gate).

Gli indicatori delle condizioni di accesso aziendali (gate) sono:

- per il premio di produttività il TIER 1, il Total Capital Ratio e il Liquidity Coverage Ratio (LCR – calcolato come media dell'ultimo semestre dell'anno. Tali indicatori dovranno essere almeno pari alle soglie regolamentari minime di volta in volta in vigore;
- per il bonus di merito e il premio annuale, il TIER 1, il Total Capital Ratio, MREL Ratio (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities Ratio) e il Liquidity Coverage Ratio (LCR – calcolato come media dell'ultimo semestre dell'anno). Tali indicatori dovranno essere almeno pari alle soglie di risk tolerance inserite nel RAF aziendale di volta in volta approvato dal Consiglio di Amministrazione, come eventualmente aggiornate in considerazione delle disposizioni dell'Autorità di Vigilanza durante il periodo di competenza.

Compensi corrisposti a fronte di patti di non concorrenza

Banca CRS ha sottoscritto patti di non concorrenza con alcuni dipendenti.

Nessuno di questi patti prevede la corresponsione al dipendente di indennità a questo titolo che eccedono l'ultima annualità lorda di remunerazione fissa.

Erogazioni corrisposte in occasione della cessazione anticipata del rapporto di lavoro

Rientrano in questa categoria: (i) l'indennità di mancato preavviso per l'eccedenza rispetto a quanto previsto dalla legge; (ii) i compensi preventivamente pattuiti in vista o in occasione della conclusione anticipata del rapporto di lavoro, in eccedenza rispetto alle normali competenze comunque spettanti, esclusi i casi di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, dimissioni o cessazione anticipata della carica; (iii) gli incentivi all'esodo.

| | |
|----|--|
| | <p>Banca CRS definisce gli importi da corrispondersi in occasione della cessazione anticipata del rapporto di lavoro che sono ulteriori rispetto al trattamento di fine rapporto, in conformità alla strategia aziendale, agli obiettivi, ai valori e agli interessi di lungo termine della banca, predeterminandone l'ammontare e assoggettandoli a limiti quantitativi predeterminati, espressi in annualità della remunerazione fissa.</p> <p>Questa forma di remunerazione è attualmente prevista solo per il PPR inquadrato come dirigente.</p> <p>Gli incentivi all'esodo sono costituiti dalle somme eventualmente erogate una tantum in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, in eccedenza rispetto alle normali competenze comunque spettanti e hanno lo scopo di indurre il dipendente ad anticipare la conclusione dell'attività lavorativa rispetto alla sua naturale scadenza.</p> <p>Le clausole contrattuali aventi ad oggetto incentivi all'esodo sono definite in conformità alla strategia aziendale, agli obiettivi, ai valori e agli interessi di lungo termine della banca. Le medesime sono inoltre soggette a limiti quantitativi, espressi in annualità della remunerazione fissa.</p> <p>Le regole sopra riportate non si applicano agli incentivi all'esodo riconosciuti al personale non rilevante, in connessione con operazioni straordinarie (es. fusioni) o processi di ristrutturazione aziendale quando gli incentivi rispettino congiuntamente le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rispondono esclusivamente a logiche di contenimento dei costi aziendali e razionalizzazione della compagine del personale; • favoriscono l'adesione a misure di sostegno previste, dalla legge o dalla contrattazione collettiva, per la generalità dei dipendenti; • non producono effetti distorsivi <i>ex ante</i> sui comportamenti del personale; • prevedono meccanismi di <i>claw back</i>, che coprono almeno i casi di comportamenti fraudolenti o di colpa grave a danno della banca. <p><u>Divieti</u></p> <p>La banca fa espresso divieto a tutto il personale di avvalersi di strategie di copertura o di assicurazioni sulla retribuzione o su altri aspetti che possano alterare o inficiare gli effetti di allineamento al rischio.</p> <p><u>Per quanto concerne nello specifico il PPR</u>, la struttura della componente variabile della remunerazione differisce da quanto esposto per la generalità del personale per i seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'attribuzione della componente variabile è subordinata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di volta in volta stabiliti ed è condotta: <ul style="list-style-type: none"> ✓ per il personale appartenente alle Funzioni Aziendali di Controllo, dal Consiglio di Amministrazione sentito il Collegio Sindacale e considerata la nota informativa predisposta dal Link Auditor per i dirigenti, e dal Collegio Sindacale per gli altri dipendenti; ✓ per il personale appartenente alle altre Funzioni Aziendali, dal Consiglio di Amministrazione, per quanto riguarda i dirigenti, e dal Direttore Generale per ogni altro dipendente. • le erogazioni corrisposte in occasione della cessazione anticipata del rapporto di lavoro possono essere riconosciute al personale più rilevante entro il limite massimo complessivo di Euro 900.000 (novecentomila) per singolo esercizio e il suo ammontare è commisurato all'anzianità di servizio. • l'Ufficio Personale chiede al personale più rilevante di non avvalersi di strategie di coperture o di assicurazioni sulla remunerazione o su altri aspetti che possano alterare o inficiare gli effetti di allineamento al rischio insiti nei meccanismi retributivi. |
| c) | <p><u>Descrizione del modo in cui i rischi correnti e futuri sono presi in considerazione nei processi di remunerazione</u></p> <p>Nelle politiche di remunerazione di Banca CRS vengono presi in considerazione, ai fini della definizione delle componenti di remunerazione variabile erogabile, alcuni dei rischi indicati nel Risk Appetite Framework (RAF) adottato dalla Banca e previsto dalla normativa di vigilanza al fine del presidio dell'adeguatezza patrimoniale, finanziaria e reddituale delle banche.</p> <p>Questo per garantire coerenza fra l'eventuale componente aggiuntiva (variabile) di remunerazione erogata e il livello di rischio effettivamente assunto dalla banca che, attraverso l'esercizio espresso nel RAF, fornisce indicazioni in merito alla stabilità e la buona salute finanziaria e patrimoniale della Banca stessa.</p> <p>Nello specifico, i gates (cancelli di attivazione) per la corresponsione del premio di produzione previsto contrattualmente e per le ulteriori forme di remunerazione variabile riguardano il soddisfacimento delle soglie minime regolamentari (per il premio di produzione) e delle soglie di allerta (early warning, per le altre forme di variabile) di volta in volta indicati nel RAF, dei seguenti indicatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • TIER 1; • Total Capital Ratio; • Liquidity Coverage Ratio (LCR – calcolato come media dell'ultimo semestre dell'anno) • MREL (TREA – <i>Total Risk Exposure Amount</i>), MREL (LRE - <i>Total Risk Exposure Amount</i>)– indicatori applicati solo per le ulteriori forme di remunerazione variabile. <p>Il livello di remunerazione variabile poi riconosciuto al singolo PPR è parametrato ad ulteriori soglie di RAF degli indicatori citati e integrato con altri specifici, come meglio descritto alla successiva lettera e) del presente capitolo.</p> |

| | |
|----|--|
| d) | <p><u>I rapporti fra la componente fissa e variabile della remunerazione</u></p> <p>In ottica maggiormente prudentiale rispetto a quanto ammesso dalla normativa vigente, Banca CRS ha fissato il limite massimo del rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione complessiva annua lorda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al 33%, per dipendenti appartenenti alle Funzioni Aziendali di Controllo; • al 50%, per ogni altro dipendente. <p>I limiti massimi sono stati così fissati per assicurare un prudente equilibrio fra le componenti della remunerazione, senza limitare la capacità della banca di mantenere o raggiungere il livello di patrimonializzazione adeguato ai rischi assunti.</p> |
| e) | <p><u>Descrizione del modo in cui l'ente cerca di collegare le performances rilevate nel periodo di valutazione al livello di remunerazione.</u></p> <p>Coerentemente con quanto descritto con riferimento ai gates (cancelli di attivazione) per la corresponsione delle diverse tipologie di remunerazione variabile previste, nelle politiche di remunerazione adottate è prevista una stretta connessione fra i risultati conseguiti dalla banca e i conseguenti rischi assunti e il livello di remunerazione variabile effettivamente erogato.</p> <p>Nello specifico del 2022, il regolamento del sistema premiante del PPR prevede che, per i dirigenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il <u>premio annuale</u> per il PPR non appartenente alle Funzioni Aziendali di Controllo è calcolato moltiplicando (i) la quota del bonus pool allocata al singolo dipendente per (ii) la somma del parametro di redditività e del parametro individuale. <p>Il parametro di redditività è commisurato a quello dell'utile lordo dell'esercizio e può raggiungere, nella misura massima, il 70%. Il parametro di redditività assume il valore del:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 70%, se l'utile lordo di esercizio cade tra il 98% e il 100% di quello indicato nella pianificazione annuale approvata dal Consiglio di Amministrazione; ✓ 60%, se l'utile lordo di esercizio cade tra il 90% e il 97,99% di quello pianificato; ✓ 50%, se l'utile lordo di esercizio cade tra l'80% e l'89,99% di quello pianificato; ✓ 40%, se l'utile lordo di esercizio cade tra il 70% e il 79,99% di quello pianificato; o dello ✓ 0%, se l'utile lordo di esercizio cade al di sotto del 70% di quello pianificato. <p>Il parametro individuale può raggiungere la misura massima del 30% ed è determinato in funzione del rispetto delle soglie di early warning inserite nel RAF aziendale di volta in volta approvato dal Consiglio di Amministrazione, come eventualmente aggiornate in considerazione delle disposizioni dell'Autorità di Vigilanza durante il periodo di competenza, relative ai seguenti indicatori (ognuno dei quali vale il 6%):</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ NPL lordi / Impieghi totali (rapporto tra l'ammontare delle posizioni deteriorate e il totale degli impieghi. Gli importi devono essere considerati al lordo delle rettifiche di valore); ✓ NPL Inflow (peso percentuale dei crediti in bonis passati a deteriorati tra il periodo "t" e il fine anno precedente, rapportati al totale dei crediti in bonis del fine anno precedente. Gli importi devono essere considerati al lordo delle rettifiche di valore); ✓ Coverage ratio sofferenze (peso percentuale delle rettifiche di valore apportate alle posizioni in sofferenza sull'importo lordo delle stesse); ✓ Coverage ratio posizioni UTP (peso percentuale delle rettifiche di valore apportate alle partite in inadempienza probabile (UTP) sull'importo lordo delle stesse); ✓ Concentrazione verso settori "Climate Policy Relevant Sectors (CPRS)" (peso percentuale degli impieghi classificati in settori CPRS, i quali includono attività legate ai combustibili fossili e, in generale, alle attività e ai servizi ad alta intensità energetica, rapportati al totale del portafoglio crediti) <ul style="list-style-type: none"> • il <u>premio annuale</u> per il PPR appartenente alle Funzioni Aziendali di Controllo è valutato esclusivamente sulla base di indicatori qualitativi specifici e non è in nessun modo collegato al risultato di gestione della Banca o alla performance individuale misurata per risultati quantitativi. Gli indicatori qualitativi sono i seguenti: <ul style="list-style-type: none"> ✓ puntuale rispetto del "Piano delle attività" e adempimento delle ulteriori richieste sottoposte dagli Organi e dalle funzioni facoltizzate; ✓ assenza di rilievi sull'operato della Funzione Aziendale di Controllo da parte delle autorità di vigilanza; ✓ assenza di rilievi sull'operato della Funzione Aziendale di Controllo da parte dell'organo di controllo; ✓ assenza di rilievi con giudizio di inadeguatezza o prevalente inadeguatezza sull'operato della Funzione Aziendale di Controllo da parte dell'Internal Audit; ✓ adeguatezza, tempestività e completezza dei flussi informativi, ai vertici aziendali, alle altre Funzioni aziendali e alle Autorità di Vigilanza. ✓ Tali indicatori sono volti a valutare se la singola Funzione Aziendale di Controllo abbia condotto la propria azione di sorveglianza sul regolare andamento dell'operatività e dei processi, in modo costante e indipendente, per prevenire o rilevare l'insorgenza di comportamenti o situazioni anomale e/o rischiose. <p>Per il restante PPR (non dirigente), il <u>bonus di merito</u> per il personale più rilevante non appartenente alle Funzioni Aziendali di Controllo mutua la sua struttura da quella prevista per il premio annuale, forma di remunerazione variabile dei dirigenti, e prevede un bonus pool allocato ad ogni singolo dipendente.</p> <p>Il bonus di merito è calcolato moltiplicando (i) la quota del bonus pool allocata al singolo dipendente interessato per (ii) la somma tra il parametro di redditività e il parametro individuale.</p> |

| | |
|----|--|
| | <p>Il parametro di redditività è commisurato a quello dell'utile lordo dell'esercizio e può raggiungere, nella misura massima, il 70%. Il parametro di redditività assume il valore del:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 70%, se l'utile lordo di esercizio cade tra il 98% e il 100% di quello indicato nella pianificazione annuale approvata dal Consiglio di Amministrazione; ✓ 60%, se l'utile lordo di esercizio cade tra il 90% e il 97,99% di quello pianificato; ✓ 50%, se l'utile lordo di esercizio cade tra l'80% e l'89,99% di quello pianificato; ✓ 40%, se l'utile lordo di esercizio cade tra il 70% e il 79,99% di quello pianificato; o dello ✓ 0%, se l'utile lordo di esercizio cade al di sotto del 70% di quello pianificato. <p>Il parametro individuale è determinato per ciascuno dei dipendenti qui considerati e può raggiungere la misura massima del 30% qualora siano stati conseguiti i seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ per il Responsabile Area Commerciale: il rispetto della soglia di <i>early warning</i> inserita nel RAF aziendale di volta in volta approvato dal Consiglio di Amministrazione e come eventualmente aggiornata su indicazioni dell'Autorità di Vigilanza durante il periodo di competenza, dell'indicatore RORWA; ✓ per il Responsabile Area Finanza: il rispetto della media delle soglie di <i>early warning</i> dei 4 trimestri dell'anno di riferimento inserite nel RAF aziendale di volta in volta approvato dal Consiglio di Amministrazione e come eventualmente aggiornate su indicazioni dell'Autorità di Vigilanza durante il periodo di competenza, dell'indicatore LCR; ✓ per il Responsabile Area Organizzazione: il rispetto (i) del programma annuale di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza dei lavoratori per l'anno di riferimento e (ii) della pianificazione in materia di spese amministrative soggette a budget. <p>Il bonus di merito per il PPR appartenente alle Funzioni Aziendali di Controllo è valutato esclusivamente sulla base di indicatori qualitativi specifici e non è in nessun modo collegato al risultato di gestione della banca o alla performance individuale misurata per risultati quantitativi.</p> <p>La valutazione è condotta dal Collegio Sindacale. Gli indicatori qualitativi sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ puntuale rispetto del "Piano delle attività" e adempimento delle ulteriori richieste sottoposte dagli Organi e dalle funzioni facoltizzate; ✓ assenza di rilievi sull'operato della Funzione Aziendale di Controllo da parte delle Autorità di Vigilanza; ✓ assenza di rilievi sull'operato della Funzione Aziendale di Controllo da parte dell'Organo di Controllo; ✓ assenza di rilievi con giudizio di inadeguatezza o prevalente inadeguatezza sull'operato della Funzione Aziendale di Controllo da parte dell'Internal Audit; ✓ adeguatezza, tempestività e completezza dei flussi informativi, ai vertici aziendali, alle altre Funzioni aziendali e alle Autorità di Vigilanza. <p>Tali indicatori sono volti a valutare se la singola Funzione Aziendale di Controllo abbia gestito il rischio di non conformità alle norme attraverso la predisposizione di linee guida, politiche e regole metodologiche di compliance; e condotto la propria azione di sorveglianza sul regolare andamento dell'operatività e dei processi, in modo costante e indipendente, per prevenire o rilevare l'insorgenza di comportamenti o situazioni anomale e/o rischiose.</p> |
| f) | <p><u>Descrizione delle modalità secondo cui l'ente cerca di adeguare la remunerazione per tenere conto delle performance a lungo termine</u></p> <p>Al fine di adeguare le componenti variabili erogate alle performances di lungo periodo della Banca, le politiche di remunerazione in vigore prevedono specifici meccanismi di differimento e di correzione della componente variabile.</p> <p>La remunerazione variabile del personale più rilevante che supera l'importo di Euro 20.000,00 (ventimila), è soggetta nella sua totalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al differimento del 40%; • il rispettivo pagamento avviene pro-rata in un periodo di tre anni. <p>I meccanismi di correzione ex post della remunerazione variabile adottati dalla banca sono qui descritti in termini generali e sono efficaci secondo quanto dettagliato nella comunicazione al dipendente dell'erogazione di qualsiasi forma di remunerazione variabile e a decorrere dal suo ricevimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Clausola di restituzione (claw-back). Il Consiglio di Amministrazione valuta e dispone l'attivazione della clausola di restituzione della remunerazione variabile riconosciuta e/o pagata ai soggetti che abbiano determinato o concorso a determinare: <ul style="list-style-type: none"> ✓ comportamenti non conformi a disposizioni di legge, regolamentari o statutarie o a eventuali codici etici o di condotta applicabili alla banca, da cui sia derivata una perdita significativa per la banca o per la clientela; ✓ ulteriori comportamenti non conformi a disposizioni di legge, regolamentari o statutarie o al codice etico e di condotta applicabili alla banca, nei casi da questa eventualmente previsti; ✓ violazioni degli obblighi imposti ai sensi dell'articolo 26 o, quando il soggetto è parte interessata, dell'articolo 53, commi 4 e seguenti, del Testo Unico Bancario o degli obblighi in materia di remunerazione e incentivazione; ✓ comportamenti fraudolenti o di colpa grave a danno della banca. <p>Tale meccanismo trova applicazione:</p> |

| | <ul style="list-style-type: none"> ✓ per le somme corrisposte in occasione della cessazione anticipata del rapporto di lavoro del dipendente non appartenente al personale più rilevante, per un periodo di 4 (quattro) anni rispettivamente a decorrere dalla data di pagamento; ✓ per le somme corrisposte in ogni altro caso, per un periodo di 5 anni dalla data di pagamento. <p>• Clausola di riduzione (malus) La parte della remunerazione variabile oggetto di differimento è soggetta a riduzione (malus):</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ al ricorrere dei comportamenti e/o delle violazioni previste per l'attivazione della "clausola di restituzione" (<i>claw-back</i>), nel qual caso l'entità della riduzione è soggetta alla valutazione del Consiglio di Amministrazione; ✓ e/o in caso di mancato soddisfacimento di condizioni di accesso aziendali (<i>gate</i>) per l'anno di riferimento. <p>Nel caso di mancato soddisfacimento di condizioni di accesso aziendali (<i>gate</i>) per l'anno di riferimento, la riduzione viene applicata dal Consiglio di Amministrazione in modo automatico. In questo caso il Consiglio di Amministrazione dispone l'attivazione dei meccanismi di correzione in relazione alla remunerazione variabile per tener conto della performance al netto dei rischi effettivamente assunti o conseguiti e dell'andamento della situazione patrimoniale e di liquidità.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------------------|-----|---|---|-----|----|---------------|--|--|--|--|--|---------------------|----|---|---|----|----|---|----|---|---|----|----|-----------------------------------|----|---|---|----|----|-------------------------------|----|---|---|----|----|--------------------|-----|---|----|-----|--------|-------------------------|-----|---|----|-----|--------|-----------------------|-----|---|----|-----|--------|-----------------|-----|---|----|-----|--------|---------------|--------------|-----------|------------|--------------|---------------|
| g) | <p><u>La descrizione dei principali parametri e delle motivazioni per qualsiasi regime di remunerazione variabile e di ogni altra prestazione non monetaria conformemente all'articolo 450, paragrafo 1, lettera f), del CRR.</u></p> <p>Banca CRS non prevede l'erogazione di remunerazione variabile non monetaria.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| h) | <p><u>Remunerazione complessiva di ciascun membro dell'organo di amministrazione e dell'alta dirigenza</u></p> <p>Si espone tabella riepilogativa per ruolo</p> <table border="1" data-bbox="284 943 1372 1406"> <thead> <tr> <th>Categorie del personale più rilevante</th> <th>Totale</th> <th>Numero Beneficiari</th> <th>Componente Variabile</th> <th>Componente Fissa</th> <th>% componente variabile su fissa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Consiglio di Amministrazione</td> <td>258</td> <td>9</td> <td>0</td> <td>258</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td><i>di cui</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- <i>Presidente</i></td> <td>61</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>61</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>- <i>Vice Presidente (membro esecutivo)</i></td> <td>39</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>39</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>- <i>Amministratori Esecutivi</i></td> <td>76</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>76</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>- <i>Altri Amministratori</i></td> <td>82</td> <td>4</td> <td>0</td> <td>82</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Direttore Generale</td> <td>260</td> <td>1</td> <td>38</td> <td>222</td> <td>17,12%</td> </tr> <tr> <td>Vice Direttore Generale</td> <td>172</td> <td>1</td> <td>22</td> <td>150</td> <td>14,67%</td> </tr> <tr> <td>Funzioni di controllo</td> <td>331</td> <td>3</td> <td>45</td> <td>286</td> <td>15,73%</td> </tr> <tr> <td>Altro Personale</td> <td>343</td> <td>3</td> <td>49</td> <td>294</td> <td>16,67%</td> </tr> <tr> <td>TOTALI</td> <td>1.364</td> <td>17</td> <td>154</td> <td>1.210</td> <td>12,73%</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">(importi in Euro/1000)</p> | Categorie del personale più rilevante | Totale | Numero Beneficiari | Componente Variabile | Componente Fissa | % componente variabile su fissa | Consiglio di Amministrazione | 258 | 9 | 0 | 258 | 0% | <i>di cui</i> | | | | | | - <i>Presidente</i> | 61 | 1 | 0 | 61 | 0% | - <i>Vice Presidente (membro esecutivo)</i> | 39 | 1 | 0 | 39 | 0% | - <i>Amministratori Esecutivi</i> | 76 | 3 | 0 | 76 | 0% | - <i>Altri Amministratori</i> | 82 | 4 | 0 | 82 | 0% | Direttore Generale | 260 | 1 | 38 | 222 | 17,12% | Vice Direttore Generale | 172 | 1 | 22 | 150 | 14,67% | Funzioni di controllo | 331 | 3 | 45 | 286 | 15,73% | Altro Personale | 343 | 3 | 49 | 294 | 16,67% | TOTALI | 1.364 | 17 | 154 | 1.210 | 12,73% |
| Categorie del personale più rilevante | Totale | Numero Beneficiari | Componente Variabile | Componente Fissa | % componente variabile su fissa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Consiglio di Amministrazione | 258 | 9 | 0 | 258 | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>di cui</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - <i>Presidente</i> | 61 | 1 | 0 | 61 | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - <i>Vice Presidente (membro esecutivo)</i> | 39 | 1 | 0 | 39 | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - <i>Amministratori Esecutivi</i> | 76 | 3 | 0 | 76 | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - <i>Altri Amministratori</i> | 82 | 4 | 0 | 82 | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Direttore Generale | 260 | 1 | 38 | 222 | 17,12% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vice Direttore Generale | 172 | 1 | 22 | 150 | 14,67% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Funzioni di controllo | 331 | 3 | 45 | 286 | 15,73% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Altro Personale | 343 | 3 | 49 | 294 | 16,67% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALI | 1.364 | 17 | 154 | 1.210 | 12,73% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| i) | <p><u>Informazioni sull'eventuale applicazione all'ente di una deroga di cui all'articolo 94, paragrafo 3, della CRD, conformemente all'articolo 450, paragrafo 1, lettera k), del CRR</u></p> <p>Per il 2022, Banca CRS ha applicato le deroghe previste dal paragrafo 3 dell'art. 94 della CRD, posto che la banca non presenta le caratteristiche per essere considerato un "grande ente" secondo le indicazioni di cui al punto a) del citato art. 94 par. 3, e nessun dipendente percepisce una remunerazione variabile annua superiore a 50 000 EUR o che rappresenti più di un terzo della sua remunerazione totale annua, di cui al punto b) del medesimo art. 94 par. 3.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Modello EU REM1: remunerazione riconosciuta per l'esercizio

| | | a | b | c | d | |
|--------|------------------------------------|---|--|----------------------------------|--|------------|
| | | Organo di amministrazione - funzione di supervisione strategica | Organo di amministrazione - funzione di gestione | Altri membri dell'alta dirigenza | Altri membri del personale più rilevante | |
| 1 | Remunerazione fissa | Numero dei membri del personale più rilevante | 9 | 5 | 2 | 5 |
| 2 | | Remunerazione fissa complessiva | 229.127,76 | 250.633,00 | 257.624,00 | 473.544,00 |
| 3 | | Di cui in contanti | 229.127,76 | 250.633,00 | 257.624,00 | 473.544,00 |
| 4 | | (Non applicabile nell'UE) | | | | |
| EU-4a | | Di cui azioni o partecipazioni al capitale equivalenti | | | | |
| 5 | | Di cui strumenti collegati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti | | | | |
| EU-5x | | Di cui altri strumenti | | | | |
| 6 | | (Non applicabile nell'UE) | | | | |
| 7 | | Di cui altre forme | | | | |
| 8 | (Non applicabile nell'UE) | | | | | |
| 9 | Remunerazione variabile | Numero dei membri del personale più rilevante | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 10 | | Remunerazione variabile complessiva | - | 38.200,00 | 37.056,00 | 77.944,00 |
| 11 | | Di cui in contanti | | 38.200,00 | 37.056,00 | 77.944,00 |
| 12 | | Di cui differita | | 8.200,00 | 4.320,00 | 716,00 |
| EU-13a | | Di cui azioni o partecipazioni al capitale equivalenti | | | | |
| EU-14a | | Di cui differita | | | | |
| EU-13b | | Di cui strumenti collegati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti | | | | |
| EU-14b | | Di cui differita | | | | |
| EU-14x | | Di cui altri strumenti | | | | |
| EU-14y | | Di cui differita | | | | |
| 15 | Di cui altre forme | | | | | |
| 16 | Di cui differita | | | | | |
| 17 | Remunerazione complessiva (2 + 10) | | 229.127,76 | 288.833,00 | 294.680,00 | 551.488,00 |

Modello EU REM2: pagamenti speciali al personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente (personale più rilevante)

| | a | b | c | d |
|--|---|--|----------------------------------|--|
| | Organo di amministrazione - funzione di supervisione strategica | Organo di amministrazione - funzione di gestione | Altri membri dell'alta dirigenza | Altri membri del personale più rilevante |
| Premi facenti parte della remunerazione variabile garantita | | | | |
| 1 | Premi facenti parte della remunerazione variabile garantita – Numero dei membri del personale più rilevante | | | |
| 2 | Premi facenti parte della remunerazione variabile garantita – Importo complessivo | | | |
| 3 | Di cui premi facenti parte della remunerazione variabile garantita versati nel corso dell'esercizio che non sono presi in considerazione nel limite massimo dei bonus | | | |
| Trattamenti di fine rapporto riconosciuti in periodi precedenti che sono stati versati nel corso dell'esercizio | | | | |
| 4 | Trattamenti di fine rapporto riconosciuti in periodi precedenti che sono stati versati nel corso dell'esercizio – Numero dei membri del personale più rilevante | | | |
| 5 | Trattamenti di fine rapporto riconosciuti in periodi precedenti che sono stati versati nel corso dell'esercizio – Importo complessivo | | | |
| Trattamenti di fine rapporto riconosciuti nel corso dell'esercizio | | | | |
| 6 | Trattamenti di fine rapporto riconosciuti nel corso dell'esercizio – Numero dei membri del personale più rilevante | | | |
| 7 | Trattamenti di fine rapporto riconosciuti nel corso dell'esercizio – Importo complessivo | | | |
| 8 | Di cui versati nel corso dell'esercizio | | | |
| 9 | Di cui differiti | | | |
| 10 | Di cui trattamenti di fine rapporto versati nel corso dell'esercizio non considerati nel limite massimo dei bonus | | | |
| 11 | Di cui l'importo più elevato riconosciuto a una singola persona | | | |

Modello EU REM3: remunerazione differita

| | a | b | c | d | e | f | EU-g | EU-h |
|---|--|--|--|---|--|---|--|--|
| Remunerazione differita e soggetta a mantenimento | Importo complessivo della remunerazione differita riconosciuta per periodi di prestazione precedenti | Di cui importi che maturano nel corso dell'esercizio | Di cui importi che matureranno negli esercizi successivi | Importo della correzione delle performance, effettuata nell'esercizio, sulla remunerazione e differita che sarebbe dovuta maturare nel corso dell'esercizio | Importo della correzione delle performance, effettuata nell'esercizio, sulla remunerazione differita che sarebbe dovuta maturare in successivi anni di prestazione | Importo complessivo delle correzioni effettuate nel corso dell'esercizio dovute a correzioni implicite ex post (ossia variazioni di valore della remunerazione differita dovute alle variazioni dei prezzi degli strumenti) | Importo complessivo della remunerazione differita riconosciuta prima dell'esercizio, effettivamente versato nel corso dell'esercizio | Importo complessivo della remunerazione differita riconosciuta per il precedente periodo di prestazione che è stata maturata ma è soggetta a periodi di mantenimento |
| 1 Organo di amministrazione e - funzione di supervisione strategica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 In contanti | | | | | | - | | |
| 3 Azioni o partecipazioni al capitale equivalenti | | | | | | - | | |
| 4 Strumenti collegati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti | | | | | | | | |
| 5 Altri strumenti | | | | | | | | |
| 6 Altre forme | | | | | | | | |
| 7 Organo di amministrazione e - funzione di gestione | 41.100,00 | 8.200,00 | 32.900,00 | | | | 8.200,00 | |
| 8 In contanti | 41.100,00 | 8.200,00 | 32.900,00 | | | | 8.200,00 | |
| 9 Azioni o partecipazioni al capitale equivalenti | | | | | | | | |
| 10 Strumenti collegati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti | | | | | | | | |
| 11 Altri strumenti | | | | | | | | |
| 12 Altre forme | | | | | | | | |
| 13 Altri membri dell'alta dirigenza | 23.460,00 | 4.320,00 | 19.140,00 | | | | 4.320,00 | - |
| 14 In contanti | 23.460,00 | 4.320,00 | 19.140,00 | | | | 4.320,00 | - |
| 15 Azioni o partecipazioni al capitale equivalenti | | | | | | | | |
| 16 Strumenti collegati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|-----------|-----------|-----------|--|--|--|-----------|---|
| 17 | Altri strumenti | | | | | | | | |
| 18 | Altre forme | | | | | | | | |
| 19 | Altri membri del personale più rilevante | 1.111,00 | 716,00 | 395,00 | | | | 716,00 | - |
| 20 | In contanti | 1.111,00 | 716,00 | 395,00 | | | | 716,00 | - |
| 21 | Azioni o partecipazioni al capitale equivalenti | | | | | | | | |
| 22 | Strumenti collegati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti | | | | | | | | |
| 23 | Altri strumenti | | | | | | | | |
| 24 | Altre forme | | | | | | | | |
| 25 | Importo totale | 65.671,00 | 13.236,00 | 52.435,00 | | | | 13.236,00 | - |

Modello EU REM4: remunerazione di 1 milione di EUR o più per esercizio

| | EUR | a Membri del personale più rilevante che hanno una remunerazione elevata ai sensi dell'articolo 450, lettera i), del CRR. |
|----|----------------------------------|--|
| 1 | Da 1 000 000 a meno di 1 500 000 | |
| 2 | Da 1 500 000 a meno di 2 000 000 | |
| 3 | Da 2 000 000 a meno di 2 500 000 | |
| 4 | Da 2 500 000 a meno di 3 000 000 | |
| 5 | Da 3 000 000 a meno di 3 500 000 | |
| 6 | Da 3 500 000 a meno di 4 000 000 | |
| 7 | Da 4 000 000 a meno di 4 500 000 | |
| 8 | Da 4 500 000 a meno di 5 000 000 | |
| 9 | Da 5 000 000 a meno di 6 000 000 | |
| 10 | Da 6 000 000 a meno di 7 000 000 | |
| 11 | Da 7 000 000 a meno di 8 000 000 | |

Modello EU REM5: informazioni sulla remunerazione del personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente (personale più rilevante)

| | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |
|---|---|--|----------------------------------|----------------------|------------------------------|---|--------------------|--|----------------|------------|
| | Remunerazione dell'organo di amministrazione | | | Aree di business | | | | | | - |
| | Organo di amministrazione - funzione di supervisione strategica | Organo di amministrazione - funzione di gestione | Totale organo di amministrazione | Banca d'investimento | Servizi bancari al dettaglio | Gestione del risparmio (asset management) | Funzioni aziendali | Funzioni di controllo interno indipendenti | Tutte le altre | Totale |
| 1 | Numero complessivo dei membri del personale più rilevante | | | | | | | | | 17 |
| 2 | Di cui membri dell'organo di amministrazione | 9 | 10 | | | | | | | |
| 3 | Di cui altri membri dell'alta dirigenza | | | | | | | 1 | 1 | |
| 4 | Di cui altri membri del personale più rilevante | | | 1 | 1 | | 1 | 2 | | |
| 5 | Remunerazione complessiva del personale più rilevante | 229.127,76 | 288.833,00 | 517.960,76 | 122.360,00 | 123.621,00 | 96.811,00 | 331.056,00 | 172.320,00 | |
| 6 | Di cui remunerazione variabile | - | 38.200,00 | 38.200,00 | 14.736,00 | 18.736,00 | 14.736,00 | 44.472,00 | 22.320,00 | |
| 7 | Di cui remunerazione fissa | 229.127,76 | 250.633,00 | 479.760,76 | 107.624,00 | 104.885,00 | - | 82.075,00 | 286.584,00 | 150.000,00 |

CAPITOLO 6 – DICHIARAZIONI AI SENSI DELL'ART. 435, LETTERE E) ED F) DEL CRR

INFORMATIVA QUALITATIVA

Il presidente del Consiglio di Amministrazione dichiara, ai sensi dell'articolo 435 comma 1 lettere e) ed f), che:

- i sistemi di gestione dei rischi messi in atto dalla Banca, e descritti nel documento "Informativa al Pubblico al 31 dicembre 2022" (Cfr. Capitolo 1) pubblicato dalla Banca stessa risultano adeguati con il profilo e la strategia della Banca;
- il Consiglio di Amministrazione ha definito la propensione al rischio della Banca per l'esercizio 2022 in termini di obiettivi di rischio ("*risk appetite*") e di *risk tolerance*, adottando un set di indicatori con riferimento agli ambiti RAF di adeguatezza patrimoniale, di redditività, di liquidità/struttura finanziaria, di rischiosità e di peculiarità di *business*.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha monitorato la propensione al rischio confrontando, per ogni indicatore adottato, tali obiettivi di rischio con i corrispondenti valori rilevati.

Sulla base delle valutazioni effettuate, l'esposizione al rischio della Banca è risultata coerente con quella approvata dal C.d.A. e pertanto si ritiene che l'impianto RAF è risultato essere efficace ed adeguato a garantire il rispetto delle finalità strutturali del sistema stesso.

Considerando il livello attuale del profilo di rischio coerente con le strategie operative previste dal Piano Strategico/Budget, la Banca mostra un adeguato e conforme livello di adeguatezza patrimoniale, con un trend di evoluzione dei rischi appropriato e sostenibile nei prossimi esercizi.

Il Consiglio di Amministrazione conferma che, al 31 dicembre 2022:

- i Fondi Propri (composti prevalentemente dal CET1) risultano adeguati rispetto ai requisiti patrimoniali obbligatori di Vigilanza;
- sono presenti margini patrimoniali sufficienti per operare nell'esercizio in corso, anche in condizioni di *stress*.

Di seguito viene riportato l'elenco delle summenzionate grandezze rispettivamente alla data del 31 dicembre 2022 e del 31 dicembre 2021:

| DATI DI SINTESI | | |
|---|-------------|-------------|
| GRANDEZZE PATRIMONIALI E RWA (Regime transitorio) | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
| Common Equity Tier 1 (CET 1) | 98.648.147 | 98.516.705 |
| Fondi Propri | 108.648.147 | 110.131.276 |
| Attività ponderate per il rischio (RWA) | 712.974.427 | 760.606.794 |
| RATIOS PATRIMONIALI, DI LEVA FINANZIARIA, DI LIQUIDITA' E TASSO | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
| CET 1 Ratio (<i>phase – in</i>) | 13,84% | 12,95% |
| TIER 1 Ratio (<i>phase – in</i>) | 13,84% | 12,95% |
| TCR Ratio (<i>phase – in</i>) | 15,24% | 14,48% |
| Leverage Ratio | 5,32% | 5,41% |
| Liquidity Coverage Ratio (LCR) | 132,14% | 272,06% |
| Net Stable Funding Ratio (NSFR) | 126,45% | 138,85% |
| Assorbimento Rischio Tasso di Interesse | 13,92% | 10,76% |

Presidente Banca CRS

Francesco Osella